SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 dicembre 2015, n. **205**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità -- Ufficio regionale per l'Europa -- concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Personale distaccato

1. Il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, è pari a due unità.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO

tra

Il Governo Italiano

e

L'Organizzazione Mondiale della Sanità
Ufficio Regionale per l'Europa

concernente l'Ufficio Europeo OMS
per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo

Preambolo

L'11 gennaio 2001 è stato sottoscritto a Roma un Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa, per l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo. L'Accordo è stato ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 12 del 15 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003. L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2003 a seguito di uno scambio di note verbali tra l'Ambasciata d'Italia in Danimarca (25 aprile 2003) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa (2 maggio 2003) e ha validità per un periodo di dieci anni, terminando pertanto il 31 maggio 2013.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente tale collaborazione nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi di promozione della salute e di riduzione delle disuguaglianze nella salute tra gli Stati Membri e all'interno degli stessi, attraverso le strategie previste nella nuova politica europea di riferimento "Salute 2020", l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS e il Governo della Repubblica Italiana

concordano

che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l'Europa (di seguito "OMS/EURO") manterrà un Ufficio progetto denominato "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo", con sede a Venezia, Italia, per un ulteriore periodo iniziale di cinque anni a partire dal 1° giugno 2013, ulteriormente rinnovabile per un periodo di cinque anni (cfr. articolo 11.3).

Articolo 1

Struttura organizzativa

1. L'Ufficio di Venezia manterrà la denominazione di "Ufficio Europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo" (di seguito "Ufficio di Venezia"). L'Ufficio di Venezia sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS.

2. Il Direttore Regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS selezionerà e nominerà un membro anziano del personale come Capo dell'Ufficio di Venezia. Il Capo dell'Ufficio agirà in conformità con i termini di riferimento e i poteri espressamente delegatigli a tale scopo dall'OMS/EURO. Il personale dell'Ufficio di Venezia rimarrà costituito a regime dall'equivalente di 12 elementi (tra posizioni professionali e amministrative), compatibilmente con la disponibilità di fondi.

3. L'Ufficio di Venezia avrà un *Liason Board*, con il mandato di esaminare regolarmente (con cadenza almeno annuale) il profilo corrente dell'Ufficio di Venezia (e di raccogliere le opinioni delle istituzioni ospitanti in merito a eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro priorità), le principali questioni di natura legale e relative all'accordo con le istituzioni ospitanti, e ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio di Venezia. Il *Liason Board* sarà composto da 3 membri con comprovata esperienza nelle aree di attività dell'Ufficio di Venezia; l'incarico, formalizzato dal Direttore Regionale, avrà la durata del presente accordo. Il Direttore Regionale e le autorità italiane nomineranno congiuntamente un membro ciascuno, in provenienza rispettivamente dal Ministero della Salute italiano, dalla Regione Veneto e dall'Ufficio Regionale di Copenhagen. La valutazione formale delle attività dell'Ufficio di Venezia sarà effettuata in quanto parte delle normali procedure generali dell'Ufficio Regionale dell'OMS, sulla base di un rapporto biennale predisposto dall'Ufficio di Venezia (che evidenzi i risultati/le realizzazioni rispetto al bilancio di previsione approvato), che dovrà essere condiviso con i membri del *Board* e utilizzato come base per il summenzionato parere scientifico.

4. L'Ufficio di Venezia costituirà parte integrante dell'OMS/EURO e sarà pienamente integrato nella sua struttura organizzativa e nel suo piano di attività. La struttura organizzativa e le attività dell'Ufficio di Venezia saranno in conformità ai principi della Costituzione, ai regolamenti e alle politiche dell'OMS. L'OMS/EURO sarà, inoltre, responsabile di organizzare, gestire, amministrare, dirigere e guidare l'attività dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 2

Attività

1. L'Ufficio di Venezia, nell'area di propria competenza, fornirà assistenza agli Stati Membri a livello nazionale, regionale e locale per l'attuazione delle strategie di investimenti in salute che collochino la promozione della salute al centro dello sviluppo umano, sociale ed economico, in linea con le politiche sanitarie europee, la Salute per Tutti, e la politica europea di riferimento "*Health 2020*".

2. In termini operativi, oltre ai programmi di informazione ed educazione alla salute, l'Ufficio di Venezia svolgerà le seguenti due funzioni principali:

a) monitoraggio, analisi e sistematizzazione della crescente quantità di nuovi risultati della ricerca sui determinanti (sociali ed economici) della salute della popolazione;

b) fornitura di servizi, assistenza tecnica e collaborazione con gli Stati Membri per aumentare la loro capacità (sia a livello nazionale che subnazionale) di agire secondo le evidenze scientifiche relative ai determinanti sociali ed economici della salute nel quadro della *Health 2020*. Ciò migliorerà la capacità degli Stati Membri di investire in salute e porre la promozione della salute al centro della propria agenda di sviluppo.

Le principali aree di lavoro e attività che l'Ufficio di Venezia dovrà realizzare saranno in linea con la parte del bilancio di previsione allocata alla Regione Europea. Per quanto concerne il biennio 2012-2013, le principali aree di lavoro e attività sono riassunte nell'Allegato I e Allegato II al presente Accordo.

3. Le attività dell'Ufficio di Venezia integreranno le attività di promozione della salute correlate ai determinanti di salute dell'OMS/EURO in linea con la strategia *Health 2020*. Il sistema informativo dell'OMS sarà utilizzato, secondo necessità, per sostenere le attività dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 3

Strutture

1. L'Ufficio sarà situate nella sede attualmente messa a disposizione dalla Regione del Veneto, ai costi attuali come da contratto di locazione del 24.02.2012, registrato a Venezia il 28.02.2012 (n. 1215 - Atti Privati), senza alcun ulteriore costo per la Regione..

2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati in conformità con il Codice delle Bandiere e degli emblemi dell'OMS nonché con i Regolamenti, le Risoluzioni e le procedure dell'Organizzazione.

3. In caso si concordi tra la Regione del Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione, i cui costi, per la Regione Veneto, non dovranno superare i costi stabiliti al comma 1 del presente articolo. In caso di trasferimento, la Regione Veneto non si farà carico di alcuna spesa connessa con tale trasferimento. Qualora la sede dell'Ufficio OMS sia trasferita fuori dalla Regione Veneto, il presente accordo sarà da intendersi decaduto.

Articolo 4

Contributo del Ministero della Salute della Repubblica Italiana e della Regione Veneto

1. La Regione del Veneto, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo di € 300.000,00. Il Ministero della Salute fornirà all'OMS/EURO un contributo annuo di € 600.000,00. I contributi indicati in questo comma saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi al personale impiegato nell'Ufficio di Venezia ed i costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative.

2. I fondi saranno trasferiti in Euro, in due quote annuali, di cui la prima a gennaio e la seconda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, a un conto bancario dedicato dell'OMS. L'OMS/EURO fornirà alla Regione del Veneto e al Ministero della Salute i dettagli relativi a tale conto bancario.

Articolo 5

Personale

1. Tutto il personale dell'Ufficio di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandatovi, sarà sottoposto alle normative e regolamentazioni dell'OMS sul personale, avranno lo status e i diritti del personale dell'OMS e saranno funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunità e privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. L'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio di Venezia avverranno in conformità con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS.

2. In base a quanto disposto dal presente Accordo, il personale dell'Ufficio di Venezia sarà assunto secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS. La durata della nomina e la durata di eventuali proroghe saranno determinate in conformità con le norme dell'OMS e subordinate alla sicurezza della copertura finanziaria.

3. Personale aggiuntivo potrà essere comandato all'Ufficio di Venezia da parte della Regione del Veneto, di altre Regioni e istituzioni italiane, del Governo della Repubblica Italiana, o di qualsiasi altro Stato Membro dell'OMS, Organizzazione internazionale o qualsiasi altro organismo sulla base di un accordo concluso con l'OMS. Tale personale comandato potrà appartenere sia a categorie professionali che a categorie amministrative.

4. Borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti possono essere assegnati all'Ufficio di Venezia.

5. Scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio di Venezia potranno effettuarsi in base alle esigenze e saranno soggetti alle norme dell'OMS, senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della Salute e per la Regione Veneto.

Articolo 6

Contributo dell'OMS/EURO

1. L'OMS/EURO terrà una contabilità separata relativa ai contributi trasferiti all'Ufficio di Venezia, riguardante le somme ricevute e le spese dell'Ufficio di Venezia, secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS in materia finanziaria. Gli interessi maturati sui fondi saranno calcolati ed accreditati in conformità con le norme, i regolamenti e le procedure dell'OMS.

2. Tutte le rendicontazioni finanziarie saranno espresse in dollari USA. Entrate ed uscite in valute diverse saranno convertite in dollari USA secondo il tasso di cambio delle Nazioni Unite applicabile alla data di tali transazioni.

3. L'OMS/EURO garantirà che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:

a. registrate sulla base di una procedura interna globale di controllo basata sulle norme, i regolamenti e le procedure applicabili all'OMS.
b. effettuate nel pieno rispetto dei regolamenti, delle norme e delle procedure finanziarie al momento in vigore presso l'OMS.

4. La gestione amministrativo-finanziaria delle spese relative all'Ufficio di Venezia è soggetta al controllo interno ed esterno e alle norme, regolamenti e procedure finanziarie applicabili all'OMS

5. L'OMS/EURO assicurerà ogni possibile sforzo per ottenere finanziamenti supplementari per le attività dell'Ufficio di Venezia da fonti diverse rispetto al Ministero della Salute e alla Regione Veneto, con l'obiettivo di incrementare in misura considerevole il bilancio complessivo per la totalità dei costi, compresi quelli legati ai programmi e alle attività operative[1].

6. Nel quadro delle attività dell'Ufficio di Venezia, l'OMS/EURO darà piena ed attenta considerazione a proposte presentate dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto per assistenza tecnica e attività di cooperazione da attuarsi in Italia nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Venezia. L'Ufficio di Venezia offrirà opportunità di stretta cooperazione con tutti gli Stati Membri dell'OMS/EURO, paese ospitante compreso.

Articolo 7

Collaborazione tra l'Ufficio di Venezia Office e le Istituzioni italiane

1. Nell'ambito della cooperazione bilaterale fra l'Italia e l'OMS/EURO, il Ministero della Salute della Repubblica Italiana considererà le più opportune modalità di coinvolgimento dell'Ufficio di Venezia in attività di livello sub-nazionale, nazionale ed internazionale promosse dal Ministero stesso, in linea con il Piano Sanitario Nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio di Venezia, così come disposto dall' art. 2 del presente Accordo. Inoltre, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto esamineranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio di Venezia e gli Organi Tecnici e Scientifici del Servizio Sanitario Nazionale e altre rilevanti Istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

Articolo 8

Privilegi e Immunità

1. L'Ufficio di Venezia, la sua gestione e le sue strutture, proprietà, finanziamenti, beni, archivi, comunicazioni e personale saranno regolati dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate e dal relativo Allegato VII, adottati dalla prima Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS il 17 luglio 1948 (di seguito "la Convenzione), a cui l'Italia ha aderito il 30 agosto 1985 per quanto concerne l'OMS.

Articolo 9

Piano di lavoro

1. Il presente Accordo include un piano di lavoro dettagliato relativo al primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo nonché una previsione delle principali aree di attività per il periodo coperto dal presente Accordo, rispettivamente come Allegato I e Allegato II. Il piano di lavoro dell'Ufficio sarà in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS.

---

[1] A questo riguardo un progresso è già in atto, con un impegno per 250.000 € già ricevuto dall'OMS/EURO da parte della Repubblica di San Marino
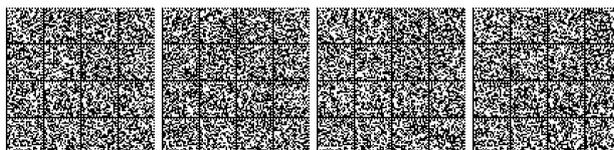
Articolo 10

Valutazione del lavoro dell'Ufficio di Venezia

1. Una valutazione delle attività dell'Ufficio di Venezia sarà effettuata ogni due anni sulla base di relazioni presentate all'Ufficio Regionale dell'OMS/EURO, in conformità con le procedure dell'OMS. Oltre alla relazione biennale delle attività dell'Ufficio di Venezia, verranno redatte relazioni annuali sui progressi compiuti in conformità alle linee guida dell'OMS/EURO. Queste ultime saranno inoltre discusse nell'ambito delle riunioni annuali del *Liason Board* dell'Ufficio di Venezia.

Articolo 11

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° giugno 2013, subordinatamente all'avvenuta notifica finale ad opera delle Parti circa il completamento delle necessarie formalità previste dai rispettivi ordinamenti di ciascuna parte, ivi compresa la ratifica parlamentare.

2. L'effettiva attuazione del presente Accordo è subordinata all'adozione da parte della Regione del Veneto dei necessari atti amministrativi connessi con gli impegni finanziari di cui agli articoli 3 e 4.

3. Il presente Accordo resterà in vigore per 5 anni, dalla data della sua entrata in vigore. Potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni sulla base di un accordo tra l'OMS/EURO, il Ministero della Salute e la Regione del Veneto e di una valutazione del *Liason Board* dopo 4 anni.

4. Ognuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, dando un preavviso di sei mesi per iscritto, trascorsi i quali cesserà ogni obbligo assunto dalle parti e le attività dovranno essere terminate. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Venezia e al suo personale, l'OMS fornirà un resoconto finanziario relativo alle spese sostenute e a ogni eventuale residuo di fondi di pertinenza dell'Ufficio. Tali eventuali residui di fondi dovranno essere restituito al Governo della Repubblica Italiana o alla Regione del Veneto, in base alle circostanze, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.

5. Qualsiasi emendamento al presente Accordo dovrà essere effettuato per reciproco accordo tra le parti mediante un documento scritto presentato come emendamento al presente Accordo.

6. Qualsiasi notifica o richiesta obbligatoria, facoltativa o comunque effettuata in virtù del presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto.

7. Su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o del Governo della Repubblica Italiana, si terranno delle consultazioni relativamente all'attuazione, modifiche o revisioni del presente Accordo.

8. Ogni disaccordo che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione e attuazione del presente Accordo e che non potrà essere composto amichevolmente sarà soggetto a procedura di conciliazione. In caso di fallimento di quest'ultima, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato. Quest'ultimo sarà condotto secondo modalità sulle quali le parti dovranno convenire, oppure, in mancanza di accordo, in base alle norme di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Il giudizio arbitrale sarà accettato dalle parti in quanto inappellabile.

I sottoscritti, debitamente nominati in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rispettivamente firmato, a nome delle parti, il presente Accordo a .ROMA..... in data 23/11/2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Il Ministro della Salute d'Italia

Data:

Il Direttore dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Data:

Il Presidente della Regione del Veneto

Data:
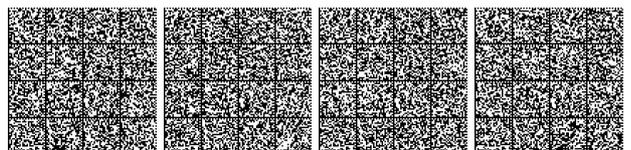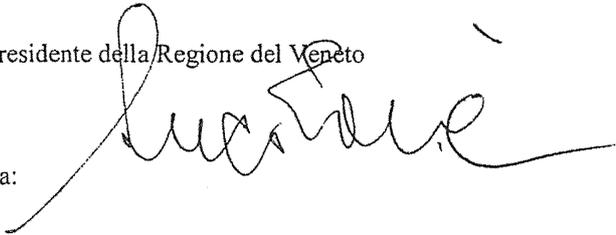
ALLEGATO I

Principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia

Le principali aree di attività hanno lo scopo di fornire supporto ai soggetti titolari di potere decisionale, quali gli alti funzionari di governo (a livello nazionale, regionale e locale) e le autorità politiche, nell'ambito dei determinanti sociali ed economici della salute e la riduzione delle iniquità ivi presenti. Le principali aree di attività sono:

- *Sviluppo organizzativo:* l'attuazione di "Salute 2020" richiede innovazione nei sistemi sanitari e nella politica sanitaria, la modernizzazione degli interventi di sanità pubblica e delle infrastrutture, nonché la creazione di incentivi e *know-how* per la cooperazione intersettoriale. L'Ufficio di Venezia fornirà attività di supporto ai paesi che ritengano di averne bisogno nonché consulenza alle autorità governative del livello nazionale, regionale e locale per un'azione che tenga conto dei nuovi risultati della ricerca in materia di determinanti della salute e per l'attuazione dei valori, obiettivi e principi di Salute 2020, tra cui, ma non limitatamente, l'inserimento nei rispettivi programmi e prassi de l'Equità in Salute in Tutte le Politiche e di approcci che considerino l'intero ciclo vitale e coinvolgano il governo nel suo insieme;

- *Sviluppo del personale:* l'attuazione di "Salute 2020" richiede lo sviluppo di adeguate conoscenze e l'utilizzo delle risorse umane operanti nel settore della salute e in diversi settori governativi con aggiornate conoscenze e competenze. Così, nell'ambito della sua area di competenza, l'Ufficio di Venezia collaborerà con gli Stati membri per l'organizzazione, l'implementazione e la sostenibilità di programmi di formazione per esperti nel campo della salute pubblica, sviluppo sociale ed economico, sia a livello nazionale, che sub-nazionale ed europeo;

- *Studio e monitoraggio:* nel lasso di tempo relativo al presente rinnovo, l'Ufficio di Venezia si concentrerà in particolare sul sostegno e sull'aumento delle capacità dei paesi con debole capacità di ricerca e di monitoraggio nel raccogliere, analizzare e utilizzare i dati relativi ai determinanti sociali ed economici della salute e delle relative iniquità di salute. Il prodotto principale di questa attività sarà l'aumento della capacità dei paesi di produrre rapporti periodici nazionali e sub-nazionali sull'evoluzione delle disuguaglianze di salute e l'individuazione delle loro cause;

- *Advocacy:* organizzazione di forum di alto livello sulla promozione della salute per i responsabili politici e pianificatori e identificazione di modalità per affrontare i determinanti sociali ed economici della salute, nonché le iniquità di salute;

- *Supporto nell'elaborazione di politiche:* qualora richiesto dai governi e dai parlamenti degli Stati membri e / o loro regioni, vengono forniti strumenti operativi e pareri, studi ed analisi di situazioni critiche al fine di promuovere investimenti ottimali per la salute, in linea con gli obiettivi, valori e principi di "Salute 2020";

- *Sviluppo di partenariato:* promozione di partenariati tra gli Stati membri per la condivisione delle conoscenze, per facilitare lo sviluppo di *know-how* e lo scambio di informazioni nelle aree tecniche di competenza dell'Ufficio di Venezia;
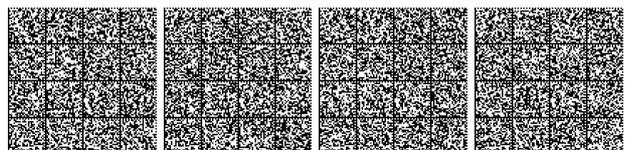
- *Lavoro sul campo:* fornire sostegno agli Stati membri nei loro sforzi di sviluppare, testare e applicare nuovi strumenti per il design di programmi e politiche volte a rafforzare la capacità degli individui nel sostenere la propria salute nell'arco di tutto il proprio ciclo vitale (in particolar modo in questo momento di rapidi cambiamenti sociali ed economici e di difficoltà), nonché rafforzare i sistemi sanitari nell'affrontare le sfide di vulnerabilità e disuguaglianza.

Allegato II

Piano d'azione per il biennio 2013-2014

Nel presente allegato si evidenzia il ruolo dell'Ufficio OMS di Venezia nel sostenere gli Stati Membri nell'attuazione della strategia *Salute 2020* a livello nazionale e subnazionale.

Si presentano inoltre le principali aree di lavoro che verranno sviluppate in Italia in cooperazione col Ministero della Salute, in particolare gli interventi pianificati nel 2013-2014, ossia nel primo biennio del rinnovo quinquennale dell'accordo di sede per l'Ufficio OMS di Venezia.

1. Ruolo dell'Ufficio OMS di Venezia nell'attuazione della strategia *Salute 2020* e assistenza tecnica ai Paesi

Sin dalla sua istituzione nel 2003, e in linea con l'accordo ufficiale tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS, l'Ufficio Europeo dell'OMS per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo (Ufficio OMS di Venezia) ha portato avanti una collaborazione pluriennale con Stati e istituzioni europee. Tale collaborazione si è realizzata con il potenziamento della capacità di tali soggetti istituzionali sia a operare sui determinanti sociali ed economici della salute che nel ridurre le iniquità. L'Ufficio OMS di Venezia ha in questo modo fornito assistenza tecnica diretta a più di 30 Paesi (descritta nei rapporti biennali dell'Ufficio).
L'Ufficio OMS di Venezia ha inoltre prodotto oltre 60 pubblicazioni scientifiche e rapporti su tematiche inerenti la sua missione.

Da più parti è giunto il riconoscimento di come il lavoro condotto in questi anni dall'Ufficio OMS di Venezia abbia contribuito sostanzialmente allo sviluppo dell'area di lavoro dei determinanti sociali della salute. Tale area ha registrato un tale sviluppo da diventare una priorità nell'agenda politica di molti Stati, sia a livello nazionale che subnazionale.

L'Ufficio OMS di Venezia ha ricoperto un ruolo chiave anche a livello globale, dedicando proprio staff a supporto del lavoro effettuato dalla Commissione dell'OMS sui determinanti sociali della salute. Il rapporto della Commissione, pubblicato nel 2008, ha influito notevolmente sull'emanazione, nel 2009, della risoluzione WHA62.14 dell'Assemblea Mondiale della Sanità sulla riduzione delle iniquità di salute attraverso l'azione sui determinanti sociali. Più recentemente, l'Ufficio si è fatto portavoce del punto di vista europeo nel processo culminato con la Dichiarazione Politica di Rio sui determinanti sociali della salute, Rio de Janeiro (Brasile), 2011.

Nel portare avanti la sua missione, l'Ufficio ha fornito support tecnico anche vari Stati Membri durante il rispettivo semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea (Regno Unito nel 2005, Slovenia nel 2008, Spagna nel 2010, Polonia nel 2011).[1]

L'Ufficio di Venezia si fa portavoce della necessità di includere il principio di equità in salute nelle politiche di riferimento europee e globali, come anche dell'attuazione delle risoluzioni degli organi istituzionali dell'OMS. Esempi di tale inclusione del principio di equità sono: il Decennio 2005–2015 per l'Inclusione Sociale delle popolazioni Rom; il Quadro dell'Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione delle popolazioni Rom; la risoluzione EUR/RC52/R7 dell'Ufficio Regionale dell'OMS per l'Europa su povertà e salute; la risoluzione WHA61.17 dell'Assemblea Mondiale della Sanità sulla salute dei migranti; le risoluzioni WHA61.18 e WHA63.15 dell'Assemblea Mondiale della Sanità sul monitoraggio dei risultati degli obiettivi di sviluppo per il millennio concernenti la salute.

Con l'adozione della nuova strategia di riferimento dell'OMS, nota come *Salute 2020*, le tradizionali aree di lavoro dell'Ufficio di Venezia hanno assunto maggior rilievo poiché la missione dell'Ufficio è di fornire support tecnico agli Stati nel processo di attuazione di tale strategia, rafforzando la loro capacità di agire sui determinanti sociali della salute al fine di ridurne le iniquità.

In particolare, l'Ufficio OMS di Venezia è un elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici della strategia *Salute 2020*:

- Migliorare lo stato di salute di tutta la popolazione, e nel contempo ridurre le differenze, non eque ed evitabili, nello stato di salute;
- Ottimizzare il sistema di gestione (governance) della salute.

1.1 Attuazione della strategia *Salute 2020* – aumento della richiesta di assistenza tecnica agli Stati membri

Il rinnovo del mandato dell'Ufficio di Venezia garantisce la disponibilità di risorse tecniche, già testate e necessarie, per agire sui determinanti sociali e ridurre le iniquità di salute, sostenendo in tal modo la solidarietà come valore all'interno della regione europea. Ciò è particolarmente sentito al giorno d'oggi, quando molti dei 53 Stati Membri dell'OMS devono far fronte a nuove forme di povertà, con i rischi per la salute che ne derivano, e a crescenti differenze nello stato di salute a livello locale, regionale e nazionale.

Come indicato nella strategia *Salute 2020*, affrontare queste prove richiede un adeguato bagaglio di competenze e di assetti istituzionali, al fine di attuare politiche, servizi e programmi efficaci, sia nell'ambito del settore sanitario che dei vari comparti governativi. Le attività sviluppate con la collaborazione dell'Ufficio di Venezia sono progettate per portare avanti gli obiettivi di equità e solidarietà della strategia *Salute 2020*.

[1] Priorità delle suddette Presidenze UE in ambito sanitario: a) Regno Unito 2005, Riduzione delle iniquità di salute; b) Slovenia 2008, Politiche intersettoriali per incrementare una sana alimentazione e l'attività fisica; c) Spagna 2010, Verso l'equità in salute: monitorare i determinanti sociali della salute e la riduzione delle iniquità di salute; d) Polonia 2011, Ridurre il divario tra lo stato di salute all'interno dell'Unione Europea.
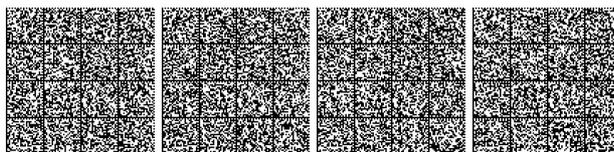
Una recente analisi dell'Ufficio di Venezia sui successi e i fallimenti nella gestione dei determinanti sociali della salute ha evidenziato divari significativi nel background di competenze disponibili nei vari Paesi[2]. Le richieste di assistenza tecnica nell'attuazione di politiche che operino sui determinanti sociali e sulla riduzione delle iniquità sono sempre state numerose, ma al momento si registra un aumento molto consistente. Ciò si riflette nel numero e nel tipo di richieste avanzate dai Paesi: attualmente si registrano 23 richieste formali di assistenza tecnica esplicitate dai Paesi Membri nel biennio 2012–2013. Inoltre l'Ufficio di Venezia fornisce supporto e svolge attività di formazione anche a livello subnazionale e sovranazionale. Questi progetti coinvolgono circa altri 11 Paesi, raggiungendo un totale di 33 stati coinvolti.

Mentre in Europa aumentano le iniquità di salute, cresce al contempo anche la preoccupazione per i sempre maggiori costi della spesa sanitaria e per la sostenibilità dei servizi pubblici colpiti dalle misure di austerità. Questa situazione incoraggia un uso più efficiente delle risorse disponibili e una maggiore attenzione verso la crescita e la ripresa economica. Gli effetti della recente crisi economica in tutta Europa e le costanti problematiche dei Balcani, del Caucaso e dell'Asia centrale sono correlati a un maggiore rischio di insoddisfacente livello di salute. Ciò dipende soprattutto dalla difficoltà ad accedere a servizi sanitari di qualità (quali la prevenzione e la promozione della salute), ad alloggi appropriati, alla disoccupazione crescente e a meccanismi inadeguati di assistenza sociale. Tutti questi fattori sono importanti determinanti della salute, che influiscono sulla popolazione in modo differenziato: nell' opportunità di godere di buona salute, un maggiore rischio di avere una salute insoddisfacente e essere vittime di una morte prematura.

L'Ufficio di Venezia ha sviluppato una serie di strumenti, servizi e collaborazioni per aiutare i Paesi ad esaminare le proprie politiche di sanità pubblica, con l'ottica di rafforzare la loro capacità di agire sui determinanti della salute e sulle iniquità. Le aree di lavoro strategiche per venire incontro alle richieste degli Stati Membri includono:

- ***Valutazione programi di sanità pubblica ed azioni nei sistemi sanitari atte a ridurre le iniquità nello stato di salute***

Contenere le spese sanitarie è una delle principali priorità di tutti i governi degli stati europei. Sempre più studi sugli aspetti economici della prevenzione delle malattie dimostrano come sia possibile contenere i costi, a patto di intervenire anche sulle disuguaglianze nello stato di salute dipendenti dal gradiente sociale, aiutando coloro che sono più esposti ad una salute insoddifacente. Al momento molti stati europei spendono solo una piccola percentuale del budget sanitario per la promozione della salute e non affrontano in maniera sistematica le disuguaglianze nello stato di salute. I progressi nella conoscenza scientifica e tecnologica offrono nuove opportunità per ottenere benefici per la salute, così come migliorare l'impatto delle politiche sanitarie e di protezione sociale sulla salute.

Negli ultimi 10 anni sono aumentate le conoscenze sulla natura e l'ampiezza delle disuguaglianze nelle condizioni prioritarie di salute pubblica (quali la tubercolosi, le

[2] Harrison D, Ziglio E, Burns H, Brown C (in fase di elaborazione). *Report of the Task Group on Governance and Delivery Mechanisms.* Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.
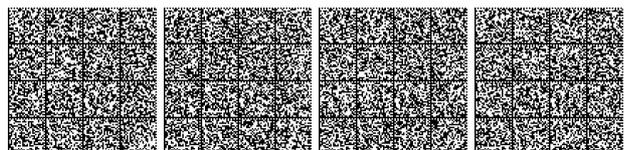
malattie cardiovascolari, il consumo di tabacco e di alcol, la salute sessuale e riproduttiva). Esse includono anche miglior identificazione delle cause di tali diseguaglianze e i principali determinanti sociali.

L'Ufficio OMS di Venezia ha contribuito allo sviluppo di una rete globale di conoscenze che fornisce *know-how* per migliorare le prestazioni di 14 condizioni prioritarie di salute pubblica. I risultati indicano che, nella progettazione e attuazione dei programmi sulle condizioni prioritarie di salute pubblica, c'è ancora ampio spazio di manovra per agire sui determinanti sociali e sulle iniquità di salute.[3] L'Ufficio di Venezia sta lavorando con i Paesi che ne hanno fatto richiesta per meglio integrare i determinanti sociali e le differenze di genere nei programmi di sanità pubblica rivolgendo specifica attenzione al principio di equità nei sistemi sanitari. Ciò include ad esempio o lo sviluppo di un profilo nazionale di salute concernente le disuguaglianze nell'obesità, nel consumo di tabacco o di alcol, oppure una valutazione complessiva del sistema sanitario prendendo in considerazione il criterio dell'equità. Alcuni dei servizi richiesti sono esposti nella tabella 1 sottostante.

L'Ufficio di Venezia sta coordinando una valutazione di alcune rilevanti condizioni prioritarie di salute all'interno della Regione Europea dell'OMS. L'analisi si concentra soprattutto sugli interventi che affrontano le iniquità di salute nelle malattie cardiovascolari, nella tubercolosi, nel consumo di tabacco e di alcol. Queste condizioni sono state selezionate per la loro rilevanza sui livelli di salute-malattia e mortalità nella regione. I risultati più significativi di questo lavoro hanno portato a diverse conclusioni, che verranno esplicitate in raccomandazioni e linee guida nel 2013, ossia nel primo anno del periodo di rinnovo dell'accordo di sede per l'Ufficio di Venezia. Le linee guida si concentreranno sul rafforzamento dei sistemi sanitari per affrontare al meglio le disuguaglianze in salute. Ciò si riflette in due dimensioni: (a) evitare che il settore sanitario accresca le disuguaglianze; ciò si può ottenere tramite un miglior coordinamento intersettoriale all'interno del sistema stesso e anche tra i programmi sulle condizioni prioritarie di salute; (b) migliorare e accelerare la collaborazione intersettoriale con settori diversi dalla sanità, per favorire interventi a monte sui determinanti sociali (ad esempio interventi di protezione sociale per il controllo della tubercolosi). L'Ufficio di Venezia fornisce questo tipo di guida ai Paesi che lo richiedono, per migliorare processi di riforma in atto o per sviluppare programmi specifici.

- ***Rafforzamento delle politiche multisettoriali e degli interventi sulla salute accrescendo il ruolo chiave dei ministeri/assessorati della salute nell'applicare il principio di equità in tutte le politiche***

Incidere su molti determinanti sociali e sulle iniquità di salute richiede il coinvolgimento di settori anche diversi da quello sanitario. Si pensi ad esempio all'influenza che hanno le le politiche sugli alloggi, per la scuola, sull'occupazione, sulle pari opportunità di genere e di appartenenza etnica. L'Ufficio di Venezia fornisce assistenza a governi e ministeri della salute per effettuare analisi intersettoriali delle politiche e degli investimenti che hanno maggiore impatto sulle iniquità di salute. Si mira a far interagire settori diversi per individuare le opzioni più efficaci che permettano di reindirizzare le politiche correnti e ridurre le iniquità di salute in tutta la popolazione. I servizi ad hoc per i Paesi prevedono

[3] http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563970_eng.pdf

nuovi modelli di lavoro intersettoriale e progettazione di politiche che tengano conto dei determinanti sociali delle iniquità di salute.

Molti Paesi richiedono aiuto nel posizionare il principio dell'equità in salute come priorità nei piani di sviluppo nazionali o regionali. La domanda proviene da Paesi che ritengono che la salute sia una risorsa importante per lo sviluppo e adottano misure di equità in salute come indici di una crescita equa e sostenibile. L'importanza di ciò è stata sottolineata da alcuni Stati Membri preoccupati per l'impatto delle misure di austerità sulle politiche pubbliche, che potrebbero minare i tradizionali valori europei della solidarietà.[4] Quest' area di lavoro ha coinvolto l'Ufficio di Venezia per diversi anni attraverso il programma *Investment for Health and Development*.

Altri servizi ad hoc per i Paesi prevedono briefings parlamentari per facilitare un impegno politico formale quando esso richieda un'analisi dei determinanti sociali, nonché per rafforzare la legislazione esistente tramite l'introduzione di meccanismi di valutazione dei determinanti sociali e dell'equità. A causa della congiuntura economica sfavorevole che ha colpito l'Europa si prevedono crescenti richieste in tal senso.

- ***Rafforzare gli approcci di tipo partecipativo per migliorare la salute e ridurre le iniquità***

Lo stato di salute delle persone è strettamente legato alle condizioni in cui queste sono nate e cresciute, lavorano e invecchiano. Agire sulle condizioni economiche e sociali è cruciale per ogni approccio sui determinanti sociali che miri a migliorare lo stato di salute. Per aumentare l'impatto e la sostenibilità degli interventi sui determinanti sociali e sulle iniquità, si è dimostrato efficace coinvolgere le persone nel miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro attraverso approcci partecipativi, in collaborazione con le istituzioni statali, e/o locali, e il terzo settore.[5] Questo coinvolgimento rafforza la capacità dell'individuo e della comunità di affrontare condizioni di disagio. Infatti le comunità dotate di questa resilienza rispondono in maniera propositiva a situazioni nuove o avverse; esse sono in grado di prepararsi ad affrontare cambiamenti di tipo economico, sociale o ambientale, sapendo gestire meglio situazioni di crisi o di difficoltà.

In previsione di rapidi cambiamenti socio-ambientali e del loro impatto sulle condizioni di vita e di lavoro, molti Stati riconoscono la necessità di rafforzare i modelli partecipativi per la progettazione e il monitoraggio delle politiche pubbliche e i servizi per la salute. L'Ufficio di Venezia fornisce assistenza ai Paesi nell'applicare le evidenze scientifiche e nel testare nuovi approcci per rafforzare la partecipazione attiva delle comunità e far emergere risorse locali che favoriscano la salute e lo sviluppo.

- ***Strumenti di supporto decisionale e pratiche promettenti***

Ridurre le iniquità è un compito molto complesso. C'è una crescente richiesta di know-how e soluzioni che funzionino in pratica. A tal fine l'Ufficio di Venezia conduce

[4] Stuckler D, Basu S, McKee M. Budget crises, health, and social welfare programs. BMJ 2010; 340:c3311

[5] - CSDH. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization, 2008.
- Living well across communities: prioritizing well-being to reduce inequalities. NHS North West. Manchester, NHS NW, 2010.

regolarmente delle revisioni critiche delle ultime conoscenze a disposizione e delle pratiche più promettenti per affrontare i determinanti sociali e ridurre le iniquità di salute. Prodotti di questo tipo possono essere delle note informative (policy briefs) su argomenti specifici, rapporti di sintesi, strumenti online interattivi, materiale tecnico-scientifico di riferimento. Questi strumenti di supporto decisionale per i Paesi sono pensati per facilitare la valutazione e il miglioramento degli interventi che mirino ad una maggiore equità in salute.

1.2 Richieste di supporto ad hoc da parte dei Paesi per il biennio 2013–14

Durante il primo biennio del rinnovo dell'accordo di sede, l'Ufficio di Venezia fornirà supporto attraverso assistenza tecnica ad hoc ai Paesi elencati nella Tabella 1. Questi Paesi hanno già inoltrato richiesta di assistenza tramite procedure formali quali gli Accordi di Collaborazione Biennale (*Biennial Collaborative Agreements*) e altri tipi di accordi di cooperazione.

Tabella 1. – Paesi richiedenti servizi di assistenza tecnica all'Ufficio di Venezia – servizi da fornire durante il primo biennio del periodo del rinnovato accordo di sede. Richieste pervenute attraverso gli Accordi di Collaborazione Biennale.

Paese	Richiesta presentata	Risultato programmato
Albania	• Programma di formazione per l'attuazione di approcci che coinvolgano l'insieme delle istituzioni governative ("*whole of government*") così come previsti dalla strategia dell'OMS Salute 2020 (*Health 2020*), con particolare riguardo alla promozione della salute dei segmenti vulnerabili della popolazione albanese e volti alla riduzione delle iniquità nello stato di salute.	• Maggiore capacità del personale all'interno del ministero della salute e altri istituzioni nel promuovere azioni di riduzione delle iniquità nello stato di salute in modo trasversale tra i dipartimenti governativi.
Paese	Richiesta presentata	Risultato programmato
Bosnia e Erzegovina	• Programma di formazione finalizzato alla produzione di un profilo delle iniquità presenti nello stato di salute del paese per permettere lo sviluppo e l'allineamento ai principi contenuti nella strategia Salute 2020. • Erogazione di un corso di formazione specifico per personale all'interno del ministero della salute e altre istituzioni, sull'attuazione di approcci che coinvolgano l'insieme delle istituzioni governative e della società (*whole of government and society approaches*) alla promozione della salute e alla riduzione delle iniquità nello stato di salute in linea con la strategia Salute 2020.	• profilo delle iniquità nello stato di salute, utilizzando condizioni di riferimento quali tubercolosi e malattie cardiovascolari • Raggiungimento dell'obiettivo prefissato dagli impegni nazionali previsti dall'adesione alla Dichiarazione di Banja Luka sull'Equità in Salute in Tutte le Politiche.
Bulgaria	• Sviluppo di un programma specifico per personale del ministero della salute e altre istituzioni a livello nazionale con particolare attenzione ad azioni di riduzione delle iniquità nello stato si	• Maggiori capacità e conoscenze da parte delle risorse umane del paese operanti a livello nazionale di sviluppare e sostenere pratiche che coinvolgano l'insieme delle istituzioni

	salute in linea con la strategia Salute 2020. • Assistenza in attività (comprendenti più Paesi) che agiscano sulla salute delle popolazioni Rom (con particolare riguardo agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 4 e 5 nel contesto dell'iniziativa 'Decennio di inclusione Rom' e del lavoro portato avanti dall'Unione Europea sull'inclusione dei Rom).	governative nella promozione della salute e nella riduzione delle iniquità nello stato di salute. • Pacchetto di materiali e formazione sulle modalità di integrazione delle popolazioni Rom, nonché modelli di equità da inserire nelle politiche e nei programmi per un reale progresso nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 4 e 5.
Croazia	• Programma di formazione finalizzato all'attuazione di un approccio che coinvolga l'insieme delle istituzioni governative e della società nella promozione dell'equità nello stato di salute, compreso lo scambio di pratiche promettenti e innovazione nella formulazione delle politiche.	• Raggiungimento dell'obiettivo prefissato dagli impegni nazionali previsti dall'adesione alla Dichiarazione di Banja Luka sull'Equità in Salute in Tutte le Politiche.
Repubblica Ceca	• Supporto all'utilizzo sistematico dell'approccio sui determinanti sociali della salute nell'azione di rafforzamento dei sistemi sanitari e più in generale nella agende per la salute e per lo sviluppo.	• Guida normativa per incorporare politiche di genere, diritti umani e equità nei sistemi sanitari, programmi di salute pubblica a agende di sviluppo.
Estonia	• Supporto allo sviluppo di un approccio onnicomprensivo (indicatori, processi e metodi) per il monitoraggio nel lungo termine dei determinanti sociali e dell'equità nello stato di salute all'interno del Piano Nazionale per la Salute estone.	• Accordo su un set minimo di indicatori per il monitoraggio dell'equità nello stato di salute come parte integrante del Piano per la Salute Nazionale estone.

Paese	Richiesta presentata	Risultato programmato
Ungheria	• Supporto allo sviluppo di un Piano Nazionale per la Salute basato sulla collaborazione multisettoriale per fornire un'accelerazione nel progresso verso una migliore salute e equità nel paese. • Supporto allo sviluppo e attuazione di un programma per l'uso sistematico di dati disaggregati e metodi e approcci diversi.	• Maggiori capacità e conoscenze da parte delle risorse umane del ministero della salute e istituzioni afferenti nel raccogliere dati, analizzare e utilizzare i dati relativi alle iniquità nello stato di salute affinché vengano incorporati nel Piano Nazionale per la Salute e altre politiche per lo sviluppo rilevanti per il paese. • Mappatura del sistema di governance della salute - Mappatura delle politiche e delle opzioni di gestione dei determinanti sociali della salute e dell'equità in salute.
Lituania	• Supporto al processo per l'elaborazione del Piano Nazionale per la Salute 2020 – con particolare enfasi all'azione sui determinanti sociali della salute e ad una più incisiva azione multisettoriale nell'ambito sanitario. • Analisi della capacità di governare agendo sui determinanti sociali che influenzano la salute.	• Piano Nazionale per la Salute adottato dal parlamento e equità nello stato di salute adottata come obiettivo all'interno del Piano lituano per la Salute 2020. • *Roadmap* e formazione professionale a medio termine per il rafforzamento della capacità di agire in maniera intersettoriale sui sui determinanti sociali della salute.
Montenegro	• Aumento della capacità di gestione e delle risorse dedicate all'azione sui determinanti sociali come parte degli impegni per uno sviluppo sostenibile e di giustizia sociale.	• Piattaforma di lavoro comune tra le agenzie delle Nazioni Unite e il Governo del paese per un'azione sui determinanti sociali della salute e una riduzione delle iniquità per quanto concerne il rischio e le conseguenze delle malattie non trasmissibili. • Accordo su una *roadmap* per far confluire i determinanti sociali della salute nelle politiche e nei programmi di intervento sulle malattie croniche, finalizzato alla formulazione di un piano d'azione a breve e medio termine. • Pubblicazione del rapporto sulla capacità di governance e le opzioni per un rafforzamento dei meccanismi istituzionali finalizzate ad un impatto più efficace dell'azione sui determinanti sociali della salute e sulle iniquità nelle malattie croniche.

Paese	Richiesta presentata	Risultato programmato
Moldavia	• Programma di formazione finalizzato al rafforzamento del know-how e della capacità di attuare un approccio che coinvolga l'insieme delle istituzioni governative e della società nella promozione dell'equità nello stato di salute.	• Raggiungimento dell'obiettivo prefissato dagli impegni nazionali previsti dall'adesione alla Dichiarazione di Banja Luka sull'Equità in Salute in Tutte le Politiche.
Polonia	• Assistenza tecnica per analizzare le iniquità nello stato di salute della popolazione. • Supporto all'elaborazione e svolgimento di un seminario, dedicato ai soggetti responsabili di decisioni politiche sia a livello nazionale che subnazionale, che tratti delle evidenze scientifiche e delle pratiche promettenti da utilizzare nell'attuazione di politiche intersettoriali per la promozione della salute e la riduzione delle iniquità, in linea con la strategia Salute 2020 .	• Rapporto nazionale OMS e rapporto a livello distrettuale del Ministero della Salute sull'analisi dei determinanti sociali della salute in Polonia • Capacità istituzionale e delle risorse umane nel coordinare le risorse necessarie a influire sui determinanti sociali della salute e le iniquità così come priorità identificate a livello distrettuale.
Portogallo	• Programma di formazione finalizzato all'integrazione dei determinanti sociali, con attenzione al principio di equità, nei processi di valutazione delle politiche (come ad esempio la Valutazione dell'Impatto sulla Salute), con particolare riguardo all'impatto delle misure di austerità.	• 3 valutazioni sull'impatto delle misure di austerità sull'equità e raggiungemnto di un accordo sull'approccio per integrare il principio di equità nelle politiche del paese.
Romania	• Programma di formazione per il rafforzamento del know-how e delle capacità per l'attuazione di un approccio che coinvolga l'insieme delle istituzioni governative e della società nella promozione dell'equità nello stato di salute in linea con la strategia Salute 2020 e la Dichiarazione di Banja Luka sull'Equità in Salute in Tutte le Politiche.	• Raggiungimento dell'obiettivo prefissato dagli impegni nazionali previsti dall'adesione alla Dichiarazione di Banja Luka sull'Equità in Salute in Tutte le Politiche.
Serbia	• Assistenza per sostenere l'impegno formale e le capacità di integrare la salute e il principio di equità nei piani nazionali di sviluppo. • Assistenza al rafforzamento delle politiche intersettoriali e delle capacità di agire sui fattori determinanti di una maggiore vulnerabilità ad uno stato di salute carente.	• Definizione di un processo che porti ad una maggiore capacità di gestire azioni di riduzione della vulnerabilità ad uno stato di salute carente, attraverso un'azione sui determinanti sociali. • Seminario Parlamentare tematico sul principio di equità nella salute come risorsa per uno sviluppo economico e sociale sostenibile ed equo.

Paese	Richiesta presentata	Risultato programmato
Slovenia	• Assistenza allo sviluppo di obiettivi condivisi di equità tra diversi settori. • Assistenza al rafforzamento del monitoraggio e analisi dell'equità nello stato di salute e dei determinanti sociali.	• Valutazione settoriale condivisa dell'impatto delle politiche sulla riduzione dei fattori che determinano la vulnerabilità sociale. • 2 rapporti a livello nazionale sulle azioni intraprese per migliorare l'equità nello stato di salute tra a) le donne e b) e bambini e adolescenti.
Slovacchia	• Assistenza per accrescere le capacità delle risorse umane sia a livello nazionale che subnazionale di effettuare una valutazione dell'impatto sulla salute (Health Impact Assessment), tenendo conto del principio di equità per permettere il raggiungimento di uno standard condiviso tra gli istituti di salute pubblica regionali nel monitoraggio dei determinanti sociali e relative iniquità nello stato di salute.	• Accordo su uno standard condiviso per il monitoraggio dei determinanti sociali e relative iniquità nello stato di salute, sia a livello nazionale che subnazionale.
Spagna	• Assistenza alla pianificazione e attuazione di un pacchetto formativo a supporto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio a favore delle popolazioni Rom nel contesto dell'inizitiva 'Decennio di inclusione dei Rom' e del lavoro portato avanti dall'Unione Europea sui Rom.	• Guida normativa per incorporare politiche di genere, diritti umani e equità nei sistemi sanitari, programmi di salute pubblica a agende di sviluppo.
Tagikistan	• Assistenza tecnica per incorporare il principio di equità, politiche di genere e altri determinanti sociali all'interno di politiche e documenti programmatici come parte di una strategia onnicomprensiva di riforma della salute per il paese. Tale assistenza tecnica si basa su piani di attuazione nazionali esistenti (ad es. Piano d'Azione Alimentare e Nutrizionale) finalizzate ad un Piano Nazionale per la Salute.	• Sviluppo di una lista di controllo sulle modalità di integrazione dei determinanti sociali e del principio di equità nei piani d'azione condivisi, come parte integrante del processo finalizzato alla produzioe di un Piano Nazionale per la Salute.
Turchia	• Assistenza tecnica per l'elaborazione di uno studio sui determinanti sociali della salute e la loro distribuzione, che contribuisca allo sviluppo di un Piano Nazionale per la Salute coerente coi principi della strategia Salute 2020.	• Studio sui determinanti sociali della salute (incluso il genere) e la loro distribuzione che contribuisca allo sviluppo di un Piano Nazionale per la Salute in Turchia.
Ucraina	• Programma di formazione ad hoc abbinato ad assistenza tecnica per lo sviluppo della bozza del profilo nazionale per l'Ucraina, per influenzare positivamente lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio dei determinanti sociali della salute e le iniquità di salute correlate.	• Profilo nazionale sulle iniquità di salute.
Paese	Richiesta presentata	Risultato programmato
Repubblica	• Programma di formazione per il	• Raggiungimento dell'obiettivo

Ex Jugoslava di Macedonia	rafforzamento del know-how e delle capacità per l'attuazione di un approccio che coinvolga l'insieme delle istituzioni governative e della società nella promozione dei determinanti sociali e del principio di equità nello stato di salute in linea con la strategia Salute 2020 e gli impegni derivanti dall'adesione alla Dichiarazione di Banja Luka.	prefissato dagli impegni nazionali previsti dall'adesione alla Dichiarazione di Banja Luka sull'Equità in Salute in Tutte le Politiche.

1.3 Attività che coinvolgono più Paesi

In aggiunta al lavoro specifico per singolo paese presentato nella sezione precedente, le attività dell'Ufficio di Venezia per il biennio 2013-14 contemplano una forte componente di lavoro che coinvolge più Paesi contemporaneamente.

Le due principali attività vengono illustrate qui di seguito:

Allargamento e gestione della Rete OMS delle Regioni per la Salute (*WHO Regions for Health Network*)

L'attuazione della strategia Salute 2020 richiederà interventi sia a livello nazionale che subnazionale. In molti Stati Membri dell'OMS Europa la gestione dei sistemi sanitari, nonché un'ampia gamma di politiche legate alla salute, sono soggette ad una giurisdizione subnazionale. Per questo motivo, azioni portate avanti a livello locale e regionale diventano cruciali per una coerenza politica necessaria all'attuazione di *Salute 2020* nei paesi. L'Ufficio di Venezia ha ricevuto mandato di coordinare, gestire ed ampliare la Rete OMS delle Regioni per la Salute allo scopo di sviluppare e testare il know-how specifico richiesto per agire a livello sub-nazionale sui determinanti sociali della salute e affrontare la sfida della riduzione delle iniquità. Nel 2013 e 2014 è stato programmato un sostanziale allargamento della Rete OMS delle Regioni per la Salute.

Da notarsi come il Veneto e la Toscana rivestano già un ruolo di primo piano nella Rete. Anche la Provincia Autonoma di Trento, l'Emilia Romagna e la Sicilia collaborano in maniera sostanziale.

Formazione sulle modalità di contrasto alle iniquità nello stato di salute

Per affrontare il complesso tema dei determinanti sociali della salute e la riduzione della differenza nello stato di salute, sia all'interno di uno stesso Paese che tra Paesi diversi, gli stati membri dell'OMS stanno richiedendo all'Ufficio di Venezia assistenza in attività di formazione che fornisca know-how e sostegno all'elaborazione di soluzioni per affrontare problemi comuni e migliorare gli interventi. L'Ufficio di Venezia sta pertanto sviluppando un partenariato tra più Paesi finalizzato alla formazione sui determinanti sociali della salute.
Questa nuova iniziativa costituirà un supporto diretto alla strategia Salute 2020 attraverso l'organizzazione di scambi di conoscenze tra Paesi su come si agisce sui determinanti sociali della salute e si riducono le iniquità.
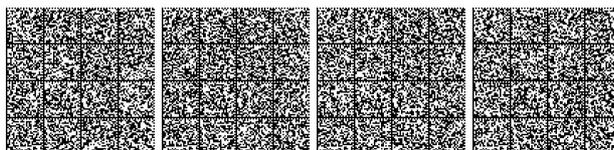
2. Interventi principali programmati in Italia in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni italiane

Oltre al lavoro di carattere europeo svolto dall'Ufficio di Venezia nell'ambito della strategia *Salute 2020*, il rinnovo dell'Ufficio offre l'opportunità di realizzare attività e servizi che abbiano un impatto diretto sul paese ospitante e sulle sue regioni, città e istituzioni. Le principali attività di cooperazione previste in Italia nel 2013–2014 sono descritte qui di seguito.

2.1 Assistenza tecnica e collaborazione per facilitare l'attuazione dei principi e degli obiettivi della strategia *Salute 2020*

La nuova strategia dell'OMS *Salute 2020* può fornire una base di partenza ideale per mettere in risalto il lavoro portato avanti dall'Italia nell'affrontare le sfide della sanità pubblica, soprattutto nella difficile situazione economica attuale. La strategia riconosce che gli Stati hanno punti di partenza diversi, differenti contesti e capacità. La cooperazione a livello europeo può accellerare lo sviluppo di conoscenze e know-how, e in tale contesto ogni paese ha importanti cose da apprendere e da condividere. Tra i benefici di questa cooperazione c'è anche l'opportunità di dare visibilità internazionale alle esperienze italiane portate avanti a livello nazionale, regionale e locale.

L'attuazione di questa collaborazione potrebbe basarsi su un formato simile a quello adottato nel 2008–2009 per l'esposizione dei principi contenuti nella Carta di Tallinn sui Sistemi Sanitari. Facendo riferimento a quell'esperienza positiva, si propone di ampliare il meccanismo per sostenere le istituzioni italiane nell'attuazione dei principi contenuti nella strategia *Salute 2020*.

Molti dei 53 Stati Membri della Regione Europea dell'OMS, Italia inclusa, devono affrontare sfide serie nell'ambito della salute pubblica, con divari nello stato di salute costanti o addirittura crescenti, e devono fornire servizi in maniera equa e sostenibile.

Le attività proposte permetteranno all'Italia e alle sue regioni di lavorare assieme per scambiare informazioni e pratiche innovative, arricchendo la capacità istituzionale e le risorse umane individuali, in linea con la strategia *Salute 2020*. I prodotti essenziali consistono nel creare:

- una rete interregionale per lo scambio di conoscenze, sia formale che informale;
- un sito web con un forum per lo scambio e la diffusione di "buone pratiche";
- una dibattito ad alto livello (policy dialogue) tra i soggetti responsabili di decisioni politiche su come dare una risposta efficace ai nuovi scenari, come prepararsi ai cambiamenti economici e sociali, gestendo al meglio le possibili crisi. In particolare, come portare avanti i cambiamenti richiesti per fronteggiare l'attuale crisi finanziaria evitando o almeno minimizzando l'impatto sui gruppi vulnerabili della popolazione italiana; e

- uno strumento informatico interattivo che presenti dettagliatamente esempi di "buone pratiche" esistenti in Italia..

Inoltre l'Ufficio di Venezia potrebbe facilitare lo scambio di conoscenze con Paesi in situazioni simili – separatamente o come parte di uno dei prodotti già menzionati.

Tramite questa attività, l'Italia potrebbe presentarsi come leader tra Paesi con economie avanzate per l'implementazione della strategia *Salute 2020.*

2.2 Sviluppo di un programma speciale, di durata biennale, tra OMS e il Ministero della Salute nell'area della promozione della salute e della riduzione delle iniquità

Il programma è rivolto al personale di livello dirigenziale che sia coinvolto nell'elaborazione di politiche, o responsabile di servizi di sanità pubblica, a livello regionale o locale. Lo scopo è introdurre un nuovo approccio alla salute che consenta ai partecipanti di:

- introdurre delle pratiche innovative in sanità pubblica, in particolare l'approccio "Risorse salutogeniche per la salute" (Assets for Health);
- approfondire la comprensione delle nuove sfide e opportunità a livello locale, regionale e nazionale, per promuovere la salute della popolazione, proteggere e migliorare quella dei gruppi vulnerabili, monitorare e ridurre le iniquità di salute causate da fattori economici, sociali e ambientali;
- accrescere le conoscenze sulle pratiche legislative, organizzative e manageriali attualmente adottate in Europa per promuovere la salute e ridurre le iniquità; e
- utilizzare strumenti e metodologie efficaci per valutare e rafforzare i piani di lavori correnti e futuri in questo settore (ad esempio i piani per la salute regionali e locali).

Questa è un'area di lavoro che raccoglie sempre maggiori richieste da parte delle autorità socio-sanitarie italiane a livello nazionale, regionale e locale. Perciò questo programma è disegnato per fornire delle risposte sistematiche e sostenibili a tali richieste.

Sin dall'apertura dell'Ufficio di Venezia nel 2003 i suoi funzionari sono stati invitati a più di 100 eventi in Italia, dove la necessità di conoscenze aggiornate sulle pratiche migliori per interventi efficaci di promozione della salute si è manifestata soprattutto da parte delle regioni italiane e delle loro aziende sanitarie locali. Tramite questo programma l'Ufficio di Venezia può sostenere l'Italia nel colmare un divario formativo presente nel Paese sulle nuove metodologie di promozione della salute, sulle pratiche per ridurre le iniquità e proteggere i gruppi vulnerabili. Non solo si esamineranno delle problematiche e i metodi per risolverle, ma si valuteranno anche le risorse e gli elementi positivi che esse presentano, al fine di capitalizzare le risorse salutogeniche presenti in Italia. In questo modo si darà visibilità anche a ciò che le regioni italiane fanno bene, con l'intento di salvaguardare e rafforzare queste risorse e aiutare altre regioni ad replicarle.
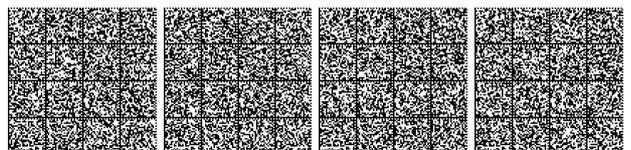
Questo è un momento opportuno per affrontare in maniera sistematica le esigenze del sistema socio-sanitario italiano ai vari livelli della struttura regionale, tramite il coordinamento del Ministero della Salute e l'attivo coinvolgimento delle regioni italiane.

Un crescente corpo di conoscenze dell'impatto sullo sviluppo economico inerente efficaci programmi di promozione delle salute e prevenzione delle malattie dimostra come è possibile contenere le spese sanitarie, ma solo se si affrontano anche le iniquità in salute e si sostengono i gruppi più vulnerabili. Per trarre giovamento da questi benefici è necessario che il sistema socio-sanitario disponga di risorse umane adeguate, dotate di specifiche abilità e capaci di lavorare intersettorialmente. Ciò implica la creazione nuove modalità lavorative, che incoraggino nuove forme di collaborazione tra professionisti della tutela della salute, dei servizi sociali e dello sviluppo locale e regionale.

Questo programma biennale potrebbe diventare un passo importante e concreto per dare un seguito a livello nazionale e regionale al training richiesto all'Ufficio di Venezia da parte del Ministero della Salute nell'ambito della conferenza nazionale "Guadagnare Salute" (Venezia, 21–22 giugno 2012). Mentre il training della conferenza "Guadagnare Salute" è aperto solo a due rappresentanti per ciascuna regione italiana, questo programma biennale sarebbe accessibile a un numero di risorse umane molto più esteso.

Per ottenere dei progressi in questo settore è necessario formare una massa critica di risorse umane adeguatamente preparate e inserite nella struttura decentralizzata del sistema socio-sanitario italiano. Pertanto, tramite il coordinamento del Ministero della Salute, si propone di formare una massa critica di circa 200 professionisti (12 provenienti da ciascuna delle regioni italiane più densamente popolate e 6 da ciascuna di quelle minori), in modo da poter garantire interventi sostenibili in quest'area di lavoro molto richiesta.

Il periodo biennale consentirà lo sviluppo del programma in fasi ben definite. Ciascuna fase sarà caratterizzata da tematiche tecniche, a volte interconnesse, che saranno destinate a un insieme distinto di regioni, raggruppate a seconda di esigenze comuni. Ogni fase prevede circa 50 ore di formazione, i cui dettagli verranno sviluppati in un momento successivo da uno speciale gruppo di lavoro (Task Force), creato dal Ministero della Salute e dall'Ufficio di Venezia, per progettare, implementare e monitorare il programma.
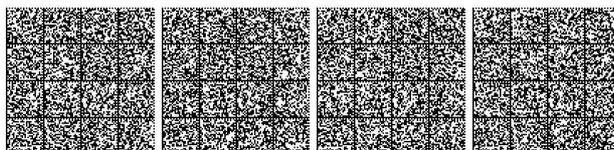
2.3 Ulteriori benefici per l'Italia derivanti dall'ospitare l'Ufficio di Venezia

Ospitare l'Ufficio di Venezia apporterà ulteriori benefici all'Italia, derivanti dalla maggiore accessibilità all'esperienza tecnica fornita dall'Ufficio nel miglioramento di politiche socio-sanitarie locali e nazionali. Alcuni esempi sono:

- ***Organizzazione di seminari tecnici.*** L'Ufficio di Venezia può organizzare regolarmente dei seminari su tematiche prioritarie per l'Italia e le sue regioni. A seconda della tematica, i destinatari possono provenire dal settore socio-sanitario a livello nazionale o regionale, essere formato da politici o dirigenti sanitari.
- ***Consulenza lampo su richiesta delle autorità italiane.*** L'Ufficio di Venezia può fornire un riscontro su buone pratiche ed evidenze scientifiche che siano di supporto a riforme e programmi di sviluppo a tutela della salute. Ciò comprende anche consulenze sul principio di equità in salute.
- ***Assistenza tecnica e scientifica a conferenze nazionali e regionali.*** L'Ufficio di Venezia è disponibile a fornire input di carattere scientifico a eventi di sanità pubblica a livello nazionale e subnazionale. Questo lavoro può essere maggiormente formalizzato come parte del contributo dell'Ufficio OMS all'Italia, in coordinamento con il Ministero della Salute e le istituzioni italiane.
- ***Consulenza e guida su come affrontare le iniquità di natura sociale.*** Ciò può includere supporto nella preparazione di rapporti e analisi delle iniquità sociali a livello regionale e locale.
- ***Contributo scientifico a master patrocinati da istituzioni nazionali e regionali.*** Questo tipo di assistenza è già stato fornito in passato a due master patrocinati dalla Regione del Veneto. Ciò può essere esteso ad altre istituzioni nazionali e regionali che patrocinino master, o altri percorsi di specializzazione di rilevanza nazionale e internazionale, inerenti le aree di lavoro dell'Ufficio di Venezia.
- ***Maggiori opportunità di partenariato internazionale per le istituzioni italiane.*** L'Ufficio di Venezia può rivestire il ruolo di intermediario nell'istituzione di rapporti con enti internazionali nel campo della ricerca, della medicina o della salute pubblica, che siano di interesse per l'Italia nel raggiungimento dei valori e degli obiettivi della strategia *Salute 2020*. Questo rafforzerebbe ulteriormente la capacità delle istituzioni italiane e il loro potenziale nella mobilitazione delle risorse a medio termine.
- ***Rafforzamento delle risorse umane.*** Formazione di giovani professionisti italiani tramite periodi di stage o di distacco a breve e medio termine presso l'Ufficio di Venezia. Ciò può essere ulteriormente rafforzato tramite l'intermediazione dell'Ufficio di Venezia per scambi formativi con altre istituzioni europee e internazionali.
- ***Visibilità al lavoro dell'Italia.*** Durante fora europei e internazionali l'Ufficio di Venezia può accrescere la visibilità dell'Italia promuovendo in tali sedi le pratiche promettenti svolte nel paese.
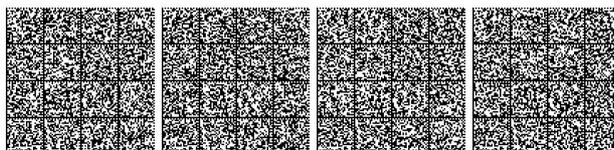
MEMORANDUM OF AGREEMENT

between

The Government of Italy

and

The World Health Organization
Regional Office for Europe

Concerning the WHO European Office for Investment for Health and Development, located in Venice, Italy

Preamble

A Memorandum of Agreement between the Government of Italy and the World Health Organization. Regional Office for Europe, for the establishment of the WHO European Office for Investment for Health and Development was signed in Rome on 11 January 2001 and was ratified by the Italian Parliament with Act no. 12 dated 15 January 2003 and notified through publication in the Official Italian Gazette no. 29 dated 5 February 2003. The Memorandum of Agreement entered into force on 1 June 2003 following an exchange of *Notes Verbales* between the Embassy of Italy in Denmark (25 April 2003) and the World Health Organization, Regional Office for Europe (2 May 2003) and is valid for a period of 10 years, thereby ending on 31 May 2013.

With the objective of further strengthening this collaboration and of pursuing jointly the objectives of promoting health and reducing health inequities between and within Member States through the strategies foreseen in the new WHO European Policy Framework "Health 2020", the WHO Regional Office for Europe and the Government of the Republic of Italy

hereby agree

that the World Health Organization, Regional Office for Europe (hereinafter referred to as "WHO/EURO") shall maintain a project office called the WHO European Office for Investment for Health and Development in Venice, Italy, for a further initial five-year period starting from 1 June 2013 renewable for further 5 year periods (see Article 11.3 below).
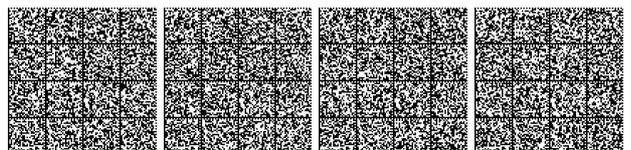
Article 1

Organizational Structure

1. The Office shall retain the name of "WHO European Office for Investment for Health and Development", hereinafter referred to as "the Venice Office". The Venice Office shall be an integral part of the WHO Regional Office for Europe.

2. The Regional Director of WHO/EURO shall select and appoint a senior staff member as the head of the Venice Office. The head of the Office shall act under the terms of reference and delegation of power established for that purpose by WHO/EURO. The staff of the Venice Office will remain *at regimen* the equivalent of 12 staff members (professional and general service positions), subject to availability of funding.

3. The Venice Office shall have a Liaison Board with the mandate to review on a regular basis (minimum annually), the existing profile of the Venice Office (and to elicit the hosts' views on any changes in their priorities), outstanding legal and host agreement issues, and any scientific advice with respect to the work plan of the Venice Office. The Board shall consist of 3 members appointed by the Regional Director who have experience in the activity areas of the Venice Office; they shall be appointed for the duration of this agreement. The Regional Director and the Italian authorities shall jointly nominate one member each from the Italian national Ministry of Health, from the Veneto Region and from the Regional Office in Copenhagen. The formal evaluation of the activities of the Venice Office shall be carried out as part of the regular WHO Regional Office wide process on the basis of a biennial report prepared by the Venice Office (showing delivery against the approved Programme Budget), which shall be shared with the members of the Board and used as the basis for the above mentioned scientific advice.

4. The Venice Office shall be an integral part of WHO/EURO and fully integrated within its structure and workplan. The organizational structure and activities of the Office shall be in accordance with the Constitution, rules and policies of WHO. WHO/EURO shall be responsible for the organization, administration, management, direction and guidance of the work of the Venice Office with the Head of the Office reporting to WHO/EURO.

Article 2

Activities

1. The Venice Office shall, within its field of competence, help the Member States at national, sub-national and local level in implementing the health investment strategies which places the promotion of health at the centre of human, social and economic development, in line with the European health policies, Health for All, and the European Health Policy framework "Health 2020".

2. In operational terms, besides health information and education programmes, the Venice Office shall perform two major functions:

(a) The monitoring, review and systematization of the increasing new research findings on the determinants (social and economic) of population health.

(b) The provision of services, technical assistance to, and cooperation with, Member States to enhance their capacity (at national and sub-national level) to act upon the evidence of the social and economic determinants of health within the framework of Health2020. This will better enable Member States to invest for health and position the promotion of health at the centre of their development agenda.
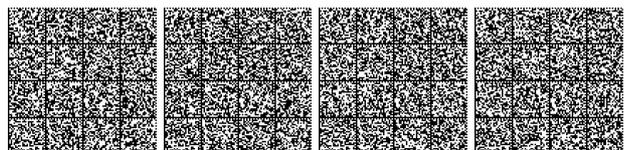
The main areas of work and activities to be carried out by the Venice Office will be in line with the component of the Programme Budget allocated to the European Region. With respect to 2012-13 biennium, the main areas of work and activities have been summarized in Annex I and Annex II to the present memorandum.

3. The activities of the Venice Office will integrate the health promotion activities related to the determinants of health of WHO/EURO in line with the "Health 2020" strategy. The WHO information system will be used to support the activities of the Venice Office as necessary.

Article 3

Premises

1. The Office shall be located in the building currently provided for by the Veneto Region, whose costs are established in the lease contract of 24.02.2012, registered in Venice on 28.02.2012 (n. 1215 - Atti Privati), without any additional cost to be charged to the Region.

2. The WHO flag and emblem shall be used in accordance with the World Health Organization Flag Code and Regulations, resolutions and practices.

3. If it is agreed between the Veneto Region and WHO/EURO that the Venice Office shall be relocated within the Veneto Region, the obligations of the Veneto Region set out in this article shall continue in respect of the new location whose costs, for the Veneto Region, shall not exceed the costs established in paragraph 1 of in this article. In case of relocation, the Veneto Region shall not be responsible for any expenses associated with such relocation. The present Agreement will be considered null and void in case of relocation outside the Veneto Region.

Article 4

Contribution of the Ministry of Health of the Republic of Italy and of the Veneto Region

1. In addition to its obligations under Article 3.1, the Veneto Region shall provide to WHO/EURO an annual contribution of 300 000 EUR€. The Ministry of Health shall provide to WHO/EURO an annual contribution of 600 000 EUR€. The contributions referred to in this paragraph shall be used exclusively to cover the costs of personnel employed in the Venice Office, operational programme costs as well as operational activities.

2. The funds in EUR€ shall be transferred in two annual shares, of which the first in January and the second no later than the 30 June of each year to a designated bank account of WHO. WHO/EURO will instruct the Veneto Region and the Ministry of Health as to the bank account details.

Article 5

Personnel

1. All staff of the Venice Office, including any staff seconded to it, shall be staff members of WHO, shall be subject to the Staff Regulations and Rules of WHO, shall have the status, rights of WHO staff and be WHO officials for the purpose of the application of immunities and privileges accorded for the free exercise of their function. The recruitment and management of the staff of the Venice Office shall be in accordance with WHO's regulations, rules and procedures.
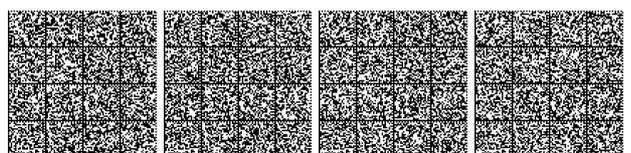
2. Within the terms of this Memorandum of Agreement, the staff of the office shall be subject to recruitment in accordance with WHO regulations, rules and procedures. The duration of appointments, and the duration of any extension of appointments, shall be determined in accordance with WHO rules, and shall be contingent upon the assurance of sufficient funds.

3. Additional personnel may be seconded to the Venice Office from the Veneto Region, other Italian Regions and Institutions, the Government of the Republic of Italy, or any WHO Member State, international organization or any other organization subject to an agreement concluded with WHO. Such seconded staff may be in the professional or general service category.

4. Fellows, associate professional officers and interns may also be assigned to the Venice Office.

5. Exchange of personnel (professional and general service staff) between WHO/EURO and the Venice Office may take place according to needs and subject to WHO rules, at no additional cost to the Ministry of Health and the Veneto Region.

Article 6

Contribution of WHO/EURO

1. WHO/EURO shall maintain a separate account for the contributions transferred for the Venice Office, showing all receipts and expenditures of the Venice Office, in accordance with the financial rules, regulations and practices of WHO. Any interest accruing on the funds shall be calculated and credited according to the financial rules, regulations and practices of WHO.

2. All financial records shall be expressed in US dollars. Income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the United Nations rate of exchange applicable on the dates of such transactions.

3. WHO/EURO shall guarantee that the financial transactions relating to funds will be:

   a. recorded in a comprehensive internal control procedure based on the regulation, rules and practices applicable in WHO.
   b. carried out in strict accordance with the financial regulations, rules and practices currently applicable in WHO.

4. The administrative financial management of expenditures related to the Venice Office is subject to the internal and external audit and to the financial regulations, rules and practices applicable in WHO.

5. WHO/EURO shall endeavour to secure supplementary funding for the work of the Venice Office from sources other than the Ministry of Health and the Veneto Region, with a view to substantially increase the total budget for all costs including operational programme costs and operational activities[1].

6. Within the operation of the Venice Office, WHO/EURO shall give full and thorough consideration to proposals by the Ministry of Health and the Veneto Region for technical assistance and cooperation activities to be implemented in Italy falling within the mandate of the Venice Office. The Venice Office will offer opportunities for close cooperation with all Member States of WHO/EURO including the host country.

[1] Progress in this respect is in hand with a pledge from the Republic of San Marino for 250.000 EUR already received by WHO/EURO
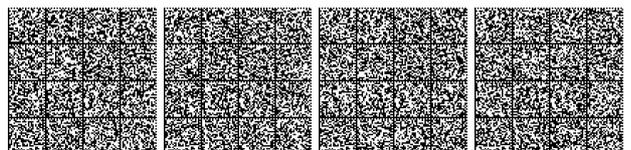
Article 7

Collaboration between the Venice Office and Italian Institutions

1. In the framework of the bilateral cooperation between Italy and WHO/EURO, the Ministry of Health of the Republic of Italy shall explore most effective opportunities to involve the Venice Office in activities promoted at sub-national, national and international level by the Ministry in line with the Italian National Health Plan and in conformity with the mandate of the Venice Office as stipulated in Article 2 of the present Memorandum. Moreover, the Ministry of Health and the Veneto Region shall explore any other possible collaboration between the Venice Office and Technical and Scientific Institutions of the National Health Service and other relevant institutions in their areas of competence.

Article 8

Privileges and Immunities

1. The Venice Office, its operation, as well as its premises, property, funds, assets, archives, communications and staff, shall be subject to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies and Annex VII thereto, adopted by the First World Health Assembly of WHO on 17 July 1948 (hereinafter referred to as "the Convention"), to which Italy has acceded on 30 August 1985 with respect to WHO.

Article 9

Workplan

1. The present Memorandum of Agreement shall include a detailed work plan covering the first biennium of activities within the time-span covered by the agreement as well as a forecast of the main areas of activities for the period covered by this agreement as set in Annex I and Annex II. The work plan of the Office shall be in accordance with the biennial planning cycle of WHO.

Article 10

Evaluation of the Work of the Venice Office

1. An evaluation of the activities of the Venice Office shall be carried out every two years on the basis of reports presented to the WHO/EURO Regional Office according to WHO procedures. In addition to the biennial report of the activities of the Venice Office, yearly progress reports shall be produced in accordance with WHO/EURO guidelines. These will be also discussed at the annual meetings of the Venice Office Liaison Board.

Article 11

Final Provisions

1. The present Memorandum of Agreement shall enter into force the 1st of June 2013, subject to the last notification by the Parties of the completion of the necessary formalities foreseen by the respective legislation or regulations of either party, including parliamentary ratification.

2. The effective implementation of the present agreement is subject to the adoption by the Veneto Region of the necessary administrative acts related to its financial commitments under Articles 3 and 4.

3. The present Memorandum of Agreement shall remain in force for 5 years from the date of its entry into force. It shall be renewable for further 5 year periods on the basis of agreement between WHO/EURO, the Ministry of Health and the Veneto Region and of an evaluation by the Liaison Board after 4 years.

4. Each of the parties shall have the right to terminate the Agreement at any time given six- months notice in writing, after which all obligation assumed by the parties and all the activities shall cease. Upon final closing of all financial obligations with respect to the Venice Office and its staff, WHO shall provide a financial report on expenditures and any surplus of funds held by it for the Office. Any such surplus of funds shall be returned to the Government of the Republic of Italy or the Veneto Region, as the case may be, within six months from the date of the end of the agreement.

5. Any amendment to the present Memorandum of Agreement shall be effected by mutual agreement of the Parties through a written document affirming to be an amendment of this Memorandum.

6. Any notice or request required or permitted to be given or made under the present Memorandum of Agreement shall be in writing.

7. At the request of WHO or the Government of the Republic of Italy, consultations shall take place with reference to the implementation, modification or revision of this Memorandum of Agreement.

8. Any dispute relating to the interpretation or application of this Memorandum of Agreement shall, unless amicably settled, be subject to conciliation. In the event of failure of the latter, the dispute shall be settled by arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the modalities to be agreed upon by the Parties or, in the absence of agreement, with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on international Trade Law in effect at the date of signature of this Memorandum. The Parties shall accept the arbitration award as final.

The undersigned, duly appointed representatives of the Government of the Republic of Italy and the World Health Organization respectively have, on behalf of the Parties, signed the present Memorandum of Agreement in ROME........ on 23/11/2012. in two originals, each in Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

Minister of Health of Italy
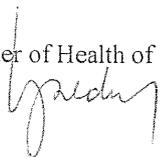
Date:

Regional Director, WHO Regional Office for Europe
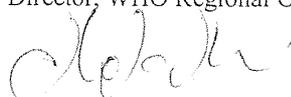
Date:

President of the Veneto Region

Date:

ANNEX I

Main areas of activities of the Venice Office

The main areas of activities aim to provide support to decision makers such as senior government officials (at national, regional and local levels) and to political authorities, with particular regard to the social and economic determinants of health and the reduction of health inequities. These are:

- *Organizational development:* the implementation of "Health 2020" will require innovation in health systems and health policy, modernization of public health intervention and infrastructure, and the creation of incentives and know-how for intersectoral cooperation. The Venice Office will support countries in need and advice to governmental authorities at national, regional and local level to act upon the new research findings in the area of health determinants and to implement Health 2020 values, objectives and principles, including but not limited to, Health Equity in All Policies and Life-cycle- and Whole of Government approaches to include them in relevant-programmes and country practices;

- *Manpower development:* the implementation of "Health 2020" requires the development of appropriate know-how and the utilization of human resources within the health sectors and cross-government with updated knowledge and skills. Thus, in the domain of its area of expertise the Venice Office will cooperate with Member States for the organization, deployment and sustainment of training programmes for experts in the field of public health, social and economic development, nationally, sub-nationally and European-wide;

- *Study and monitoring:* in the time-span covered by this renewal, the Venice Office will particular focus on supporting and increasing the capacity of countries with low capacity in research and monitoring to collect, analyze and utilize data related to social and economic determinants of health and related health inequities. The increased capacity of countries to produce periodic national and sub-national reports of trends in health inequities and the identification of their causes will be the main product of this activity;

- *Advocacy:* to organize top level fora for policy makers and planners on health promotion and find ways to address the social and economic determinants of health as well as tackle health inequities;

- *Policy support:* to provide operational tools and advice when requested by governments and Parliaments of the Member States and/or their Regions, studies and analyses of relevant situations to promote optimal investments for health in line with H2020 goals, values and principles;

- *Partnership development:* to foster partnerships between Member States to share knowledge, facilitate know-how development and information exchange in the technical areas covered by the Venice Office;

- *Fieldwork:* to support Member States in their efforts to develop, test and apply new tools for building programmes and policies aiming at strengthening the health ability of individuals throughout their life cycle (particularly in the present time of rapid social and economic change and difficulties) and strengthen health systems in addressing challenges of vulnerability and inequities.
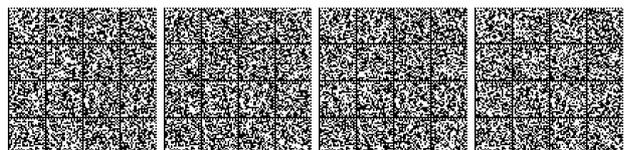
Annex II

Action Plan of Activities in biennium 2013-2014

This annex describes the key role of the Venice Office in supporting countries in the implementation of Health 2020 nationally and sub-nationally.

The annex also describes the main areas of work that will be undertaken and delivered in Italy in cooperation with the Ministry of Health. It covers actions planned for the first biennium of the five-year renewal period, 2013-2014.

1. Role of the Venice Office in the implementation of Health 2020 and support to countries in need

Since its official opening in 2003, and in line with the original memorandum of Agreement between WHO Europe and the Italian Government, the WHO European Office for Investment for Health and Development (Venice Office) has supported European countries and institutions in increasing their capacity to address the social and economic determinants of health and tackle health inequities. This has included technical assistance delivered in over 30 individual countries, major inter-country initiatives and technical consultations (described in the Venice Office's biennial reports) and over 60 scientific publications and reports.

It has been recognized by several sources that the work of the Venice Office has allowed the whole area of the social determinants of health to take centre stage in the policy agenda of many countries, nationally and sub-nationally.

The Venice Office has also played a key role globally with its contribution to the WHO Commission on the Social Determinants of Health, which published its report in 2008 and had a major impact on WHA Resolution WHA62.14 on reducing health inequities through action on social determinants in 2009. More recently, it has provided the European input into the proceedings that led to the adoption of the Rio Political Declaration on the social determinants of health in 2011. In advancing the domain of the social determinants of health and the policy priority to reduce socially-caused health inequities, the Venice Office has also provided technical assistance to Member States

during their EU presidencies (including UK, 2005; Slovenia 2008; Spain 2010; and Poland 2011).[1]

Furthermore, the Venice Office is playing a strong role in supporting the health and equity dimensions of European and global frameworks and the implementation of WHO governing body resolutions. These include the Decade of Roma Inclusion and the EU Framework on National Roma Integration Strategies, Resolution RC/52/R7 on poverty and health, Resolution WHA 61.17 on migration and health, and the Millennium Development Goals.

With the adoption of the new policy framework known as "Health 2020" (H2020), the key areas of work of the Venice Office have become even more relevant. The mission of the Venice Office as stated above is to support countries in the implementation of Health 2020 by strengthening their capacities to address the determinants of health and tackle health inequities.

The Venice Office therefore plays a crucial role in implementing the two strategic objectives set out in H2020, specifically:

- Improving health for all and reducing health inequalities;
- Improving governance for health.

1.1 Increased support to countries within the Health 2020 framework

The renewal of the Venice Office's mandate makes it possible to ensure that vitally needed and tried and tested technical resources are in place to support the values and goals of improving European solidarity through action on the social determinants of health and reduction of health inequities. This is particularly essential at the present time, as many of the 53 Member States of the European Region of the WHO face serious challenges with the emergence of new forms of poverty and related health risks coupled with persistent or widening gaps in health at the local, regional and national levels.

As indicated in Health 2020, addressing these challenges requires adequate capacity, institutional arrangements and know-how capable of implementing effective policies, services and programmes both within health sectors and across government departments. The activities and cooperation developed through the Venice Office are designed to move forward the Health 2020 goals of equity and solidarity in health for all.

A recent review of successes and failures in addressing the social determinants of health carried out by the Venice Office found significant capacity gaps among European

[1] EU Presidency Themes: a) UK 2005. Tackling Health Inequalities b) Slovenia 2008. Cross Sectoral Policies for Diet and Physical Activity c) Spain 2010. Moving forward Equity in Health – Monitoring Social Determinants of Health and the Reduction of Health Inequalities d) Poland 2011. Closing Health Gaps within the European Union..

lower income country groups to improve capacity to implement public health programmes that deliver more equitable outcomes by addressing social determinants and making health systems more equity-focused. This goes beyond ensuring equity of access to embrace also equity in treatment and service provision through to equity in health impacts and outcomes.

The evidence about the nature and extent of inequalities in priority public health conditions (PPHC) such as TB, CVD, tobacco and alcohol use, sexual and reproductive health including causal pathways and key social determinants has grown in the past 10 years. The Venice Office has contributed to the development of a global knowledge network to provide know-how to improve the outcome of 14 selected priority public health services or programmes. The findings indicate that there is ample opportunity for improving the focus in social determinants of health in the design and delivery of PPHC programmes so as to improve health equity.[3] The Venice Office is working with requesting countries to implement these findings in order to better integrate social determinants and gender into public health programmes and strengthen health systems for improved health equity. This includes technical assistance to Member States to develop inequalities profiles on obesity, alcohol and or tobacco use, and integrating an equity focus into health systems performance assessment. Some of the items requested are outlined in Table 1 below.

The Venice Office coordinates a similar evidence review within the WHO European Region. The review looks specifically at interventions to tackle inequalities in CVD, TB and alcohol, given their contribution to disease and mortality within the European region. The key findings of this work have led to a number of conclusions, which will be transferred into specific recommendations and policy guidance during the first year (2013) of the Venice Office renewal period. Key areas covered by the policy guidance focus on strengthening health systems in order to tackle health inequalities. This has two dimensions: (a) guidance to ensure that the health sector does not make inequalities worse, which includes ensuring better intrasectoral working within the health system, across levels of care and also between priority public health programmes and the system; and (b) guidance to improve and accelerate collaboration with sectors other than health for upstream action on the social determinants of health (e.g. social protection interventions for TB control). The Venice Office provides services to countries requesting support to utilize such policy guidance within their processes of reforms and/or development of specific interventions and programmes.

- ***Strengthening Multisectoral Policies and Approaches to Health, including Increasing the Leadership Role of Ministries of Health in Delivering Equity in Health in All Policies***

Addressing many social determinants of health and health inequities such as housing, education, employment, gender and ethnicity, involves engagement of sectors in addition to those working within the health community. The Venice Office supports Ministries of

[3] http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563970_eng.pdf

Health and Governments in cross sectoral analysis of policies and investments that impact on health and health inequities. The support provided is used to engage different sectors and stakeholders in dialogue on the best options to strengthen the coherence of government policies to redress current patterns and magnitude of health inequities across the whole population. Country products include new cross sectoral models of working for health and strengthened policy design and delivery models to address underlying social determinants of health inequities.

A related area of work requested by several Member States is to support efforts in advocating for the inclusion of health and health equity as key objectives in national and regional development plans. Demand arises from countries wishing to position health as an important resource for development and use measures of health equity as markers of fair and sustainable growth. The importance of this has been highlighted by Member States concerned about the impact of austerity measures on public policies and worries about challenges to traditional European values of solidarity[4]. This is an area of work where the Venice Office has been providing technical assistance to Member States for many years under its programme of *Investment for Health and Development.* Country products can include parliamentary sessions to build political commitment to health equity, supporting economic analysis of social determinants, using findings to integrate health and equity goals into development plans and investment frameworks, providing guidance on strengthening laws and introducing accountability mechanisms for social determinants of health and equity. It is anticipated that there will be an increase in country requests for support in this area during the period of economic hardship now facing European Member States.

- ***Strengthening Participatory Approaches to Improving Health and Reducing Health Inequities***

People's health chances are closely linked to the conditions in which they are born, grow, work and age. Acting on these social and economic conditions is at the heart of a social determinants approach to improving health. Engaging people in improving living and working conditions through participatory approaches in partnership with statutory and third sector organizations increases the impact and sustainability of interventions to address social determinants of health and inequities.[5] Such engagement contributes to strengthening individual and community capacity and resilience. Resilient communities respond proactively to new or adverse situations, prepare for economic, social and environmental change and deal better with crisis and hardship. In view of rapidly changing environments and their impact on daily living and working conditions many countries are recognizing the need to strengthen models of participation in the way health and public policies and services are designed, delivered and reviewed. The Venice Office is responding to this need by supporting countries in applying evidence and testing new

---

[4] Stuckler D. Basu S. McKee M. Budget crises. health. and social welfare programs. BMJ 2010; 340:c3311

[5] - CSDH. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization. 2008.

- Living well across communities: prioritizing well-being to reduce inequalities. NHS North West. Manchester. NHS NW. 2010.
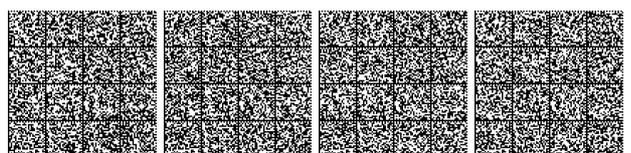
Member States in these areas.[2] Demand for support in strengthening policy and governance of social determinants of health and reduction of health inequities, always high, is actually increasing at the present time. This is reflected in the number and type of requests for technical assistance from Member States. For the period 2012-2013 there have so far been requests from 23 WHO European Member States for direct in-country support. Moreover, the Venice Office also provides technical assistance and capacity building at a sub-regional level and multi-country support. These activities will potentially involve an additional 11 WHO European Member States, coming to a total of 33 countries.

At the same time as Europe faces growing inequities in health there is increasing concern about rising health care costs and the sustainability of public services linked to the implementation of austerity measures, a drive for more efficient use of public resources and a focus on economic growth and recovery. The recent effects of the economic downturn in western, central and eastern Europe and the ongoing challenges of countries in the Balkans, Caucus and central Asia are associated with a heightened risk of poor health, much of it stemming from the adverse impact of factors such as barriers to access of quality health services including prevention and health promotion, poor housing, rising unemployment and inadequate social protection measures.. All these are major social determinants of health which impact differentially on populations, resulting in inequities in the opportunity to be healthy and in increasing risks of poor health and premature death.

The Venice Office has developed a range of tools, services and partnerships to support countries in directly reviewing and strengthening public policy responses and institutional capacities to act on the underlying social determinants of health and health inequities. Key action areas of the Venice Office's work in response to the needs of Member States include:

- ***Strengthening the Equity Impact of Public Health Programmes and Health Systems***

Containing health care costs is currently a key priority for governments and ministries of health across all European Member States. A growing body of studies on the economics of disease prevention show how health costs can be contained – but only if they also address health inequalities across the social gradient and support those most at risk of factors leading to poor health. At present, in many European countries, governments spend only a small fraction of health budgets on disease prevention and health promotion and do not systematically address inequalities. Social and technological advances provide important new opportunities to achieve health benefits, as do efforts to protect and improve the impact of universal policies for health and social protection. As a result, there has been a significant increase in calls from Member States from higher middle and

[2] Harrison, D., Ziglio, E, Burns, H and Brown, C. (2012) Report of the Task Group on Governance and Delivery Mechanisms. Venice: European Office for Investment for Health and Development. WHO Regional Office for Europe. (to be published later in 2012)
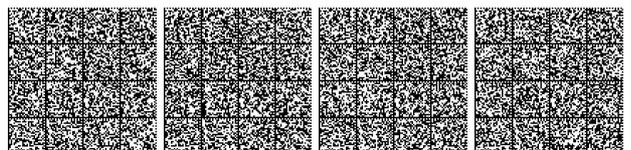
approaches which strengthen community engagement and build local assets for health and development. Further analysis and support in integrating these approaches into mainstream practice is also a main output of this area of the Venice Office's work with Member States.

- *Decision Support Tools and Promising Practices*

Reducing inequities is recognised to be a highly complex undertaking. There is increasing demand from Member States for know-how and solutions that work in practice. In order to meet this need from countries, the Venice Office undertakes regular rapid reviews of evidence and promising practice in addressing the social determinants of health and reduction of health inequities. Products include thematic policy briefs, cross country synthesis reports, web-based tools and guidance materials. These serve as decision-support instruments for Member States to aid option appraisal and refinement of approaches to improve equity in health for all.

1.2 Specific requests for support from countries to be delivered in 2013–14

During the first biennium of the renewal period, the Venice Office will provide the support through specific technical assistance to the countries listed in Table 1. These countries have already requested technical assistance through formal processes including Biennial Collaborative Agreements (BCAs) and other types of cooperation.

Table 1. – Countries in Need – Services of Technical Assistance to be delivered by the Venice Office in its first biennium of renewal as part of formalised BCAs and other agreements.

Country	Type of request made	Planned Outcome
Albania	• Capacity building programme to implement "whole of government" approaches as indicated in Health 2020 with focus on health promotion for vulnerable segments of the Albanian population and reduction of health inequities	• Increased capacity of key personnel in health ministry and institutions to advocate for health equity across government departments
Bosnia & Herzegovina	• Targeted capacity building programme to enable development of health inequalities profile for BIH to better inform and align policy development consistent with principles of Health 2020 • Delivery of special training to selected personnel in health ministry and institutions to implement whole of government and society approaches to the promotion of health and reduction of health inequities in line with Health 2020.	• Health inequalities profile using tracer conditions such as TB and or CVD. • Meet the target of National Policy Commitments to the Banja Luca Declaration on Equity in Health in All Policies.

Bulgaria	• Develop a programme to strengthen know-how in implementing whole of government approaches targeted to selected personnel in health ministry and other national institutions with focus on the reduction of health inequities in line with Health 2020. • Support in multi-country activities on Roma health (focusing on MDGs 4 and 5 in the context of the Roma Decade and EU work on Roma inclusion)	• Increased skills and know-how of country national human resources to develop and sustain practices for whole of government approaches to the promotion of health and reduction of health inequities • Resource package and training on integrating Roma and equity concerns across policies and programmes for progress in MDG 4 and 5
Croatia	• Capacity Building Programme to implement whole of government and society approaches to the promotion of health equity, including exchange of promising practices and innovations in policy formulation	• Meet the target of the National Policy Commitments to the Banja Luca Declaration on equity in Health in All Policies
Czech Republic	• .Support to mainstream a social determinants of health approach into health systems strengthening and overall health and development agendas	• Normative guidance on incorporating a gender, human rights and equity focus into health systems, public health programmes and development agendas.
Estonia	• Support to develop a comprehensive approach (indicators, process and methods) for monitoring social determinants and health equity in the Estonian National Health Plan over the longer term.	• Agreement on minimum set of indicators for monitoring health equity as part of the Estonian National Health Plan.
Hungary	• Support the development of a National Health Plan based on multisectoral collaboration to accelerate progress towards achieving health and health equity on country specific base. • Support to design and deliver a programme for systematic use of disaggregated data and diverse methods and approaches	• Increased capacity of human resources within the health ministry and related institutions for data collection, analysis and utilization of health inequities data to be used to inform National Health Plan and other relevant policy development in the country. • Governance appraisal - Appraisal of policies and governance options for addressing social determinants of health and health equity
Lithuania	• Support to the process of development of National Health Plan 2020 - focus to address social determinants of health and increase cross sectoral action for health • Review of governance capacity to address social determinants of health	• National Health Plan adopted by parliament and health equity agreed as one objective of the National Development Plan – *Lithuania 2030.* • *Roadmap* and medium term capacity building in strengthening cross sectoral governance of social determinants

Montenegro	• Increase governance capacity and resources to address social determinants of health as part of commitment to sustainable development and social justice	• Common UN Agency and Government Platform to address social determinants of health and reduce inequities in risk and consequences of NCDs. • Agreed roadmap plan for mainstreaming the social determinants of health approaches in NCD policies and programmes for short and medium term action • Publication of report on governance capacity and options for strengthening institutional mechanisms for better impact on social determinants of health and inequities in NCDs.
Moldova	• Capacity Building Programme to strengthen know-how and skills to implement whole of government and society approaches to health equity.	• Meet target of National Policy Commitments to the Banja Luca Declaration on equity in Health in All Policies
Poland	• Technical assistance to analysis and reporting on health inequities. • Support to design and deliver special workshop for Polish national and subnational policy-makers on evidence and promising practices on implementation of intersectoral policies to promote health and reduce health inequities in line with Health 2020	• Ministry of Health National Report and District Authority analysis of social determinants of health in Poland • Increased institutional and human resource capacity in pooling resources to address priority social determinants of health and health inequities in polish districts
Portugal	• Targeted capacity building to integrate a social determinants and equity focus into policy assessment processes such as Health Impact Assessment, with a particular focus on assessing the equity impact of austerity measures	• 3 completed equity focused assessments of austerity measures and an agreed approach to support the next steps for integrating an equity focus into policy processes in the country
Romania	• Capacity Building Programme to strengthen know-how and skills to implement whole of government and society approaches for health equity in line with H2020 and the 2011 Banja Luka Pledge	• Meet target for National Policy Commitments to the Banja Luca Declaration on equity in Health in All Policies
Serbia	• Support to sustain commitment and capacities to integrate health and equity into national growth and development plans • Support to strengthen cross-sectional policies and governance capacity to act on the underlying determinants of vulnerability to poor health	• Roadmap for governing to reduce vulnerability to poor health through action on social determinants • Parliamentary Seminar on health equity as a resource for sustainable and fair economic and human development

Slovenia	• Support to develop common equity goals across sectors • Support to strengthen monitoring and analysis of Health Equity and social determinants	• Joint sectoral review of policy impacts on reducing determinants of social vulnerability • 2 national reports on policy responses to equity in health among i) women, and ii) children and young people
Slovakia	• Support to increase the capacity of national and sub-national human resources to perform equity-focused Health Impact Assessment (HIA) to enable common standards for Regional Public Health Institutes in monitoring social determinants and related health inequities.	• Agreement of common standards developed for monitoring social determinants of health and health inequities in the country nationally and sub-nationally.
Spain	• Support to design and deliver a training package supporting MDG progress for the Roma population, in the context of the decade on Roma inclusion and EU work on Roma	• Normative guidance on incorporating a gender, human rights and equity focus into health system, public health programmes and development agendas
Tajikistan	• Technical assistance to integrate equity, gender and other social determinants into key policy and programme documents as part of the comprehensive health reform strategy for the country. The requested technical assistance builds on existing national action plans (e.g. the Food and Nutrition Action Plan) as part of the process leading to a Comprehensive Health Strategy (CHS)	• Development of a checklist on "how to undertake integration of social determinants and equity focus" in agreed action plans as part the country process for CHS
Turkey	• Technical assistance to undertake a study on the social determinants of health and their distribution to inform development of the national health plan consistent with Health 2020 principles and framework	• Completion of study on the social determinants of health (including gender) and their distribution to inform development of the national health plan in Turkey
Ukraine	• Tailored training programme together with technical assistance to develop a draft health inequalities profile for Ukraine to better inform policy development, implementation and monitoring of social determinants of health and related health inequities	• Health inequalities national profile
TfYR Macedonia	Capacity Building Programme to strengthen know-how and skills to implement whole of government and society approaches to social determinants of health and health equity in line with Health 2020 and the country commitment to the 2011 Banja Luka Pledge	• Meet target for National Policy Commitments to the Banja Luca Declaration on equity in Health in All Policies

1.3 Inter-country work

In addition to specific country work outlined in the previous section, the activities of the Venice Office in 2013-14 will include substantial inter-country activities. The two most relevant are outlined below.

Enlarging and managing WHO Regions of Health

The implementation of Health 2020 will require both national and sub-national action. In many European Member States the management of health systems and a wide range of health-related policy action has become a matter of sub-national jurisdiction. Hence, local and regional actions are crucial for the policy consistency needed in Health 2020 implementation in countries. The Venice Office has been given the task of coordinating, managing and enlarging the WHO Regions for Health Network with the aim of developing and testing specific know-how to address the social determinants of health and tackle health inequities at sub-national levels of policy-making. In 2013-2014 a substantial enlargement of RHN is planned.

It should be noted that Veneto and Tuscany already take a leadership role in the RHN. The Province of Trento, Emilia Romagna and Sicily are also cooperating with the RHN.

Multi-country learning for tackling health inequities

To address the complex area of social determinants of health and reduce the health divide within and among countries, Member States are requesting Venice Office assistance in capacity building which supports know-how and solutions generation in tackling common problems and improving practice. The Venice Office is therefore in the process of developing a multi-country capacity building partnership on the social determinants of health. This new initiative will directly support implementation of Health 2020 by organizing structured learning exchanges between countries to address the social determinants of health and reduce inequities
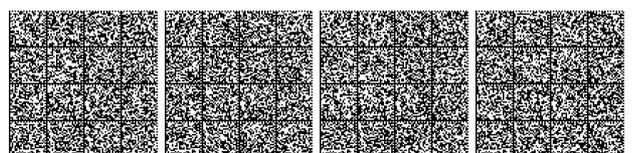
2. Main Action for Italy in Cooperation with the Italian Ministry of Health and the Italian Regions

In addition to the European-wide work implemented by the Venice Office within the framework of Health 2020, the renewal of the Venice Office provides unique opportunities for activities, services and impact in the host country Italy and its regions, cities and institutions. Of course all the services and areas of technical assistance outlined in previous sections are also available to Italy. The main activities for cooperation envisaged for Italy in 2013-2014 are outlined below.

2.1 Technical Assistance and collaboration to facilitate uptake and realization of the values and goals of Health 2020

The new WHO Health 2020 provides an ideal framework for advancing cooperation and profiling/promoting how Italy is working to meet the public health challenges of the future, particularly in the current economic situation. Health 2020 recognizes that countries engage from a different starting-point and have different contexts and capacities. Cooperation across the European Region can accelerate the development of expertise and capacity where every country and each level of government can both learn and contribute. Among the outcomes of this cooperation is the opportunity to give international visibility to Italian experiences at national, regional and local levels.

This specific area of collaboration would include technical assistance to Italy and its regions in line with the values, goals and relevant targets of Health 2020. Furthermore, the implementation of this activity could be based on a format similar to that used in follow-up (2008-2009) to the Tallinn Charter for Health Systems. Building on the success of the Tallinn follow-up it is proposed to extend this to inform and support Italian institutions and regions in adapting, implementing and monitoring Health 2020.

Many of the 53 Member States of the European Region of the WHO, including Italy, face serious challenges with persistent or widening gaps in health at all levels, and the need to fund and deliver public services in ways that are equitable and sustainable.

The proposed activities will provide Italy and its regions with the opportunity to work together to exchange information and promising even innovative practices in meeting these challenges, and to enrich human and institutional capacity in line with the overall policy framework of Health 2020. Key products would include:

- establishing an inter-regional network for knowledge exchange – both formal and informal;
- a website to serve as a forum for exchange of promising practices and dissemination;
- a consultation/policy dialogue between policy makers in Italy and its regions about how to respond proactively to new and or adverse situations, prepare for economic
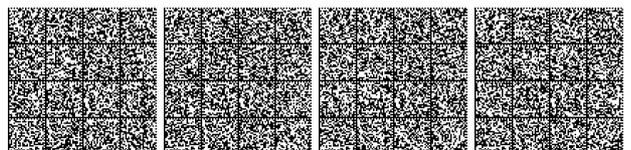
and social change and deal better with crisis and hardship. In particular how to implement required changes in response to the current financial situation while minimising the impact on vulnerable groups in the Italian population; and
- a web-based resource of detailed examples of promising practices from Italy identified and developed following the consultation/policy dialogue.

In addition, the Venice Office could facilitate knowledge exchange with countries in similar situations – separately or as part of one or more of the above products.

With this activity, Italy could consider itself to be one of the high-income pilot countries to implement Health 2020.

2.2 Development of a two-year WHO/Ministry of Health Special Programme on Assets for Health in the area of health promotion and reduction of health inequities

The programme would be for selected personnel involved mainly in policy-making and public health service delivery at regional and local level. It is meant to introduce a new approach to health and to develop leadership and innovation in public health and will be specifically focused to allow this target group to:

- introduce new ground-breaking practices in public health – specifically the "Assets for Health" approach to designing public health programmes and policy-making
- increase their understanding on both the challenges and new national, regional and local opportunities to promote the health of the population, protect and improve the health of the most vulnerable groups and monitor and reduce health inequities caused by social, environmental and economic factors;
- expand their knowledge on legislative, organizational and managerial practices currently utilized in European countries in meeting health promotion and health inequities reduction targets; and
- use effective tools and methodologies to assess and strengthen current and future plans in this domain (e.g. regional and local health plans)

This is an area where a growing need has been expressed by Italian health authorities at national level and, increasingly, at regional and even local health service level. This programme is therefore designed to provide a systematic and sustainable response to these requests.

Since its establishment the Venice Office has been invited to over 100 events in Italy where the need of up-to-date knowledge on best practice and know-how for effective health promotion interventions has been very evident particularly from Italian regions and their local public health delivery structures. With this programme, the Venice Office can help Italy to fill a clear gap as the opportunity to support and train personnel in the
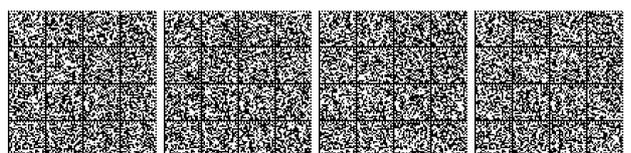
modern methods of health promotion, practices to reduce health inequities and protect the health of vulnerable population are very uneven in the country. It will examine not only the problems and how to address them, but examine the assets or positive elements in order to capitalize on these salutogenic assets. In this way, we recognize also what the Italian regions are "doing right" with the aim to safeguard and strengthen these assets and to help other regions to employ them as well.

This is, therefore, an opportune moment to address needs at the various levels in the regionalized structure of the Italian health systems in a systematic manner with coordination of the National Ministry of Health and the active engagement of the Italian Regions.

A growing body of studies on the economics of health promotion and disease prevention show how health costs can be contained – but only if they also address health inequalities and support the most vulnerable people. Realizing these benefits through strengthening health promotion efforts requires a more flexible, multi-skilled and team oriented workforce at the heart of a health system. It implies a new working culture that fosters new forms of cooperation between professionals in public health and health care as well as between health and social service professionals.

This proposed 2 year programme could be positioned as a strong and concrete national and regional follow up of the training that the Italian Ministry of Health has requested the Venice Office to deliver within its forthcoming national conference on "Gaining Health" (Venice, 21-22 June 2012). While the latter is only open to 2 representatives of each of the 20 Italian Regions, this proposed activity will enable a much more in-depth and extended participation.

In order to sustain progress in this area it is vital to have a critical mass of people with the right skills and properly deployed in the decentralized structure of the Italian health system. It is therefore proposed that through the coordination of the National Ministry of Health, about 12 selected professionals from the highly populated Italian regions and 6 from the smaller regions could form a strong critical mass of 200 professionals that can guarantee sustainable action in this much requested area of work.

As the proposed programme covers a 2-year period, this will allow its delivery in well-defined phases. Each phase will be defined by technical issues, or set of related issues if relevant. In addition, each phase will provide capacity building for a distinct sub-set of regions which will be grouped according to their common needs, issues and concerns. Each phase will consist of a capacity building programme of an expected length of 50 working hours – the details of which will be developed at a later stage by the below-mentioned Task Force.

It is proposed that the Ministry of Health and the Venice Office will set up a Task Force to develop, implement, monitor and evaluate the Programme.
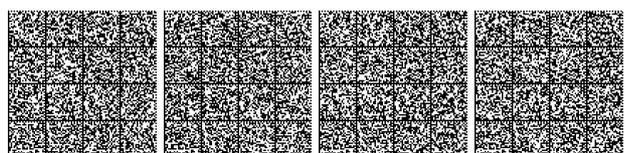
2.3 Additional value and benefits to Italy from hosting the Venice Office

Hosting of the Venice office brings additional value to Italy. These stem from the increased accessibility to expert resources and support of the Venice Office to advance local and national health improvement agendas. Examples of specific benefits include:

- *Organization of technical briefings.* The Venice Office can organize briefings on a regular basis on priority topics for Italy. Depending on the selected topic the target audience can include national and regional health personnel, politicians and health managers.
- *Prompt advice to requests from Italian authorities.* The Venice Office can provide timely responses on best practice and evidence to support reforms and programme development on health improvement. This may include also consultations on health and equity.
- *Technical and scientific support for national and regional conferences.* The Venice Office is increasingly invited to provide input and scientific support to national and sub national conferences on public health issues. This work can become a more formal part of the presence of this WHO Office in Italy in coordination with the Ministry of Health and other Italian institutions.
- *Advice and guidance on tackling social inequities.* This may include, but it is not limited to, support to preparation of regional and local social inequity analyses and reports.
- *Support for Masters Degrees sponsored by national and regional institutions.* This support is already been given to two Masters sponsored by the Veneto Region. Such support can be extended to other national or regional institutions that finance Masters programmes or other innovative specializations of national and international relevance on the areas dealt with by the Venice Office.
- *Increased opportunities for the engagement of Italian institutions with international partners.* The Venice Office can provide advice and brokerage role with international medical, public health and research institutions of interest for Italy in its pursuit of values and goals as highlighted in Health 2020. This would also support further strengthening of capacity of Italian institutions and increase their resource mobilization potential in the medium term.
- *Strengthen Human Resource Capacity.* Development of young Italian professionals through short and longer term internships and work placements in the Venice Office. These can be further enhanced through Venice Office facilitated mentorship and brokering of learning exchanges with other European an international partners/institutions.
- *Giving visibility to the work of Italy.* The Venice Office can provide visibility by promoting promising practices from Italy in European and International fora.
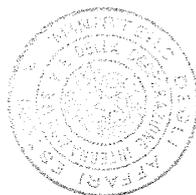
D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2796):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo RENZI e dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Paolo GENTILONI SILVERI (Governo Renzi-I) in data 23 dicembre 2014.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 5 febbraio 2015 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), V (bilancio), XI (lavoro), XII (aff. sociali), questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 marzo 2015, 22 aprile 2015.

Esaminato in aula e approvato l'11 giugno 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1965):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 luglio 2015 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 5ª (bilancio), 12ª (sanità), questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 luglio 2015, 25 novembre 2015.

Esaminato in aula e approvato il 26 novembre 2015.

15G00219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 dicembre 2015.

Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, recante "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/74/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 20893 del 16 ottobre 2014, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011, avente ad oggetto «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB/SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. X/1873 del 23 maggio 2014, "Approvazione delle misure di conservazione relative al sito di importanza comunitaria (SIC) IT2010012 Brughiera del Dosso, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del DM 184/2007 e s.m.i.";

Visto il decreto dirigenziale 7 luglio 2015 - n. 5688 con la quale la Regione Lombardia ha stabilito di non accogliere l'istanza - diffida con cui la società agricola e forestale Tre Pini s.s. ha chiesto lo scorporo dell'area di proprietà e la conseguente riperimetrazione del Sito IT20010012 «Brughiera del Dosso», in quanto ha ritenuto che l'istruttoria svolta sulle condizioni della zona ha dimostrato la correttezza della perimetrazione del Sito in rapporto alla presenza degli habitat e delle specie di effettivo valore naturalistico e che lo scorporo avrebbe pregiudicato l'unitarietà e la continuità territoriale interna al SIC, compromettendone irrimediabilmente le funzioni e gli obiettivi di conservazione della Direttiva, oltre che la funzionalità complessiva della Rete Natura 2000;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione Lombardia potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 357 del 1997, alla designazione quale "Zona speciale di conservazione" del sopra citato sito di importanza comunitaria della regione biogeografica ContinentaleIT2010012 "Brughiera del Dosso";

Vista l'intesa sul presente decreto espressa con lettera a firma Presidente della giunta regionale della Lombardia Prot. n. A1.2015.0107774 del 2 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso"

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) il seguente sito insistente nel territorio della Regione Lombardia, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	1T2010012	Brughiera del Dosso	455

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica relative alla ZSC di cui al comma 1, sono quelli comunicati alla Commissione europea secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie presenti nei siti di cui all'allegato B del medesimo decreto, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. X/1873 del 23 maggio 2014, e sono immediatamente operative.

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno dell'area naturale protetta di rilievo regionale Parco della Valle del Ticino, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

3. Le misure di conservazione di cui alla deliberazione regionale richiamata al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno, all'occorrenza, essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

5. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lombardia e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Lombardia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della ZSC.
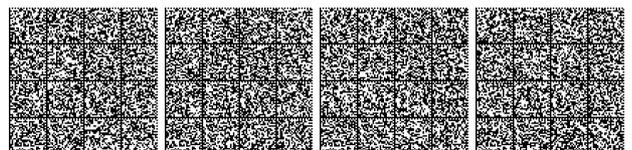
Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2015

Il Ministro: GALLETTI

15A09460

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2015.

Modifica della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto, per i quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle frazioni dei comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilendo altresì che il predetto beneficio fiscale venga meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia riscontrata l'avvenuta metanizzazione dei predetti comuni;

Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, che individua nella Tabella A, allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas protocollo n. 26723 del 26 luglio 2010, con la quale, con riferimento ai comuni elencati nella Tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, è stato individuato l'elenco dei venditori di gas naturale per ciascun comune servito;

Considerato che nel predetto elenco dei venditori di gas naturale sono presenti i comuni di: Pareto (AL), Arquata del Tronto (AP), Comunanza (AP), Monteleone di Fermo (AP), Rotella (AP), Santa Vittoria in Matenano (AP), Venarotta (AP), Acciano (AQ), Alfedena (AQ), Anversa degli Abbruzzi (AQ), Ateleta (AQ), Barete (AQ), Canistro (AQ), Cansano (AQ), Capestrano (AQ), Capistrello (AQ), Capitignano (AQ), Caporciano (AQ), Carapelle Calvisio (AQ), Carsoli (AQ), Castellafiume (AQ), Cocullo (AQ), Collelongo (AQ), Collepietro (AQ), Fagnano Alto (AQ), Fontecchio (AQ), Gagliano Aterno (AQ), Lucoli (AQ), Molina Aterno (AQ), Navelli (AQ), Ocre (AQ), Ofena (AQ), Oricola (AQ), Pereto (AQ), Poggio Picenze (AQ), Prata d'Ansidonia (AQ), Rocca di Botte (AQ), San Benedetto in Perillis (AQ), San Pio delle Camere (AQ), Sante Marie (AQ), Sant'Eusanio Forconese (AQ), Secinaro (AQ), Tagliacozzo (AQ), Tione degli Abruzzi (AQ), Tornimparte (AQ), Trasacco (AQ), Villa Santa Lucia degli Abbruzzi (AQ), Aquilonia (AV), Greci (AV), Grottolella (AV), Montaguto (AV), Montefusco (AV), Parolise (AV), Savignano Irpino (AV), Baselice (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetere in Val Fortore (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), Morcone (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molara (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Grizzana Morandi (BO), Anfo (BS), Cedegolo (BS), Vallio Terme (BS), Busso (CB), Campochiaro (CB), Castelbottaccio (CB), Colle D'Anchise (CB), Duronia (CB), Guardiaregia (CB), Limosano (CB), Montelongo (CB), Montorio nei Frentani (CB), Morrone del Sannio (CB), Pietracupa (CB), Ripabottoni (CB), Salcito (CB), San Massimo (CB), San Polo Matese (CB), Gallo Matese (CE), Letino (CE), Roccamonfina (CE), San Gregorio Matese (CE), Valle Agricola (CE), Castelguidone (CH), Civitaluparella (CH), Montazzoli (CH), Monteferrante (CH), Montelapiano (CH), Pennapiedimonte (CH), Roio del Sangro (CH), Rosello (CH), Schiavi di Abruzzo (CH), Tornareccio (CH), Torrebruna (CH), Torricella Peligna (CH), Bastia Mondovì (CN), Camerana (CN), Priero (CN), Saliceto (CN), Sorico (CO), Belsito (CS), Cellara (CS), Figline Vegliaturo (CS), Grimaldi (CS), Longobucco (CS), Parenti (CS), Paterno Calabro (CS), Scigliano (CS), Maletto (CT), Accadia (FG), Anzano di Puglia (FG), Monteleone di Puglia (FG), Motta Montecorvino (FG), Orsara di Puglia (FG), Panni (FG),

Rignano Garganico (FG), Rocchetta Sant'Antonio (FG), Sant'Agata di Puglia (FG), Volturino (FG), Atina (FR), Broccostella (FR), Campoli Appennino (FR), Gallinaro (FR), Guarcino (FR), Torre Cajetani (FR), Trevi nel Lazio (FR), Trivigliano (FR), Vicalvi (FR), Vico nel Lazio (FR), Favale di Malvaro (GE), Lorsica (GE), Acquaviva D'Isernia (IS), Bagnoli del Trigno (IS), Cantalupo nel Sannio (IS), Castel del Giudice (IS), Castelpizzuto (IS), Castelverrino (IS), Forlì del Sannio (IS), Longano (IS), Miranda (IS), Pettoranello del Molise (IS), Roccamandolfi (IS), Santa Maria del Molise (IS), Sant'Elena Sannita (IS), Cerenzia (KR), Savelli (KR), Villa Basilica (LR), Acquacanina (MC), Apiro (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC) Fiordimonte (MC), Poggio San Vicino (MC), Ussita (MC), Visso (MC), Cesarò (ME), Montalbano Elicona (ME), Santa Domenica Vittoria (ME), Accettura (MT), Gorgoglione (MT), Gangi (PA), Geraci Siculo (PA), Prizzi (PA), Corte Brugnatella (PC), Brittoli (PE), Corvara (PE), Montebello di Bertona (PE), Pietranico (PE), Sant'Eufemia a Maiella (PE), Villa Celiera (PE), Cascia (PG), Montone (PG) San Marcello Pistoiese (PT), Serra Sant'Abbondio (PU), Abriola (PZ), Acerenza (PZ), Cancellara (PZ), Castelmezzano (PZ), Fardella (PZ), Lagonegro (PZ), Latronico (PZ), Pietragalla (PZ), Pietrapertosa (PZ), Pignola (PZ), San Severino Lucano (PZ), Savoia di Lucania (PZ), Teana (PZ), Trivigno (PZ), Vaglio Basilicata (PZ), Belmonte in Sabina (RI), Configni (RI), Cottanello (RI), Mompeo (RI), Montasola (RI), Poggio San Lorenzo (RI), Torricella in Sabina (RI), Vacone (RI), Arsoli (RM), Gorga (RM), Riofreddo (RM), Roviano (RM), Vivaro Romano (RM), Castelnuovo di Conza (SA), Abbadia San Salvatore (SI), Radicofani (SI), San Casciano dei Bagni (SI), Berbenno di Valtellina (SO), Chiuro (SO), Gordona (SO), Piuro (SO), Ponte in Valtellina (SO), Samolaco (SO), Sondrio (SO), Mioglia (SV), Issiglio (TO), San Ponso (TO), Vidracco (TO), Vistrorio (TO), Sgonico (TS), San Leonardo (UD), Montescheno (VB), parimenti elencati anche nella predetta Tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999;

Visti i dati relativi agli ambiti territoriali del settore del gas naturale, pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, in base ai quali sono riportati i comuni serviti da reti di distribuzione di gas sull'intero territorio nazionale e, per ciascuno di essi, il numero dei relativi punti di riconsegna del gas naturale;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria, aventi rispettivamente protocollo n. 3647 del 15 maggio 2012 e protocollo n. 3645 del 15 maggio 2012, con le quali sono stati interpellati i comuni, individuati nella predetta nota dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 26 luglio 2010 e rientranti nella Tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, al fine di verificare la situazione relativa allo stato di metanizzazione dei rispettivi territori e, in particolare, del centro abitato in cui risulta ubicata la casa comunale;

Viste le delibere pervenute dai comuni di Comunanza (AP), Santa Vittoria in Matenano (AP), Carsoli (AQ), Collelongo (AQ), Sante Marie (AQ), Trasacco (AQ), Greci (AV), Grottolella (AV), Montaguto (AV), Savignano Irpino (AV), Morcone (BN), Cedegolo (BS), Vallio Terme (BS), Guardiaregia (CB), Limosano (CB), Montorio nei Frentani (CB), Ripabottoni (CB), Letino (CE), Pennapiedimonte (CH), Schiavi di Abruzzo (CH), Torricella Peligna (CH), Paterno Calabro (CS), Anzano di Puglia (FG), Atina (FR), Vico nel Lazio (FR), Favale di Malvaro (GE), Lorsica (GE), Cantalupo nel Sannio (IS), Villa Basilica (LU), Acquacanina (MC), Corte Brugnatella (PC), Cascia (PG), Montone (PG), Serra Sant'Abbondio (PU), Abriola (PZ), Acerenza (PZ), Latronico (PZ), Pietragalla (PZ), Pignola (PZ), Mompeo (RI), Vacone (RI), Gorga (RM), Riofreddo (RM), Chiuro (SO), Samolaco (SO), Mioglia (SV), Issiglio (TO), Vidracco (TO), Montescheno (VB), con le quali gli stessi comuni hanno individuato le rispettive frazioni non metanizzate indicando, quindi, l'avvenuta metanizzazione del rispettivo centro abitato ove risiede la casa comunale;

Viste le comunicazioni dei comuni di Montechiaro d'Acqui (AL), Sestino (AR), Castel di Casio (BO), Granaglione (BO), Maccastorna (LO), Casola in Lunigiana (MS), Fosdinovo (MS), Piancastagnaio (SI), Montefelcino (PS), Piteglio (PT), Brentino Belluno (VR), Dolcè (VR), con le quali è stata dichiarata la non avvenuta metanizzazione dei rispettivi territori;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito il Ministero delle attività produttive attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale la denominazione Ministero dello sviluppo economico sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione Ministero delle attività produttive in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero;

Considerato che occorre espungere dalla Tabella A allegata al citato decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 i comuni in cui si è realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale;

Decreta:

Art. 1.

Modifica elenco comuni

1. Dalla Tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono espunti i seguenti comuni, ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui si è realizzato il processo di metanizzazione relativamente al centro abitato ove ha sede la casa comunale:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
6125	Pareto	AL
44006	Arquata del Tronto	AP
44015	Comunanza	AP
44065	Rotella	AP
44067	Santa Vittoria in matenano	AP
44073	Venarotta	AP
66001	Acciano	AQ
66003	Alfedena	AQ
66004	Anversa degli Abbruzzi	AQ
66005	Ateleta	AQ
66008	Barete	AQ
66017	Canistro	AQ
66018	Cansano	AQ
66019	Capestrano	AQ
66020	Capistrello	AQ
66020	Capitignano	AQ
66022	Caporciano	AQ
66024	Carapelle Calvisio	AQ
66025	Carsoli	AQ
66029	Castellafiume	AQ
66037	Cocullo	AQ
66039	Collelongo	AQ
66040	Collepietro	AQ
66042	Fagnano Alto	AQ
66043	Fontecchio	AQ
66045	Gagliano Aterno	AQ
66052	Lucoli	AQ
66055	Molina Aterno	AQ
66058	Navelli	AQ
66059	Ocre	AQ
66060	Ofena	AQ
66062	Oricola	AQ
66067	Pereto	AQ
66073	Poggio Picenze	AQ
66074	Prata d'Ansidonia	AQ
66080	Rocca di Botte	AQ
66086	San Benedetto in Perillis	AQ
66088	San Pio delle Camere	AQ
66089	Sante Marie	AQ
66090	Sant'Eusanio Forconese	AQ
66097	Secinaro	AQ
66099	Tagliacozzo	AQ
66100	Tione degli Abruzzi	AQ
66101	Tornimparte	AQ
66102	Trasacco	AQ
66104	Villa Santa Lucia degli Abbruzzi	AQ

64037	Greci	AV
64079	Grottolella	AV
64051	Montaguto	AV
64056	Montefusco	AV
64096	Savignano Irpino	AV
62016	Castelfranco in Miscano	BN
66020	Castelvetere in Val Fortore	BN
62042	Montefalcone di Val Fortore	BN
62044	Morcone	BN
62057	San Bartolomeo in Galdo	BN
62064	San Marco dei Cavoti	BN
37031	Grizzana Morandi	BO
17005	Anfo	BS
17047	Cedegolo	BS
17193	Vallio Terme	BS
70005	Busso	CB
70007	Campochiaro	CB
70013	Castelbottaccio	CB
70022	Duronia	CB
70028	Guardiaregia	CB
70032	Limosano	CB
70044	Montelongo	CB
70047	Montorio nei Frentani	CB
70048	Morrone del Sannio	CB
70054	Pietracupa	CB
70058	Ripabottoni	CB
70062	Salcito	CB
70070	San Massimo	CB
61038	Gallo Matese	CE
61044	Letino	CE
61070	Roccamonfina	CE
61096	Valle Agricola	CE
69019	Castelguidone	CH
69023	Civitaluparella	CH
69064	Pennapiedimonte	CH
69077	Roio del Sangro	CH
69078	Rosello	CH
69088	Schiavi di Abruzzo	CH
69092	Tornareccio	CH
69093	Torrebruna	CH
69095	Torricella Peligna	CH
4035	Camerana	CN
4175	Priero	CN
4201	Saliceto	CN
13216	Sorico	CO
78053	Figline Vegliaturo	CS
78068	Longobucco	CS
78093	Parenti	CS

78094	Paterno calabro	CS
87022	Maletto	CT
71001	Accadia	FG
71003	Anzano di Puglia	FG
71032	Monteleone di Puglia	FG
71035	Orsara di Puglia	FG
71037	Panni	FG
71041	Rignano Garganico	FG
71042	Rocchetta Sant'Antonio	FG
71052	Sant'Agata di Puglia	FG
11060	Atina	FR
60042	Guarcino	FR
60078	Torre Cajetani	FR
60080	Trevi nel Lazio	FR
60081	Trivigliano	FR
60086	Vicalvi	FR
60087	Vico nel Lazio	FR
10023	Favale di Malvaro	GE
10030	Lorsica	GE
94001	Acquaviva D'Isernia	IS
94003	Bagnoli del Trigno	IS
94005	Cantalupo nel Sannio	IS
94009	Castel del Giudice	IS
94011	Castelpizzuto	IS
94013	Castelverrino	IS
94020	Forlì del Sannio	IS
94024	Longano	IS
94034	Pettoranello del Molise	IS
94045	Santa Maria del Molise	IS
94047	Sant'Elena Sannita	IS
101006	Cerenzia	KR
101023	Savelli	KR
46034	Villa Basilica	LU
43001	Acquacanina	MC
43002	Apiro	MC
43010	Castelsantangelo sul Nera	MC
43018	Fiordimonte	MC
43040	Poggio San Vicino	MC
43057	Visso	MC
83017	Cesarò	ME
83057	Montalbano Elicona	ME
83083	Santa Domenica Vittoria	ME
77001	Accettura	MT
33017	Corte Brugnatella	PC
68004	Brittoli	PE
68016	Corvara	PE
68023	Montebello di Bertona	PE
68032	Pietranico	PE

68037	Sant'Eufemia a Maiella	PE
68046	Villa Celiera	PE
54007	Cascia	PG
54033	Montone	PG
41061	Serra Sant’Abbondio	PU
76001	Abriola	PZ
76002	Acerenza	PZ
76018	Cancellara	PZ
76031	Fardella	PZ
76039	Lagonegro	PZ
76040	Latronico	PZ
76060	Pietragalla	PZ
76062	Pignola	PZ
76078	San Severino Lucano	PZ
76084	Savoia di Lucania	PZ
76087	Teana	PZ
76093	Trivigno	PZ
76094	Vaglio Basilicata	PZ
57005	Belmonte in Sabina	RI
57024	Configni	RI
57026	Cottanello	RI
57038	Mompeo	RI
57056	Poggio San Lorenzo	RI
57069	Torricella in Sabina	RI
57072	Vacone	RI
58010	Arsoli	RM
58045	Gorga	RM
58083	Riofreddo	RM
58099	Roviano	RM
58113	Vivaro Romano	RM
52001	Abbadia San Salvatore	SI
52024	Radicofani	SI
14007	Berbenno di Valtellina	SO
14020	Chiuro	SO
14032	Gordona	SO
14057	Samolaco	SO
14061	Sondrio	SO
9039	Mioglia	SV
1124	Issiglio	TO
1751	San Ponso	TO
1298	Vidracco	TO
1312	Vistrorio	TO
32005	Sgonico	TS
30102	San Leonardo	UD
103047	Montescheno	VB

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2015

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

15A09497

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2015.

Modifica dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni, ed in particolare l'allegato VIII relativo ai punti di entrata nazionali;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2009, che modifica il citato allegato VIII in applicazione dell'art. 42, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Vista la nota prot. n. 13557 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2014, con la quale è stata avviata una ricognizione in merito ai citati punti di entrata nazionali;

Considerate le indicazioni fornite dai Servizi fitosanitari regionali in relazione all'operatività dei punti di entrata allo stato contemplati nell'allegato VIII del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Ritenuto di dover aggiornare, conseguentemente, i punti di ingresso per i vegetali e i prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato V, parte B, e nell'allegato XXI e gli ulteriori punti di entrata per il legname;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ai sensi del citato art. 42, comma 1-*bis*, espresso nella seduta del 19 febbraio 2015.

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. 3804

ALLEGATO

1. Punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V, parte B e nell'allegato XXI:

a) Punti di entrata aeroportuali presidiati: Bologna, Milano - Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia.

b) Punti di entrata aeroportuali operativi su chiamata: Ancona - Falconara, Bergamo - Orio al Serio, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Milano - Linate, Napoli, Torino, Verona.

c) Punti di entrata portuali presidiati: Ancona, Corigliano Calabro, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste, Venezia.

d) Punti di entrata portuali operativi su chiamata: Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Chioggia, Catania, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Imperia, Olbia, Oristano, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzallo, Pozzuoli, Taranto, Torre Annunziata, Trapani.

2. Ulteriori punti di entrata per il legname:

a) Punti di entrata portuali operativi su chiamata: Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro.

3. Ulteriori punti di entrata per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato XXI:

Tutte le dogane concordate con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

15A09448

DECRETO 24 novembre 2015.

Modifica al decreto 11 giugno 2014 con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l. in Bussolengo, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 11 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 153 del 4 luglio 2014, con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), Via Pietro Vassanelli n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 19 novembre 2015, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Vassanelli Lab S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l. è modificata in: Vassanelli Lab S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Vassanelli Lab S.r.l. è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vassanelli Lab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09443

DECRETO 24 novembre 2015.

Modifica al decreto 4 maggio 2015 con il quale il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l. in Bussolengo, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 4 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 135 del 13 giugno 2015 con il quale il laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), Via Pietro Vassanelli n. 9 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, presentata in data 19 novembre 2015, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: Vassanelli Lab S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove Litio e Saggio di stabilità (qualitativo) sono stati inseriti i metodi previsti dal D.M. 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l. è modificata in: Vassanelli Lab S.r.l.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Vassanelli Lab S.r.l. è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	Risoluzione OIV 53-2000
Acidità totale	Risoluzione OIV 52-2000
Acidità volatile	Risoluzione OIV 54-2000
Ceneri	Risoluzione OIV 58-2000
Estratto secco totale	Risoluzione OIV 57-2000
Titolo alcolometrico volumico	Risoluzione OIV 56-2000
Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili)	Risoluzione OIV 59-2000
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Dibutyl phthalate (DBP), Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-isobutyl phthalate (DiBP)	Risoluzione OIV OENO 521 2013
Acidità totale	OIV-MA-F1-05 R2011
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-F1-08 R2011
Cationi totali	OIV-MA-F1-09 R2012
Conduttività	OIV-MA-F1-01 R2011
Idrossimetilfurfurale	OIV-MA-F1-02 R2011
Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio	Reg. CE 606/2009 10/07/2009 GU CEE L193 24/07/2009 All. IV p.to B.f
pH	OIV-MA-F1-06 R2011
Anidride solforosa totale	OIV-MA-F1-07 R2011
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-F1-03 R2011
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix)	OIV-MA-AS2-02 R2012
3-metossipropano-1,2-dioli e glicerоli ciclici (3-metossi-1,2-propandiolo e diglicerine cicliche)	OIV-MA-AS315-15 R2007
Acido Shikimico	OIV-MA-AS313-17 R2004
Acido metatartarico	OIV-MA-AS313-21 R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R 2009
Allergeni: Caseina, Ovoalbumina	OIV-MA-AS315-23 R2012
Alluminio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Germanio, Litio, Magnesio, Manganese, Piombo, Potassio, Rame, Rubidio, Silicio, Sodio, Stronzio, Titanio, Vanadio, Zinco	OIV-MA-AS322-13 R2013
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006
Carbammato di etile	OIV-MA-AS315-04 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Derivati cianici	OIV-MA-AS315-06 R2009
Dimethyl phthalate (DMP), Dibutyl phthalate (DBP), Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-isononyl phthalate (DINP), Di-isodecyl phthalate (DIDP), Dicyclohexyl phthalate (DCHP), Diethyl phthalate (DEP), Di-isobutyl phthalate (DiBP), Di-n-octyl phthalate (DnOP)	OIV-MA-AS323-10 2013
Lisozima	OIV-MA-AS315-14 R2007

Solfati, Fosfati e Cloruri	OIV-MA-AS313-16 R2004
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Carbossimetilcellulosa (CMC)	OIV-MA-AS315-22 R2010
Antociani	OIV-MA-AS315-11 R2007
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico, Glicerina	OIV-MA-AS313-04 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-20 R2009
Ammine biogene: Cadaverina, Istamina, Putrescina, Tiramina	OIV-MA-AS315-18 R2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012 + OIV-MA-AS323-04B R2009 + OIV-MA-AS323-05 R2009
Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (qualitativo)	OIV-MA-AS315-03 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Ferro	OIV-MA-AS322-05A R2009
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Lieviti, batteri lattici, batteri acetici (Conta)	OIV-MA-AS4-01 R2010
Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2015
Rame	OIV-MA-AS322-06 R2009
Saggio di stabilità (qualitativo)	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to III par. 3.3
Sostanze riducenti	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo), Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo), Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale (da calcolo), Titolo alcolometrico massico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 allegato 4B + OIV-MA-AS311-02 R2009
Zuccheri: fruttosio, glucosio, saccarosio e glicerolo	OIV-MA-AS311-03 R2003
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Caratteristiche cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV-MA-AS2-10 R2009
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Estratto ridotto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-
	MA-AS311-01A R2009
Estratto ridotto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto ridotto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vassanelli Lab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09444

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Agnello di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione del 24 gennaio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 23 del 25 gennaio 2001 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna";

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Agnello di Sardegna";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 4, lettera *e)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Agris, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Agnello di Sardegna";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 21 settembre 2012 al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna con sede legale in Nuoro - Corso Garibaldi n. 44, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Agnello di Sardegna".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09445

DECRETO 24 novembre 2015.

Modifica del decreto 7 agosto 2013 di riconoscimento del Consorzio Vini Mantovani e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Garda Colli Mantovani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 7 agosto 2013 recante il riconoscimento del Consorzio vini Mantovani e l'attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 61/2010 per la DOC «Lambrusco Mantovano» e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. 61/2010 per la DOC «Garda Colli Mantovani»;

Visto il decreto dell'11 settembre 2015 di integrazione del decreto 7 agosto 2013 con il quale è stato conferito l'incarico al Consorzio Vini Mantovani a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 61/2010 per le IGT «Provincia di Mantova» e «Quistello»;

Vista l'istanza presentata in data 2 ottobre 2015 dal Consorzio vini Mantovani, con sede legale in Mantova, Via P.F. Calvi n. 28, c/o CCIAA, intesa ad ottenere l'integrazione dell'incarico per la DOC «Garda Colli Mantovani» e quindi il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per DOC citata;

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate indicazioni geografiche, con nota prot. n. 10-Peschiera-2015-9010 del 16 novembre 2015, il Consorzio vini Mantovani ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Garda Colli Mantovani»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'incarico a suo tempo attribuito con decreto del 7 agosto 2013 conferendo, pertanto, al Consorzio vini Mantovani l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 61/2010 per la DOC «Garda Colli Mantovani»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini Mantovani, con sede legale in Mantova, Via P.F. Calvi n. 28, c/o CCIAA, riconosciuto con decreto del 7 agosto 2013, è incaricato a svolgere le funzioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Garda Colli Mantovani», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto modifica l'incarico attribuito al Consorzio vini Mantovani di cui al decreto 7 agosto 2013 ed ha la medesima durata ivi prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 7 agosto 2013 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Garda Colli Mantovani, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09446

DECRETO 24 novembre 2015.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba», «Verduno Pelaverga» e «Alba» e di cui all'articolo 17, comma 1 per la DOC «Dolcetto d'Alba».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012 n. 585, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Nebbiolo d'Alba», «Langhe» e «Verduno Pelaverga»;

Visto l'art. 3 del citato decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba», «Verduno Pelaverga» e «Alba» ed al comma 1 del D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Dolcetto d'Alba». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. con nota prot. n. 79462/S40/2015 del 21 ottobre 2015, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e sulle DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba», «Verduno Pelaverga», «Dolcetto d'Alba» e «Alba»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato Decreto Dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba», «Verduno Pelaverga» e «Alba» ed al comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Dolcetto d'Alba».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012 n. 585 al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, con sede legale in Alba (CN), Corso Enotria n. 2/C, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba o Dolcetto di Diano d'Alba», «Dogliani» e per le DOC «Barbera d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba», «Verduno Pelaverga» e «Alba» ed al comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Dolcetto d'Alba».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 8 ottobre 2012 n. 585, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 24 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09447

DECRETO 3 dicembre 2015.

Autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Reggio Emilia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 27 novembre 2015 dal laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 settembre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Reggio Emilia, Via Meuccio Ruini n. 2, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Francesco Pavanello.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2015

Il direttore generale: GATTO

Allegato:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A par 4.C R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.C R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par 4.C R2009

15A09413
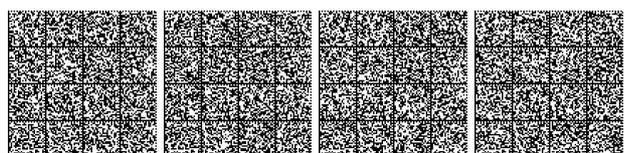
DECRETO 11 dicembre 2015.

Ulteriore proroga al 29 febbraio 2016 dell'attività di pesca con il sistema «volante a coppia».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 95;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'art. 24 comma 1 del suddetto decreto legislativo che attribuisce al Ministro il potere di disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio che, nel prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di sbarco delle catture soggette a taglie minime di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 196772006, pone in capo agli Stati membri stessi, di redigere Piani pluriennali che specificano e dettagliano l'attuazione del predetto obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2015 recante «Pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18)»;

Viste le richieste di proroga degli armatori e proprietari dei motopescherecci interessati;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2015 concernente la proroga fino al 15 novembre 2015 dell'attività di pesca con il sistema «volante a coppia»;

Tenuto conto altresì della raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17;

Tenuto conto che al punto 22, della raccomandazione di cui sopra, viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

Tenuto conto che la lista delle imbarcazioni autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 è già stata trasmessa dalla scrivente Direzione generale alla Commissione europea per il successivo inoltro al Segretariato generale della CGPM;

Considerato che con la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) è stato varato un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici con i sistemi «volante» e «circuizione» e che la predetta raccomandazione è diventata efficace a tutti gli effetti dal mese di novembre 2013;

Considerata la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa unionale ed internazionale ed alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare entro il prossimo anno adeguate misure per la razionalizzazione dell'attività di pesca avente ad oggetto la cattura dei piccoli pelagici;

Considerato il perdurare ultradecennale del beneficio concesso da provvedimenti autorizzatori a carattere provvisorio, a favore di talune imbarcazioni nell'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «volante», in coppia tra loro;

Considerato che è tuttora in atto l'attività istruttoria, da parte della Direzione generale della pesca marittima, tesa a verificare la percentuale d'uso del sistema «volante» per una sistematica ed esclusiva integrazione dell'attrezzo in questione nella licenza di pesca delle unità interessate;

Considerato che permangono i presupposti fattuali e le peculiari condizioni necessarie per prorogare ulteriormente l'attività di pesca con il sistema «volante a coppia» a favore dei motopescherecci di cui all'elenco allegato *A)* del decreto ministeriale 23 luglio 2015;

Ritenuto opportuno prorogare l'attività di pesca con il sistema «volante a coppia» sino alla data del 29 febbraio 2016, termine entro il quale presumibilmente terminerà l'istruttoria amministrativa ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese di pesca titolari dei pescherecci di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale 23 luglio 2015, sono autorizzate a continuare a svolgere l'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «volante a coppia», così come identificato nella denominazione degli attrezzi di pesca, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2012, in reti da traino pelagiche a coppia (PTM), fino al 29 febbraio 2016.

Art. 2.

1. Gli Uffici marittimi di iscrizione dei motopescherecci inseriti nell'elenco di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale 23 luglio 2015, sono legittimati a prorogare la specifica autorizzazione *ad hoc*, già rilasciata per gli effetti dei precedenti provvedimenti autorizzativi.

2. Nel periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le unità in questione devono operare esclusivamente con il sistema «volante», nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed, in particolare, del D.M. 16 marzo 2015 citato in premessa, previa rinuncia scritta, in carta semplice, delle imprese armatrici interessate all'utilizzo degli altri sistemi di pesca consentiti in licenza.

3. L'autorizzazione ex art. 1, non costituisce titolo per il riconoscimento, in via definitiva, del sistema «volante» sul documento licenza di pesca per le unità di cui all'allegato che ne sono sprovviste.

Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali
CASTIGLIONE

15A09461

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Energia Sociale società cooperativa sociale organizzazione non lucrativa di utilità sociale», in Feltre e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Energia sociale società cooperativa sociale organizzazione non lucrativa di utilità sociale», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 922.402,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 3.228.770,00 ed un patrimonio netto negativo di € 139.225,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Energia sociale società cooperativa sociale organizzazione non lucrativa di utilità sociale», con sede in Feltre (BL), (codice fiscale 00589290253) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Giacomoni nato a Borgo Valsugana (TN) il 29 luglio 1961 (c.f. GCN FNC 61L29 B006S), domiciliato in Trento - Via Gocciadoro, 100.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo del Gabinetto
COZZOLI

15A09474

DECRETO 25 novembre 2015.

Scioglimento della «San Lorenzo in Valle società cooperativa», in Amaseno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto 1' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «San Lorenzo in valle società cooperativa» con sede in Amaseno (FR) (codice fiscale 01984760601), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (CZ) il 4 febbraio 1964 (codice fiscale NNCNGL64B-44D1818Q), domiciliata in Roma, via Giuseppe Vasi n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09473

DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Beta 2009 cooperativa a mutualità prevalente», in Zagarolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 24 settembre 2014 n. 113/SAA/2014 con il quale la «Beta 2009 Cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Zagarolo (RM) è stata posta in scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Isabella Gigli;

Vista la sentenza del 22 aprile 2015 n. 20/2015 del Tribunale di Tivoli (RM) con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Beta 2009 cooperativa a mutualità prevalente»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Isabella Gigli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Beta 2009 cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Zagarolo (RM) (codice fiscale 10554951003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Isabella Gigli nata a Roma il 6 febbraio 1983 (C.F. GGLSLL83B46H501P), e ivi domiciliata, in via Conca d'Oro n. 287.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09471

DECRETO 27 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Artigiancoop soc. coop. a r.l.», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
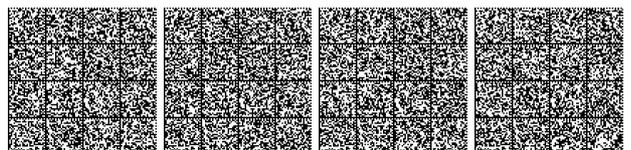
Visto il D.D. del 10 luglio 2015 n. 98/SAA/2105 con il quale la società cooperativa «Artigiancoop soc. coop. a r.l.» con sede in Ascoli Piceno è stata posta in scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art 2545-*septiesdecies* con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Arturo Taliani;

Vista la sentenza del 19 ottobre 2015 n. 41/2015 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Artigiancoop soc. coop. a r.l.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Artigiancoop soc. coop. a r.l.», con sede in Ascoli Piceno (codice fiscale 01110220447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Arturo Taliani, nato ad Ascoli Piceno, il 16 ottobre 1975, (codice fiscale TLNRTR75R16A462D), con studio in Folignano (AP), via Avellino, n. 12.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09472

DECRETO 2 dicembre 2015.

Nomina del commissario straordinario della Zen S.r.l., O.M.Z. Srl, Immogest Italia Srl, Zen International SpA e Garro SpA in liquidazione, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 11 dicembre 2009 con il quale il Tribunale di Padova ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Zen S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2009, con il quale il dott. Giannicola Cusumano è stato nominato commissario straordinario della sopra citata società;

Visto il decreto ministeriale in data 3 maggio 2010, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza per la sopra citata società in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Tribunale di Padova in data 27 maggio 2011 con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, a norma degli articoli 80 e seguenti del sopra citato decreto legislativo n. 270/99, alle società del Gruppo Zen, O.M.Z. Srl, Immogest Italia Srl, Zen International SpA e Garro SpA in liquidazione;

Visto altresì il decreto ministeriale in data 17 giugno 2011 con il quale sono stati preposti alle predette società gli stessi organi già nominati per la procedura madre;

Visto l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 270/99, secondo cui: «Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi o contestazione degli eventuali addebiti e dopo avere invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni»;

Visti gli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90;

Vista la nota in data 2 ottobre 2015, con la quale, per le ragioni nella stessa esplicitate, è stato comunicato al commissario straordinario l'avvio del procedimento di revoca dall'incarico;

Preso atto delle dimissioni da Commissario straordinario della Zen S.r.l. in amministrazione straordinaria formulate dal dott. Cusumano con nota pervenuta in data 2 novembre 2015, che costituiscono autonomo motivo di cessazione dall'incarico;

Ritenuto di accettare tali dimissioni, con conseguente interruzione del procedimento di revoca avviato e di dover provvedere, conseguentemente, alla sostituzione del commissario straordinario;

Ritenuto di nominare commissario straordinario l'avv. Antonino Ilacqua in possesso dei requisiti di professionalità, come emergenti dal *curriculum vitae* in atti;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Zen S.r.l., O.M.Z. Srl, Immogest Italia Srl, Zen International SpA e Garro SpA in liquidazione è nominato commissario straordinario l'avv. Antonino Ilacqua, nato a Messina il 7 aprile 1959.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Padova;

alla Camera di commercio di Padova ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al competente ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Roma, 2 dicembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 dicembre 2015.

Rettifica della determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015, relativa alla procedura di pay-back per gli anni 2015-2016-2017. (Determina n. 1665/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina n. 1525/2015 del 24 novembre 2015 relativa alla procedura di pay-back (art. 9-*ter*, commi 10, lettera *b)* e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - anni 2015-2016-2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2015, Serie generale n. 282;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

Nell'allegato A – Elenco aziende e relative specialità medicinali che hanno optato per il pay-back.

Dove è scritto:

Codice SIS	Denominazione Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Regione	Codice regione	Fatturato regionale 2014	Incidenza fatturato regionale sul totale fatturato ITALIA 2014	PayBack 2015	PayBack 2016	PayBack 2017	PAYBACK TOTALE
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PIEMONTE	010	1.465.625,18	9,40	15.464,88	61.859,51	61.859,51	139.183,91
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	VALLE D'AOSTA	020	39.486,22	0,25	416,65	1.666,59	1.666,59	3.749,83
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	LOMBARDIA	030	3.277.920,91	21,03	34.587,73	138.350,92	138.350,92	311.289,57
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PA BOLZANO	041	44.023,06	0,28	464,52	1.858,08	1.858,08	4.180,67
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PA TRENTO	042	76.208,11	0,49	804,13	3.216,51	3.216,51	7.237,15
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	VENETO	050	1.071.700,79	6,88	11.308,30	45.233,18	45.233,18	101.774,66
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	FRIULI VENEZIA GIULI	060	341.510,14	2,19	3.603,52	14.414,09	14.414,09	32.431,70
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	LIGURIA	070	333.300,62	2,14	3.516,90	14.067,59	14.067,59	31.652,08
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	EMILIA ROMAGNA	080	839.369,41	5,39	8.856,80	35.427,19	35.427,19	79.711,18
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	TOSCANA	090	952.407,43	6,11	10.049,54	40.198,18	40.198,18	90.445,90
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	UMBRIA	100	268.248,03	1,72	2.830,48	11.321,92	11.321,92	25.474,32
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	MARCHE	110	188.583,28	1,21	1.989,88	7.959,52	7.959,52	17.908,92
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	LAZIO	120	1.712.441,06	10,99	18.069,21	72.276,85	72.276,85	162.622,91
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	ABRUZZO	130	262.847,03	1,69	2.773,49	11.093,96	11.093,96	24.961,41
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	MOLISE	140	91.635,33	0,59	966,91	3.867,64	3.867,64	8.702,20
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	CAMPANIA	150	1.463.337,12	9,39	15.440,74	61.762,94	61.762,94	138.966,62
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PUGLIA	160	590.157,45	3,79	6.227,18	24.908,72	24.908,72	56.044,63
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	BASILICATA	170	112.026,56	0,72	1.182,07	4.728,30	4.728,30	10.638,66
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	CALABRIA	180	491.486,09	3,15	5.186,03	20.744,11	20.744,11	46.674,25
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	SICILIA	190	1.724.956,65	11,07	18.201,27	72.805,09	72.805,09	163.811,46
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	SARDEGNA	200	238.100,63	1,53	2.512,37	10.049,49	10.049,49	22.611,36

1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PIEMONTE	010	1.479.348,00	11,19	42.820,13	171.280,51	171.280,51	385.381,14
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	VALLE D'AOSTA	020	21.738,96	0,16	629,24	2.516,96	2.516,96	5.663,16
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	LOMBARDIA	030	2.748.526,56	20,80	79.556,84	318.227,37	318.227,37	716.011,58
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PA BOLZANO	041	49.442,40	0,37	1.431,12	5.724,49	5.724,49	12.880,11
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PA TRENTO	042	65.936,28	0,50	1.908,54	7.634,17	7.634,17	17.176,89
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	VENETO	050	1.574.439,60	11,91	45.572,58	182.290,31	182.290,31	410.153,21
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	FRIULI VENEZIA GIULI	060	249.415,98	1,89	7.219,41	28.877,65	28.877,65	64.974,71
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	LIGURIA	070	249.285,18	1,89	7.215,63	28.862,51	28.862,51	64.940,64
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	EMILIA ROMAGNA	080	800.227,86	6,06	23.162,81	92.651,24	92.651,24	208.465,30
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	TOSCANA	090	684.306,36	5,18	19.807,43	79.229,73	79.229,73	178.266,89
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	UMBRIA	100	198.403,98	1,50	5.742,86	22.971,43	22.971,43	51.685,71
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	MARCHE	110	184.872,72	1,40	5.351,19	21.404,76	21.404,76	48.160,72
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	LAZIO	120	840.069,54	6,36	24.316,04	97.264,16	97.264,16	218.844,35
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	ABRUZZO	130	245.720,88	1,86	7.112,46	28.449,83	28.449,83	64.012,11
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	MOLISE	140	55.995,48	0,42	1.620,80	6.483,22	6.483,22	14.587,24
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	CAMPANIA	150	1.348.646,10	10,21	39.036,92	156.147,70	156.147,70	351.332,32
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PUGLIA	160	756.220,20	5,72	21.889,00	87.555,99	87.555,99	197.000,98
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	BASILICATA	170	71.089,80	0,54	2.057,71	8.230,85	8.230,85	18.519,42
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	CALABRIA	180	399.195,06	3,02	11.554,81	46.219,23	46.219,23	103.993,28
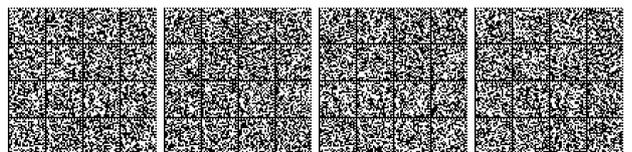
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	SICILIA	190	983.602,92	7,44	28.470,65	113.882,61	113.882,61	256.235,86
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	SARDEGNA	200	208.684,86	1,58	6.040,44	24.161,76	24.161,76	54.363,96
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PIEMONTE	010	79.346,16	10,86	682,68	2.730,73	2.730,73	6.144,15
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	VALLE D'AOSTA	020	2.323,72	0,32	19,99	79,97	79,97	179,94
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	LOMBARDIA	030	40.807,92	5,58	351,11	1.404,42	1.404,42	3.159,95
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PA BOLZANO	041	1.273,80	0,17	10,96	43,84	43,84	98,64
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PA TRENTO	042	4.292,32	0,59	36,93	147,72	147,72	332,37
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	VENETO	050	35.705,00	4,89	307,20	1.228,80	1.228,80	2.764,81
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	19.099,28	2,61	164,33	657,31	657,31	1.478,95
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	LIGURIA	070	17.022,60	2,33	146,46	585,84	585,84	1.318,14
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	EMILIA ROMAGNA	080	78.535,56	10,75	675,71	2.702,83	2.702,83	6.081,38
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	TOSCANA	090	39.375,86	5,39	338,78	1.355,14	1.355,14	3.049,06
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	UMBRIA	100	12.807,48	1,75	110,19	440,77	440,77	991,74
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	MARCHE	110	19.361,76	2,65	166,59	666,34	666,34	1.499,27
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	LAZIO	120	123.029,78	16,84	1.058,53	4.234,12	4.234,12	9.526,78
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	ABRUZZO	130	12.718,70	1,74	109,43	437,72	437,72	984,87
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	MOLISE	140	11.410,16	1,56	98,17	392,69	392,69	883,54
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	CAMPANIA	150	72.147,26	9,87	620,74	2.482,98	2.482,98	5.586,70
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PUGLIA	160	52.480,56	7,18	451,54	1.806,14	1.806,14	4.063,82
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	BASILICATA	170	4.230,56	0,58	36,40	145,60	145,60	327,59
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	CALABRIA	180	22.712,24	3,11	195,41	781,65	781,65	1.758,72
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	SICILIA	190	52.349,32	7,16	450,41	1.801,62	1.801,62	4.053,65
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	SARDEGNA	200	29.648,66	4,06	255,09	1.020,37	1.020,37	2.295,84
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PIEMONTE	010	528,58	6,44	7,60	30,42	30,42	68,44
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	VALLE D'AOSTA	020	49,40	0,60	0,71	2,84	2,84	6,40
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	LOMBARDIA	030	800,28	9,75	11,51	46,05	46,05	103,62
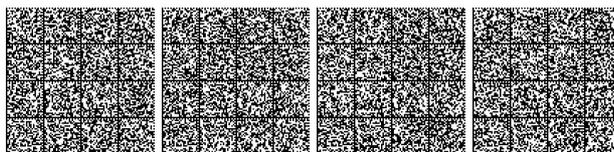
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PA BOLZANO	041	39,52	0,48	0,57	2,27	2,27	5,12
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PA TRENTO	042	44,46	0,54	0,64	2,56	2,56	5,76
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	VENETO	050	296,40	3,61	4,26	17,06	17,06	38,38
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	113,62	1,38	1,63	6,54	6,54	14,71
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	LIGURIA	070	261,82	3,19	3,77	15,07	15,07	33,90
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	EMILIA ROMAGNA	080	770,64	9,39	11,09	44,35	44,35	99,78
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	TOSCANA	090	889,20	10,84	12,79	51,17	51,17	115,14
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	UMBRIA	100	138,32	1,69	1,99	7,96	7,96	17,91
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	MARCHE	110	360,62	4,39	5,19	20,75	20,75	46,69
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	LAZIO	120	1.388,14	16,92	19,97	79,88	79,88	179,74
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	ABRUZZO	130	177,84	2,17	2,56	10,23	10,23	23,03
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	MOLISE	140	44,46	0,54	0,64	2,56	2,56	5,76
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	CAMPANIA	150	884,26	10,78	12,72	50,89	50,89	114,50
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PUGLIA	160	360,62	4,39	5,19	20,75	20,75	46,69
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	BASILICATA	170	49,40	0,60	0,71	2,84	2,84	6,40
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	CALABRIA	180	271,70	3,31	3,91	15,64	15,64	35,18
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	SICILIA	190	498,94	6,08	7,18	28,71	28,71	64,60
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	SARDEGNA	200	237,12	2,89	3,41	13,65	13,65	30,70
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PIEMONTE	010	50.885,10	19,71	1.181,58	4.726,33	4.726,33	10.634,25
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	VALLE D'AOSTA	020	1.050,42	0,41	24,39	97,57	97,57	219,52
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	LOMBARDIA	030	31.460,94	12,18	730,54	2.922,17	2.922,17	6.574,88
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PA BOLZANO	041	1.222,62	0,47	28,39	113,56	113,56	255,51
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PA TRENTO	042	964,32	0,37	22,39	89,57	89,57	201,53
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	VENETO	050	15.652,98	6,06	363,47	1.453,89	1.453,89	3.271,25
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	FRIULI VENEZIA GIULI	060	2.548,56	0,99	59,18	236,72	236,72	532,61

1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	LIGURIA	070	4.184,46	1,62	97,17	388,66	388,66	874,49
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	EMILIA ROMAGNA	080	16.221,24	6,28	376,67	1.506,67	1.506,67	3.390,01
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	TOSCANA	090	4.115,58	1,59	95,57	382,27	382,27	860,10
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	UMBRIA	100	2.186,94	0,85	50,78	203,13	203,13	457,04
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	MARCHE	110	7.404,60	2,87	171,94	687,76	687,76	1.547,45
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	LAZIO	120	11.709,60	4,54	271,90	1.087,62	1.087,62	2.447,14
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	ABRUZZO	130	12.639,48	4,90	293,50	1.173,99	1.173,99	2.641,47
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	MOLISE	140	103,32	0,04	2,40	9,60	9,60	21,59
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	CAMPANIA	150	9.057,72	3,51	210,33	841,30	841,30	1.892,93
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PUGLIA	160	18.098,22	7,01	420,25	1.681,01	1.681,01	3.782,27
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	BASILICATA	170	3.357,90	1,30	77,97	311,89	311,89	701,75
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	CALABRIA	180	9.023,28	3,49	209,53	838,10	838,10	1.885,74
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	SICILIA	190	45.598,56	17,66	1.058,83	4.235,31	4.235,31	9.529,44
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	SARDEGNA	200	10.710,84	4,15	248,71	994,85	994,85	2.238,41
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PIEMONTE	010	320.377,41	6,60	4.135,13	16.540,54	16.540,54	37.216,21
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	VALLE D'AOSTA	020	6.362,19	0,13	82,12	328,47	328,47	739,06
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	LOMBARDIA	030	876.376,62	18,05	11.311,46	45.245,82	45.245,82	101.803,10
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PA BOLZANO	041	69.843,60	1,44	901,48	3.605,91	3.605,91	8.113,29
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PA TRENTO	042	39.317,13	0,81	507,47	2.029,88	2.029,88	4.567,22
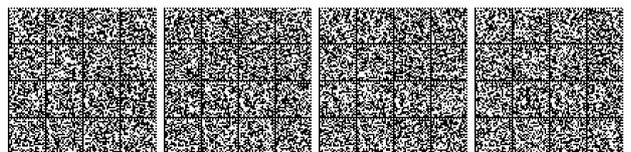
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	VENETO	050	476.160,75	9,81	6.145,84	24.583,36	24.583,36	55.312,57
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	FRIULI VENEZIA GIULI	060	90.134,37	1,86	1.163,37	4.653,48	4.653,48	10.470,34
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	LIGURIA	070	114.780,33	2,36	1.481,48	5.925,91	5.925,91	13.333,30
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	EMILIA ROMAGNA	080	341.290,35	7,03	4.405,06	17.620,24	17.620,24	39.645,53
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	TOSCANA	090	273.674,52	5,64	3.532,34	14.129,35	14.129,35	31.791,03
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	UMBRIA	100	49.673,25	1,02	641,14	2.564,54	2.564,54	5.770,23
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	MARCHE	110	110.485,35	2,28	1.426,04	5.704,17	5.704,17	12.834,38
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	LAZIO	120	586.164,42	12,07	7.565,67	30.262,66	30.262,66	68.091,00
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	ABRUZZO	130	117.891,18	2,43	1.521,63	6.086,52	6.086,52	13.694,67
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	MOLISE	140	12.302,91	0,25	158,79	635,18	635,18	1.429,15
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	CAMPANIA	150	269.058,42	5,54	3.472,76	13.891,03	13.891,03	31.254,81
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PUGLIA	160	311.085,00	6,41	4.015,20	16.060,79	16.060,79	36.136,77
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	BASILICATA	170	39.979,44	0,82	516,02	2.064,07	2.064,07	4.644,16
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	CALABRIA	180	166.601,07	3,43	2.150,33	8.601,33	8.601,33	19.352,99
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	SICILIA	190	479.552,58	9,88	6.189,62	24.758,48	24.758,48	55.706,58
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	SARDEGNA	200	104.564,70	2,15	1.349,62	5.398,50	5.398,50	12.146,62
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PIEMONTE	010	669.399,36	6,17	14.055,69	56.222,75	56.222,75	126.501,20
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	VALLE D'AOSTA	020	30.172,32	0,28	633,54	2.534,17	2.534,17	5.701,88
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	LOMBARDIA	030	1.640.069,28	15,11	34.437,30	137.749,18	137.749,18	309.935,66

1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PA BOLZANO	041	40.174,56	0,37	843,56	3.374,26	3.374,26	7.592,07
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PA TRENTO	042	39.103,68	0,36	821,08	3.284,31	3.284,31	7.389,70
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	VENETO	050	862.787,04	7,95	18.116,34	72.465,36	72.465,36	163.047,06
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	FRIULI VENEZIA GIULI	060	244.348,32	2,25	5.130,69	20.522,78	20.522,78	46.176,25
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	LIGURIA	070	309.859,68	2,85	6.506,27	26.025,07	26.025,07	58.556,41
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	EMILIA ROMAGNA	080	797.993,28	7,35	16.755,83	67.023,34	67.023,34	150.802,51
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	TOSCANA	090	733.199,52	6,75	15.395,33	61.581,32	61.581,32	138.557,97
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	UMBRIA	100	168.834,72	1,56	3.545,10	14.180,40	14.180,40	31.905,91
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	MARCHE	110	372.920,16	3,44	7.830,38	31.321,51	31.321,51	70.473,40
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	LAZIO	120	1.488.180,96	13,71	31.248,03	124.992,10	124.992,10	281.232,23
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	ABRUZZO	130	143.972,64	1,33	3.023,06	12.092,24	12.092,24	27.207,54
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	MOLISE	140	127.037,28	1,17	2.667,46	10.669,84	10.669,84	24.007,15
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	CAMPANIA	150	1.015.558,56	9,36	21.324,15	85.296,62	85.296,62	191.917,39
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PUGLIA	160	501.061,44	4,62	10.521,02	42.084,08	42.084,08	94.689,17
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	BASILICATA	170	49.724,16	0,46	1.044,08	4.176,32	4.176,32	9.396,73
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	CALABRIA	180	365.412,96	3,37	7.672,75	30.690,98	30.690,98	69.054,71
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	SICILIA	190	946.580,64	8,72	19.875,79	79.503,17	79.503,17	178.882,13
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	SARDEGNA	200	308.280,96	2,84	6.473,12	25.892,47	25.892,47	58.258,06
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PIEMONTE	010	242.569,45	5,59	4.639,22	18.556,89	18.556,89	41.753,00
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	VALLE D'AOSTA	020	6.669,15	0,15	127,55	510,20	510,20	1.147,95
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	LOMBARDIA	030	463.615,15	10,68	8.866,80	35.467,18	35.467,18	79.801,16
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PA BOLZANO	041	9.945,90	0,23	190,22	760,87	760,87	1.711,97
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PA TRENTO	042	15.548,50	0,36	297,37	1.189,48	1.189,48	2.676,33
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	VENETO	050	276.069,40	6,36	5.279,92	21.119,68	21.119,68	47.519,28
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	FRIULI VENEZIA GIULI	060	66.395,95	1,53	1.269,84	5.079,38	5.079,38	11.428,60
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	LIGURIA	070	116.806,50	2,69	2.233,96	8.935,85	8.935,85	20.105,67
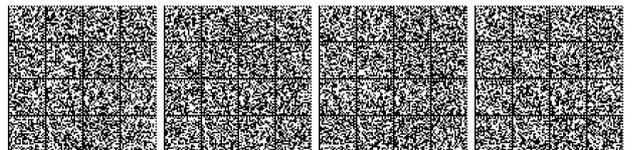
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	EMILIA ROMAGNA	080	313.475,75	7,22	5.995,33	23.981,32	23.981,32	53.957,96
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	TOSCANA	090	339.150,05	7,82	6.486,36	25.945,44	25.945,44	58.377,23
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	UMBRIA	100	79.939,85	1,84	1.528,88	6.115,51	6.115,51	13.759,89
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	MARCHE	110	151.373,00	3,49	2.895,06	11.580,24	11.580,24	26.055,54
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	LAZIO	120	538.954,70	12,42	10.307,69	41.230,76	41.230,76	92.769,21
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	ABRUZZO	130	60.652,00	1,40	1.159,99	4.639,96	4.639,96	10.439,91
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	MOLISE	140	39.847,85	0,92	762,10	3.048,41	3.048,41	6.858,93
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	CAMPANIA	150	621.914,30	14,33	11.894,32	47.577,28	47.577,28	107.048,88
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PUGLIA	160	218.668,45	5,04	4.182,11	16.728,43	16.728,43	37.638,97
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	BASILICATA	170	26.201,15	0,60	501,11	2.004,42	2.004,42	4.509,95
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	CALABRIA	180	171.187,70	3,94	3.274,02	13.096,09	13.096,09	29.466,20
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	SICILIA	190	473.239,80	10,91	9.050,87	36.203,48	36.203,48	81.457,83
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	SARDEGNA	200	107.143,30	2,47	2.049,15	8.196,61	8.196,61	18.442,36
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PIEMONTE	010	298.994,64	6,90	4.276,52	17.106,09	17.106,09	38.488,71
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	VALLE D'AOSTA	020	9.034,48	0,21	129,22	516,88	516,88	1.162,98
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	LOMBARDIA	030	645.065,68	14,88	9.226,38	36.905,52	36.905,52	83.037,42
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PA BOLZANO	041	12.594,96	0,29	180,15	720,58	720,58	1.621,31
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PA TRENTO	042	20.591,76	0,47	294,52	1.178,10	1.178,10	2.650,72
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	VENETO	050	331.257,92	7,64	4.737,98	18.951,94	18.951,94	42.641,86
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	77.921,20	1,80	1.114,51	4.458,03	4.458,03	10.030,57
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	LIGURIA	070	115.534,72	2,67	1.652,49	6.609,98	6.609,98	14.872,45
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	EMILIA ROMAGNA	080	249.900,00	5,76	3.574,32	14.297,29	14.297,29	32.168,90
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	TOSCANA	090	228.261,04	5,27	3.264,82	13.059,28	13.059,28	29.383,38
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	UMBRIA	100	54.549,60	1,26	780,22	3.120,89	3.120,89	7.022,01

1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	MARCHE	110	116.610,48	2,69	1.667,88	6.671,52	6.671,52	15.010,93
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	LAZIO	120	444.079,44	10,24	6.351,67	25.406,69	25.406,69	57.165,05
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	ABRUZZO	130	66.363,92	1,53	949,20	3.796,81	3.796,81	8.542,83
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	MOLISE	140	50.779,68	1,17	726,30	2.905,21	2.905,21	6.536,72
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	CAMPANIA	150	494.554,48	11,41	7.073,62	28.294,47	28.294,47	63.662,55
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PUGLIA	160	329.620,48	7,60	4.714,56	18.858,26	18.858,26	42.431,08
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	BASILICATA	170	37.251,76	0,86	532,81	2.131,25	2.131,25	4.795,31
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	CALABRIA	180	174.111,28	4,02	2.490,32	9.961,26	9.961,26	22.412,84
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	SICILIA	190	425.724,88	9,82	6.089,15	24.356,59	24.356,59	54.802,32
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	SARDEGNA	200	152.320,00	3,51	2.178,63	8.714,54	8.714,54	19.607,71
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PIEMONTE	010	70.467,74	9,19	2.567,39	10.269,55	10.269,55	23.106,48
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	VALLE D'AOSTA	020	986,86	0,13	35,95	143,82	143,82	323,59
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	LOMBARDIA	030	139.555,36	18,20	5.084,49	20.337,97	20.337,97	45.760,42
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PA BOLZANO	041	1.328,18	0,17	48,39	193,56	193,56	435,51
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PA TRENTO	042	6.039,88	0,79	220,05	880,22	880,22	1.980,49
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	VENETO	050	46.894,40	6,12	1.708,53	6.834,11	6.834,11	15.376,75
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	FRIULI VENEZIA GIULI	060	12.042,66	1,57	438,76	1.755,03	1.755,03	3.948,81
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	LIGURIA	070	12.962,74	1,69	472,28	1.889,11	1.889,11	4.250,50
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	EMILIA ROMAGNA	080	44.252,88	5,77	1.612,29	6.449,15	6.449,15	14.510,59

1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	TOSCANA	090	53.987,92	7,04	1.966,97	7.867,88	7.867,88	17.702,72
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	UMBRIA	100	11.916,52	1,55	434,16	1.736,64	1.736,64	3.907,45
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	MARCHE	110	20.160,14	2,63	734,50	2.938,02	2.938,02	6.610,54
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	LAZIO	120	55.590,64	7,25	2.025,36	8.101,45	8.101,45	18.228,26
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	ABRUZZO	130	33.820,36	4,41	1.232,19	4.928,78	4.928,78	11.089,75
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	MOLISE	140	9.185,96	1,20	334,68	1.338,71	1.338,71	3.012,09
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	CAMPANIA	150	76.388,90	9,96	2.783,12	11.132,46	11.132,46	25.048,04
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PUGLIA	160	43.778,00	5,71	1.594,99	6.379,94	6.379,94	14.354,87
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	BASILICATA	170	6.626,06	0,86	241,41	965,64	965,64	2.172,70
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	CALABRIA	180	22.875,86	2,98	833,45	3.333,79	3.333,79	7.501,03
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	SICILIA	190	81.857,44	10,68	2.982,35	11.929,41	11.929,41	26.841,18
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	SARDEGNA	200	15.975,26	2,08	582,03	2.328,14	2.328,14	5.238,31
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PIEMONTE	010	322.661,36	7,10	4.615,03	18.460,11	18.460,11	41.535,25
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	VALLE D'AOSTA	020	11.376,40	0,25	162,72	650,87	650,87	1.464,45
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	LOMBARDIA	030	607.642,56	13,37	8.691,12	34.764,47	34.764,47	78.220,05
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PA BOLZANO	041	18.173,68	0,40	259,94	1.039,75	1.039,75	2.339,44
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PA TRENTO	042	23.209,76	0,51	331,97	1.327,88	1.327,88	2.987,72
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	VENETO	050	382.047,12	8,40	5.464,42	21.857,69	21.857,69	49.179,81
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	81.519,76	1,79	1.165,98	4.663,91	4.663,91	10.493,80

1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	LIGURIA	070	96.789,84	2,13	1.384,39	5.537,54	5.537,54	12.459,47
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	EMILIA ROMAGNA	080	310.114,00	6,82	4.435,56	17.742,25	17.742,25	39.920,07
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	TOSCANA	090	275.689,68	6,06	3.943,19	15.772,77	15.772,77	35.488,73
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	UMBRIA	100	74.056,08	1,63	1.059,22	4.236,90	4.236,90	9.533,02
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	MARCHE	110	123.303,04	2,71	1.763,60	7.054,42	7.054,42	15.872,44
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	LAZIO	120	421.155,28	9,26	6.023,79	24.095,15	24.095,15	54.214,09
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	ABRUZZO	130	48.609,12	1,07	695,26	2.781,03	2.781,03	6.257,31
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	MOLISE	140	30.054,64	0,66	429,87	1.719,49	1.719,49	3.868,85
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	CAMPANIA	150	562.451,12	12,37	8.044,74	32.178,97	32.178,97	72.402,69
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PUGLIA	160	380.562,00	8,37	5.443,18	21.772,73	21.772,73	48.988,63
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	BASILICATA	170	54.949,44	1,21	785,94	3.143,77	3.143,77	7.073,48
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	CALABRIA	180	145.027,68	3,19	2.074,33	8.297,33	8.297,33	18.668,99
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	SICILIA	190	427.190,96	9,40	6.110,12	24.440,46	24.440,46	54.991,04
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	SARDEGNA	200	149.844,80	3,30	2.143,23	8.572,93	8.572,93	19.289,08
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PIEMONTE	010	1.862.060,48	6,99	15.145,92	60.583,67	60.583,67	136.313,27
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	VALLE D'AOSTA	020	35.231,74	0,13	286,57	1.146,29	1.146,29	2.579,16
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	LOMBARDIA	030	3.505.408,08	13,16	28.512,84	114.051,34	114.051,34	256.615,52
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PA BOLZANO	041	88.349,44	0,33	718,63	2.874,52	2.874,52	6.467,67
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PA TRENTO	042	252.324,08	0,95	2.052,39	8.209,57	8.209,57	18.471,54
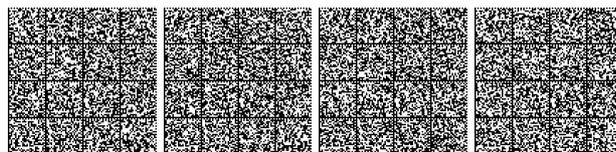
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	VENETO	050	2.541.066,74	9,54	20.668,93	82.675,70	82.675,70	186.020,33
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	FRIULI VENEZIA GIULI	060	636.692,16	2,39	5.178,83	20.715,30	20.715,30	46.609,44
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	LIGURIA	070	1.070.576,74	4,02	8.708,02	34.832,10	34.832,10	78.372,22
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	EMILIA ROMAGNA	080	1.427.995,84	5,36	11.615,26	46.461,02	46.461,02	104.537,30
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	TOSCANA	090	1.144.401,34	4,30	9.308,51	37.234,04	37.234,04	83.776,59
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	UMBRIA	100	296.978,96	1,12	2.415,61	9.662,46	9.662,46	21.740,52
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	MARCHE	110	881.033,58	3,31	7.166,29	28.665,15	28.665,15	64.496,60
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	LAZIO	120	3.713.797,52	13,95	30.207,87	120.831,47	120.831,47	271.870,80
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	ABRUZZO	130	758.772,84	2,85	6.171,83	24.687,30	24.687,30	55.546,43
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	MOLISE	140	201.307,08	0,76	1.637,42	6.549,69	6.549,69	14.736,81
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	CAMPANIA	150	2.138.632,64	8,03	17.395,54	69.582,18	69.582,18	156.559,90
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PUGLIA	160	1.698.746,06	6,38	13.817,53	55.270,10	55.270,10	124.357,74
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	BASILICATA	170	110.736,90	0,42	900,73	3.602,92	3.602,92	8.106,56
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	CALABRIA	180	1.148.242,62	4,31	9.339,76	37.359,02	37.359,02	84.057,80
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	SICILIA	190	2.048.962,76	7,69	16.666,17	66.664,69	66.664,69	149.995,56
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	SARDEGNA	200	1.067.875,84	4,01	8.686,06	34.744,22	34.744,22	78.174,50
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PIEMONTE	010	2.758.698,54	5,96	28.893,70	115.574,82	115.574,82	260.043,33
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	VALLE D'AOSTA	020	46.022,08	0,10	482,02	1.928,08	1.928,08	4.338,18
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	LOMBARDIA	030	5.547.223,89	11,98	58.099,80	232.399,22	232.399,22	522.898,23
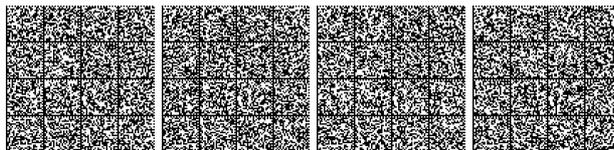
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PA BOLZANO	041	201.096,48	0,43	2.106,22	8.424,87	8.424,87	18.955,97
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PA TRENTO	042	356.671,12	0,77	3.735,66	14.942,63	14.942,63	33.620,91
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	VENETO	050	4.223.338,73	9,12	44.233,86	176.935,46	176.935,46	398.104,78
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	FRIULI VENEZIA GIULI	060	842.404,16	1,82	8.823,06	35.292,26	35.292,26	79.407,58
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	LIGURIA	070	1.637.535,64	3,54	17.151,01	68.604,05	68.604,05	154.359,10
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	EMILIA ROMAGNA	080	1.999.396,75	4,32	20.941,03	83.764,10	83.764,10	188.469,23
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	TOSCANA	090	1.952.061,54	4,21	20.445,25	81.781,01	81.781,01	184.007,27
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	UMBRIA	100	390.062,14	0,84	4.085,38	16.341,53	16.341,53	36.768,45
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	MARCHE	110	1.526.107,18	3,30	15.983,95	63.935,78	63.935,78	143.855,51
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	LAZIO	120	5.766.704,19	12,45	60.398,57	241.594,27	241.594,27	543.587,12
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	ABRUZZO	130	1.354.024,62	2,92	14.181,61	56.726,44	56.726,44	127.634,49
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	MOLISE	140	444.025,53	0,96	4.650,58	18.602,31	18.602,31	41.855,20
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	CAMPANIA	150	4.261.169,38	9,20	44.630,09	178.520,36	178.520,36	401.670,82
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PUGLIA	160	3.825.397,81	8,26	40.065,96	160.263,85	160.263,85	360.593,66
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	BASILICATA	170	340.851,03	0,74	3.569,96	14.279,85	14.279,85	32.129,66
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	CALABRIA	180	2.305.543,63	4,98	24.147,51	96.590,03	96.590,03	217.327,57
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	SICILIA	190	4.567.753,97	9,86	47.841,16	191.364,63	191.364,63	430.570,41
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	SARDEGNA	200	1.967.881,63	4,25	20.610,95	82.443,79	82.443,79	185.498,52
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PIEMONTE	010	718.957,90	5,01	8.788,89	35.155,57	35.155,57	79.100,03

1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	VALLE D'AOSTA	020	14.975,60	0,10	183,07	732,28	732,28	1.647,62
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	LOMBARDIA	030	2.125.502,40	14,82	25.983,18	103.932,71	103.932,71	233.848,61
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PA BOLZANO	041	153.306,25	1,07	1.874,09	7.496,36	7.496,36	16.866,81
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PA TRENTO	042	114.253,50	0,80	1.396,69	5.586,76	5.586,76	12.570,21
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	VENETO	050	1.533.062,50	10,69	18.740,90	74.963,62	74.963,62	168.668,14
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	FRIULI VENEZIA GIULI	060	380.651,35	2,65	4.653,27	18.613,07	18.613,07	41.879,41
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	LIGURIA	070	512.462,45	3,57	6.264,59	25.058,36	25.058,36	56.381,32
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	EMILIA ROMAGNA	080	800.807,30	5,58	9.789,46	39.157,84	39.157,84	88.105,13
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	TOSCANA	090	631.169,90	4,40	7.715,73	30.862,92	30.862,92	69.441,56
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	UMBRIA	100	107.475,75	0,75	1.313,84	5.255,34	5.255,34	11.824,52
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	MARCHE	110	568.814,60	3,97	6.953,47	27.813,87	27.813,87	62.581,21
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	LAZIO	120	1.539.775,70	10,73	18.822,97	75.291,88	75.291,88	169.406,73
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	ABRUZZO	130	276.661,30	1,93	3.382,04	13.528,17	13.528,17	30.438,38
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	MOLISE	140	109.735,00	0,77	1.341,45	5.365,82	5.365,82	12.073,09
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	CAMPANIA	150	1.262.533,45	8,80	15.433,83	61.735,30	61.735,30	138.904,43
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PUGLIA	160	1.138.984,75	7,94	13.923,51	55.694,02	55.694,02	125.311,55
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	BASILICATA	170	97.728,70	0,68	1.194,68	4.778,73	4.778,73	10.752,15
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	CALABRIA	180	513.559,80	3,58	6.278,01	25.112,02	25.112,02	56.502,05
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	SICILIA	190	1.065.204,10	7,43	13.021,57	52.086,30	52.086,30	117.194,17
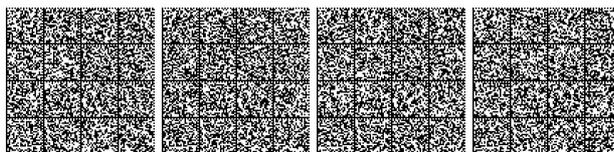
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	SARDEGNA	200	678.420,50	4,73	8.293,34	33.173,37	33.173,37	74.640,09
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PIEMONTE	010	739.540,80	5,24	19.645,70	78.582,80	78.582,80	176.811,29
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	VALLE D'AOSTA	020	16.243,20	0,12	431,50	1.725,98	1.725,98	3.883,47
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	LOMBARDIA	030	2.188.771,20	15,51	58.144,11	232.576,43	232.576,43	523.296,97
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PA BOLZANO	041	66.636,00	0,47	1.770,17	7.080,67	7.080,67	15.931,50
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PA TRENTO	042	65.988,00	0,47	1.752,95	7.011,81	7.011,81	15.776,58
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	VENETO	050	925.279,20	6,55	24.579,79	98.319,15	98.319,15	221.218,10
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	FRIULI VENEZIA GIULI	060	237.276,00	1,68	6.303,17	25.212,69	25.212,69	56.728,55
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	LIGURIA	070	358.387,20	2,54	9.520,46	38.081,83	38.081,83	85.684,12
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	EMILIA ROMAGNA	080	596.980,80	4,23	15.858,63	63.434,53	63.434,53	142.727,68
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	TOSCANA	090	730.188,00	5,17	19.397,24	77.588,98	77.588,98	174.575,20
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	UMBRIA	100	218.613,60	1,55	5.807,41	23.229,64	23.229,64	52.266,69
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	MARCHE	110	381.240,00	2,70	10.127,54	40.510,14	40.510,14	91.147,83
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	LAZIO	120	1.753.963,20	12,42	46.593,55	186.374,21	186.374,21	419.341,97
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	ABRUZZO	130	311.839,20	2,21	8.283,92	33.135,69	33.135,69	74.555,31
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	MOLISE	140	66.960,00	0,47	1.778,77	7.115,10	7.115,10	16.008,97
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	CAMPANIA	150	1.388.059,20	9,83	36.873,41	147.493,65	147.493,65	331.860,71
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PUGLIA	160	1.347.278,40	9,54	35.790,08	143.160,33	143.160,33	322.110,74
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	BASILICATA	170	181.548,00	1,29	4.822,77	19.291,09	19.291,09	43.404,96
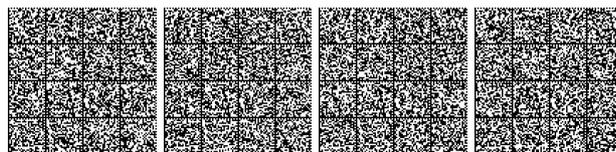
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	CALABRIA	180	465.825,60	3,30	12.374,53	49.498,12	49.498,12	111.370,77
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	SICILIA	190	1.551.398,40	10,99	41.212,47	164.849,89	164.849,89	370.912,26
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	SARDEGNA	200	524.448,00	3,72	13.931,82	55.727,27	55.727,27	125.386,36

Leggasi:

Codice SIS	Denominazione Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Regione	Codice regione	Fatturato regionale 2014	Incidenza fatturato regionale sul totale fatturato ITALIA 2014	PayBack 2015	PayBack 2016	PayBack 2017	PAYBACK TOTALE
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PIEMONTE	010	1.465.625,18	9,40	29.480,89	117.923,36	117.923,36	265.327,61
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	VALLE D'AOSTA	020	39.486,22	0,25	794,26	3.177,04	3.177,04	7.148,34
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	LOMBARDIA	030	3.277.920,91	21,03	65.935,01	263.739,63	263.739,63	593.414,28
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PA BOLZANO	041	44.023,06	0,28	885,52	3.542,07	3.542,07	7.969,66
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PA TRENTO	042	76.208,11	0,49	1.532,92	6.131,66	6.131,66	13.796,24
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	VENETO	050	1.071.700,79	6,88	21.557,14	86.228,43	86.228,43	194.014,00
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	FRIULI VENEZIA GIULI	060	341.510,14	2,19	6.869,44	27.477,71	27.477,71	61.824,86
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	LIGURIA	070	333.300,62	2,14	6.704,30	26.817,18	26.817,18	60.338,66
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	EMILIA ROMAGNA	080	839.369,41	5,39	16.883,82	67.535,18	67.535,18	151.954,18
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	TOSCANA	090	952.407,43	6,11	19.157,57	76.630,15	76.630,15	172.417,88
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	UMBRIA	100	268.248,03	1,72	5.395,78	21.583,08	21.583,08	48.561,94
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	MARCHE	110	188.583,28	1,21	3.793,33	15.173,30	15.173,30	34.139,94
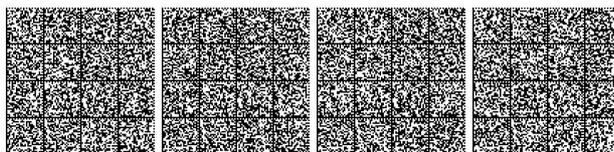
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	LAZIO	120	1.712.441,06	10,99	34.445,56	137.782,02	137.782,02	310.009,61
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	ABRUZZO	130	262.847,03	1,69	5.287,14	21.148,52	21.148,52	47.584,18
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	MOLISE	140	91.635,33	0,59	1.843,23	7.372,93	7.372,93	16.589,09
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	CAMPANIA	150	1.463.337,12	9,39	29.434,86	117.739,26	117.739,26	264.913,39
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	PUGLIA	160	590.157,45	3,79	11.870,95	47.483,73	47.483,73	106.838,41
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	BASILICATA	170	112.026,56	0,72	2.253,40	9.013,59	9.013,59	20.280,59
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	CALABRIA	180	491.486,09	3,15	9.886,19	39.544,69	39.544,69	88.975,56
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	SICILIA	190	1.724.956,65	11,07	34.697,31	138.789,02	138.789,02	312.275,35
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL	025682028	ENAPREN	SARDEGNA	200	238.100,63	1,53	4.789,37	19.157,44	19.157,44	43.104,25
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PIEMONTE	010	1.479.348,00	11,19	39.318,47	157.273,79	157.273,79	353.866,05
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	VALLE D'AOSTA	020	21.738,96	0,16	577,78	2.311,13	2.311,13	5.200,05
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	LOMBARDIA	030	2.748.526,56	20,80	73.051,01	292.203,85	292.203,85	657.458,71
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PA BOLZANO	041	49.442,40	0,37	1.314,09	5.256,37	5.256,37	11.826,82
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PA TRENTO	042	65.936,28	0,50	1.752,47	7.009,88	7.009,88	15.772,23
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	VENETO	050	1.574.439,60	11,91	41.845,84	167.383,25	167.383,25	376.612,34
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	FRIULI VENEZIA GIULI	060	249.415,98	1,89	6.629,04	26.516,14	26.516,14	59.661,31
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	LIGURIA	070	249.285,18	1,89	6.625,56	26.502,23	26.502,23	59.630,03
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	EMILIA ROMAGNA	080	800.227,86	6,06	21.268,65	85.074,55	85.074,55	191.417,75
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	TOSCANA	090	684.306,36	5,18	18.187,66	72.750,60	72.750,60	163.688,86
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	UMBRIA	100	198.403,98	1,50	5.273,23	21.092,90	21.092,90	47.459,04
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	MARCHE	110	184.872,72	1,40	4.913,59	19.654,36	19.654,36	44.222,31
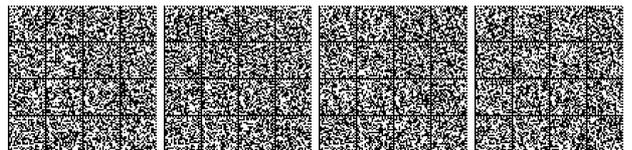
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	LAZIO	120	840.069,54	6,36	22.327,57	89.310,23	89.310,23	200.948,04
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	ABRUZZO	130	245.720,88	1,86	6.530,83	26.123,30	26.123,30	58.777,43
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	MOLISE	140	55.995,48	0,42	1.488,26	5.953,04	5.953,04	13.394,35
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	CAMPANIA	150	1.348.646,10	10,21	35.844,65	143.378,49	143.378,49	322.601,62
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	PUGLIA	160	756.220,20	5,72	20.099,01	80.395,97	80.395,97	180.890,94
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	BASILICATA	170	71.089,80	0,54	1.889,44	7.557,76	7.557,76	17.004,97
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	CALABRIA	180	399.195,06	3,02	10.609,90	42.439,59	42.439,59	95.489,08
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	SICILIA	190	983.602,92	7,44	26.142,44	104.569,69	104.569,69	235.281,81
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	027056011	VASORETIC	SARDEGNA	200	208.684,86	1,58	5.546,48	22.185,89	22.185,89	49.918,27
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PIEMONTE	010	79.346,16	10,86	1.202,99	4.812,16	4.812,16	10.827,31
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	VALLE D'AOSTA	020	2.323,72	0,32	35,23	140,93	140,93	317,09
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	LOMBARDIA	030	40.807,92	5,58	618,70	2.474,91	2.474,91	5.568,51
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PA BOLZANO	041	1.273,80	0,17	19,31	77,25	77,25	173,82
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PA TRENTO	042	4.292,32	0,59	65,08	260,32	260,32	585,72
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	VENETO	050	35.705,00	4,89	541,33	2.165,43	2.165,43	4.872,19
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	19.099,28	2,61	289,57	1.158,33	1.158,33	2.606,22
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	LIGURIA	070	17.022,60	2,33	258,08	1.032,38	1.032,38	2.322,85
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	EMILIA ROMAGNA	080	78.535,56	10,75	1.190,70	4.763,00	4.763,00	10.716,70
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	TOSCANA	090	39.375,86	5,39	596,99	2.388,06	2.388,06	5.373,10
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	UMBRIA	100	12.807,48	1,75	194,18	776,74	776,74	1.747,67
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	MARCHE	110	19.361,76	2,65	293,55	1.174,25	1.174,25	2.642,04
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	LAZIO	120	123.029,78	16,84	1.865,28	7.461,48	7.461,48	16.788,24
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	ABRUZZO	130	12.718,70	1,74	192,83	771,36	771,36	1.735,55
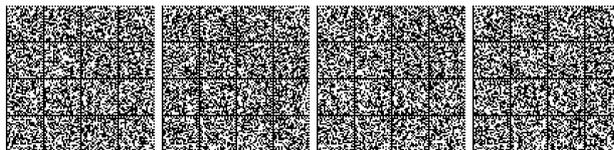
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	MOLISE	140	11.410,16	1,56	172,99	692,00	692,00	1.556,99
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	CAMPANIA	150	72.147,26	9,87	1.093,84	4.375,57	4.375,57	9.844,98
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	PUGLIA	160	52.480,56	7,18	795,67	3.182,83	3.182,83	7.161,32
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	BASILICATA	170	4.230,56	0,58	64,14	256,57	256,57	577,29
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	CALABRIA	180	22.712,24	3,11	344,35	1.377,45	1.377,45	3.099,24
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	SICILIA	190	52.349,32	7,16	793,68	3.174,87	3.174,87	7.143,42
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209016	SINVACOR	SARDEGNA	200	29.648,66	4,06	449,51	1.798,12	1.798,12	4.045,76
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PIEMONTE	010	528,58	6,44	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	VALLE D'AOSTA	020	49,40	0,60	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	LOMBARDIA	030	800,28	9,75	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PA BOLZANO	041	39,52	0,48	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PA TRENTO	042	44,46	0,54	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	VENETO	050	296,40	3,61	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	113,62	1,38	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	LIGURIA	070	261,82	3,19	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	EMILIA ROMAGNA	080	770,64	9,39	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	TOSCANA	090	889,20	10,84	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	UMBRIA	100	138,32	1,69	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	MARCHE	110	360,62	4,39	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	LAZIO	120	1.388,14	16,92	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	ABRUZZO	130	177,84	2,17	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	MOLISE	140	44,46	0,54	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	CAMPANIA	150	884,26	10,78	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	PUGLIA	160	360,62	4,39	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	BASILICATA	170	49,40	0,60	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	CALABRIA	180	271,70	3,31	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	SICILIA	190	498,94	6,08	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA	027209028	SINVACOR	SARDEGNA	200	237,12	2,89	-	-	-	-

1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PIEMONTE	010	50.885,10	19,71	1.541,55	6.166,40	6.166,40	13.874,35
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	VALLE D'AOSTA	020	1.050,42	0,41	31,82	127,29	127,29	286,41
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	LOMBARDIA	030	31.460,94	12,18	953,10	3.812,53	3.812,53	8.578,15
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PA BOLZANO	041	1.222,62	0,47	37,04	148,16	148,16	333,36
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PA TRENTO	042	964,32	0,37	29,21	116,86	116,86	262,93
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	VENETO	050	15.652,98	6,06	474,20	1.896,87	1.896,87	4.267,95
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	FRIULI VENEZIA GIULI	060	2.548,56	0,99	77,21	308,84	308,84	694,89
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	LIGURIA	070	4.184,46	1,62	126,77	507,08	507,08	1.140,94
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	EMILIA ROMAGNA	080	16.221,24	6,28	491,42	1.965,74	1.965,74	4.422,89
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	TOSCANA	090	4.115,58	1,59	124,68	498,74	498,74	1.122,16
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	UMBRIA	100	2.186,94	0,85	66,25	265,02	265,02	596,29
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	MARCHE	110	7.404,60	2,87	224,32	897,31	897,31	2.018,94
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	LAZIO	120	11.709,60	4,54	354,74	1.419,00	1.419,00	3.192,74
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	ABRUZZO	130	12.639,48	4,90	382,91	1.531,69	1.531,69	3.446,29
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	MOLISE	140	103,32	0,04	3,13	12,52	12,52	28,17
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	CAMPANIA	150	9.057,72	3,51	274,40	1.097,64	1.097,64	2.469,68
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	PUGLIA	160	18.098,22	7,01	548,28	2.193,19	2.193,19	4.934,67
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	BASILICATA	170	3.357,90	1,30	101,73	406,92	406,92	915,57
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	CALABRIA	180	9.023,28	3,49	273,36	1.093,47	1.093,47	2.460,29
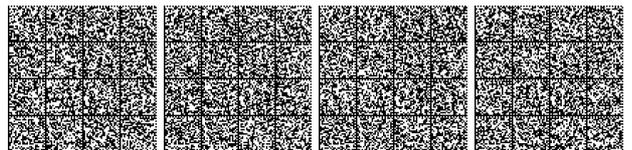
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	SICILIA	190	45.598,56	17,66	1.381,40	5.525,76	5.525,76	12.432,92
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052038	FOSAMAX	SARDEGNA	200	10.710,84	4,15	324,48	1.297,97	1.297,97	2.920,42
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PIEMONTE	010	320.377,41	6,60	7.433,11	29.732,36	29.732,36	66.897,83
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	VALLE D'AOSTA	020	6.362,19	0,13	147,61	590,44	590,44	1.328,49
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	LOMBARDIA	030	876.376,62	18,05	20.332,90	81.331,42	81.331,42	182.995,73
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PA BOLZANO	041	69.843,60	1,44	1.620,45	6.481,78	6.481,78	14.584,00
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PA TRENTO	042	39.317,13	0,81	912,20	3.648,79	3.648,79	8.209,79
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	VENETO	050	476.160,75	9,81	11.047,45	44.189,71	44.189,71	99.426,87
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	FRIULI VENEZIA GIULI	060	90.134,37	1,86	2.091,22	8.364,85	8.364,85	18.820,91
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	LIGURIA	070	114.780,33	2,36	2.663,03	10.652,09	10.652,09	23.967,22
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	EMILIA ROMAGNA	080	341.290,35	7,03	7.918,31	31.673,17	31.673,17	71.264,65
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	TOSCANA	090	273.674,52	5,64	6.349,55	25.398,14	25.398,14	57.145,83
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	UMBRIA	100	49.673,25	1,02	1.152,47	4.609,89	4.609,89	10.372,24
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	MARCHE	110	110.485,35	2,28	2.563,38	10.253,50	10.253,50	23.070,39
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	LAZIO	120	586.164,42	12,07	13.599,66	54.398,51	54.398,51	122.396,68
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	ABRUZZO	130	117.891,18	2,43	2.735,20	10.940,79	10.940,79	24.616,79
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	MOLISE	140	12.302,91	0,25	285,44	1.141,76	1.141,76	2.568,96
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	CAMPANIA	150	269.058,42	5,54	6.242,45	24.969,75	24.969,75	56.181,94
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	PUGLIA	160	311.085,00	6,41	7.217,51	28.869,99	28.869,99	64.957,49

1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	BASILICATA	170	39.979,44	0,82	927,57	3.710,26	3.710,26	8.348,09
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	CALABRIA	180	166.601,07	3,43	3.865,33	15.461,28	15.461,28	34.787,88
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	SICILIA	190	479.552,58	9,88	11.126,15	44.504,48	44.504,48	100.135,12
1117	MSD ITALIA	ACIDO ALENDRONICO	029052077	FOSAMAX	SARDEGNA	200	104.564,70	2,15	2.426,02	9.704,04	9.704,04	21.834,10
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PIEMONTE	010	669.399,36	6,17	20.872,32	83.489,36	83.489,36	187.851,05
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	VALLE D'AOSTA	020	30.172,32	0,28	940,79	3.763,18	3.763,18	8.467,15
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	LOMBARDIA	030	1.640.069,28	15,11	51.138,47	204.554,03	204.554,03	460.246,53
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PA BOLZANO	041	40.174,56	0,37	1.252,67	5.010,68	5.010,68	11.274,04
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PA TRENTO	042	39.103,68	0,36	1.219,28	4.877,12	4.877,12	10.973,52
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	VENETO	050	862.787,04	7,95	26.902,28	107.609,21	107.609,21	242.120,71
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	FRIULI VENEZIA GIULI	060	244.348,32	2,25	7.618,95	30.475,81	30.475,81	68.570,56
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	LIGURIA	070	309.859,68	2,85	9.661,63	38.646,57	38.646,57	86.954,77
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	EMILIA ROMAGNA	080	797.993,28	7,35	24.881,97	99.527,95	99.527,95	223.937,88
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	TOSCANA	090	733.199,52	6,75	22.861,66	91.446,70	91.446,70	205.755,05
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	UMBRIA	100	168.834,72	1,56	5.264,38	21.057,54	21.057,54	47.379,46
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	MARCHE	110	372.920,16	3,44	11.627,90	46.511,65	46.511,65	104.651,19
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	LAZIO	120	1.488.180,96	13,71	46.402,49	185.610,09	185.610,09	417.622,67
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	ABRUZZO	130	143.972,64	1,33	4.489,16	17.956,67	17.956,67	40.402,51
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	MOLISE	140	127.037,28	1,17	3.961,11	15.844,44	15.844,44	35.650,00
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	CAMPANIA	150	1.015.558,56	9,36	31.665,80	126.663,30	126.663,30	284.992,41
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	PUGLIA	160	501.061,44	4,62	15.623,43	62.493,78	62.493,78	140.611,00
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	BASILICATA	170	49.724,16	0,46	1.550,43	6.201,74	6.201,74	13.953,91
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	CALABRIA	180	365.412,96	3,37	11.393,82	45.575,33	45.575,33	102.544,48
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	SICILIA	190	946.580,64	8,72	29.515,02	118.060,19	118.060,19	265.635,40
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384017	LORTAAN	SARDEGNA	200	308.280,96	2,84	9.612,41	38.449,66	38.449,66	86.511,74

1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PIEMONTE	010	242.569,45	5,59	7.792,03	31.168,06	31.168,06	70.128,16
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	VALLE D'AOSTA	020	6.669,15	0,15	214,23	856,93	856,93	1.928,09
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	LOMBARDIA	030	463.615,15	10,68	14.892,65	59.570,51	59.570,51	134.033,68
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PA BOLZANO	041	9.945,90	0,23	319,49	1.277,96	1.277,96	2.875,41
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PA TRENTO	042	15.548,50	0,36	499,46	1.997,85	1.997,85	4.495,16
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	VENETO	050	276.069,40	6,36	8.868,14	35.472,51	35.472,51	79.813,17
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	FRIULI VENEZIA GIULI	060	66.395,95	1,53	2.132,83	8.531,30	8.531,30	19.195,43
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	LIGURIA	070	116.806,50	2,69	3.752,16	15.008,62	15.008,62	33.769,40
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	EMILIA ROMAGNA	080	313.475,75	7,22	10.069,74	40.278,90	40.278,90	90.627,55
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	TOSCANA	090	339.150,05	7,82	10.894,48	43.577,83	43.577,83	98.050,13
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	UMBRIA	100	79.939,85	1,84	2.567,90	10.271,57	10.271,57	23.111,05
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	MARCHE	110	151.373,00	3,49	4.862,54	19.450,11	19.450,11	43.762,76
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	LAZIO	120	538.954,70	12,42	17.312,78	69.250,99	69.250,99	155.814,75
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	ABRUZZO	130	60.652,00	1,40	1.948,32	7.793,25	7.793,25	17.534,83
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	MOLISE	140	39.847,85	0,92	1.280,03	5.120,10	5.120,10	11.520,23
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	CAMPANIA	150	621.914,30	14,33	19.977,68	79.910,57	79.910,57	179.798,83
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	PUGLIA	160	218.668,45	5,04	7.024,26	28.096,99	28.096,99	63.218,25
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	BASILICATA	170	26.201,15	0,60	841,66	3.366,62	3.366,62	7.574,90
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	CALABRIA	180	171.187,70	3,94	5.499,04	21.996,13	21.996,13	49.491,30
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	SICILIA	190	473.239,80	10,91	15.201,83	60.807,19	60.807,19	136.816,22
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN	029384043	LORTAAN	SARDEGNA	200	107.143,30	2,47	3.441,75	13.766,98	13.766,98	30.975,71
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PIEMONTE	010	298.994,64	6,90	7.923,10	31.692,47	31.692,47	71.308,04
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	VALLE D'AOSTA	020	9.034,48	0,21	239,41	957,63	957,63	2.154,66
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	LOMBARDIA	030	645.065,68	14,88	17.093,68	68.374,88	68.374,88	153.843,45
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PA BOLZANO	041	12.594,96	0,29	333,76	1.335,03	1.335,03	3.003,81
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PA TRENTO	042	20.591,76	0,47	545,66	2.182,66	2.182,66	4.910,98

1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	VENETO	050	331.257,92	7,64	8.778,05	35.112,27	35.112,27	79.002,59
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	77.921,20	1,80	2.064,84	8.259,40	8.259,40	18.583,64
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	LIGURIA	070	115.534,72	2,67	3.061,57	12.246,31	12.246,31	27.554,19
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	EMILIA ROMAGNA	080	249.900,00	5,76	6.622,13	26.488,59	26.488,59	59.599,32
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	TOSCANA	090	228.261,04	5,27	6.048,72	24.194,93	24.194,93	54.438,59
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	UMBRIA	100	54.549,60	1,26	1.445,52	5.782,08	5.782,08	13.009,68
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	MARCHE	110	116.610,48	2,69	3.090,08	12.360,33	12.360,33	27.810,75
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	LAZIO	120	444.079,44	10,24	11.767,72	47.070,99	47.070,99	105.909,70
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	ABRUZZO	130	66.363,92	1,53	1.758,59	7.034,36	7.034,36	15.827,31
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	MOLISE	140	50.779,68	1,17	1.345,62	5.382,48	5.382,48	12.110,58
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	CAMPANIA	150	494.554,48	11,41	13.105,27	52.421,18	52.421,18	117.947,63
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	PUGLIA	160	329.620,48	7,60	8.734,66	34.938,71	34.938,71	78.612,07
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	BASILICATA	170	37.251,76	0,86	987,14	3.948,57	3.948,57	8.884,27
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	CALABRIA	180	174.111,28	4,02	4.613,80	18.455,23	18.455,23	41.524,27
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	SICILIA	190	425.724,88	9,82	11.281,34	45.125,46	45.125,46	101.532,27
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	032079055	HIZAAR	SARDEGNA	200	152.320,00	3,51	4.036,35	16.145,43	16.145,43	36.327,21
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PIEMONTE	010	70.467,74	9,19	2.089,51	8.358,22	8.358,22	18.805,95
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	VALLE D'AOSTA	020	986,86	0,13	29,26	117,05	117,05	263,37
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	LOMBARDIA	030	139.555,36	18,20	4.138,09	16.552,74	16.552,74	37.243,58

1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PA BOLZANO	041	1.328,18	0,17	39,38	157,54	157,54	354,46
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PA TRENTO	042	6.039,88	0,79	179,09	716,39	716,39	1.611,88
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	VENETO	050	46.894,40	6,12	1.390,51	5.562,17	5.562,17	12.514,86
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	FRIULI VENEZIA GIULI	060	12.042,66	1,57	357,09	1.428,39	1.428,39	3.213,86
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	LIGURIA	070	12.962,74	1,69	384,37	1.537,52	1.537,52	3.459,41
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	EMILIA ROMAGNA	080	44.252,88	5,77	1.312,19	5.248,86	5.248,86	11.809,91
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	TOSCANA	090	53.987,92	7,04	1.600,85	6.403,54	6.403,54	14.407,93
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	UMBRIA	100	11.916,52	1,55	353,35	1.413,43	1.413,43	3.180,20
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	MARCHE	110	20.160,14	2,63	597,79	2.391,21	2.391,21	5.380,20
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	LAZIO	120	55.590,64	7,25	1.648,37	6.593,64	6.593,64	14.835,65
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	ABRUZZO	130	33.820,36	4,41	1.002,84	4.011,45	4.011,45	9.025,75
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	MOLISE	140	9.185,96	1,20	272,38	1.089,55	1.089,55	2.451,49
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	CAMPANIA	150	76.388,90	9,96	2.265,08	9.060,53	9.060,53	20.386,15
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	PUGLIA	160	43.778,00	5,71	1.298,11	5.192,53	5.192,53	11.683,17
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	BASILICATA	170	6.626,06	0,86	196,48	785,92	785,92	1.768,32
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	CALABRIA	180	22.875,86	2,98	678,31	2.713,32	2.713,32	6.104,95
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	SICILIA	190	81.857,44	10,68	2.427,24	9.709,16	9.709,16	21.845,56
1117	MSD ITALIA	ENALAPRIL/IDROCLOROTIAZIDE	033266014	SINERTEC	SARDEGNA	200	15.975,26	2,08	473,70	1.894,84	1.894,84	4.263,37
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PIEMONTE	010	322.661,36	7,10	8.550,29	34.200,94	34.200,94	76.952,17
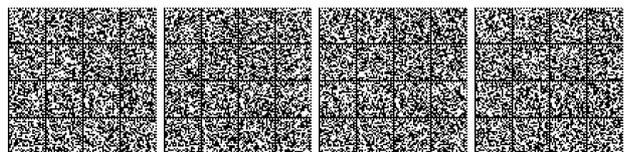
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	VALLE D'AOSTA	020	11.376,40	0,25	301,47	1.205,86	1.205,86	2.713,18
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	LOMBARDIA	030	607.642,56	13,37	16.102,08	64.407,92	64.407,92	144.917,92
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PA BOLZANO	041	18.173,68	0,40	481,59	1.926,34	1.926,34	4.334,28
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PA TRENTO	042	23.209,76	0,51	615,04	2.460,15	2.460,15	5.535,34
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	VENETO	050	382.047,12	8,40	10.123,97	40.495,62	40.495,62	91.115,20
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	FRIULI VENEZIA GIULI	060	81.519,76	1,79	2.160,21	8.640,80	8.640,80	19.441,81
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	LIGURIA	070	96.789,84	2,13	2.564,86	10.259,37	10.259,37	23.083,61
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	EMILIA ROMAGNA	080	310.114,00	6,82	8.217,79	32.870,97	32.870,97	73.959,72
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	TOSCANA	090	275.689,68	6,06	7.305,57	29.222,11	29.222,11	65.749,80
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	UMBRIA	100	74.056,08	1,63	1.962,43	7.849,68	7.849,68	17.661,79
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	MARCHE	110	123.303,04	2,71	3.267,44	13.069,68	13.069,68	29.406,79
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	LAZIO	120	421.155,28	9,26	11.160,30	44.640,94	44.640,94	100.442,19
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	ABRUZZO	130	48.609,12	1,07	1.288,11	5.152,39	5.152,39	11.592,89
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	MOLISE	140	30.054,64	0,66	796,43	3.185,68	3.185,68	7.167,79
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	CAMPANIA	150	562.451,12	12,37	14.904,54	59.617,79	59.617,79	134.140,12
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	PUGLIA	160	380.562,00	8,37	10.084,61	40.338,20	40.338,20	90.761,01
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	BASILICATA	170	54.949,44	1,21	1.456,12	5.824,44	5.824,44	13.105,00
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	CALABRIA	180	145.027,68	3,19	3.843,13	15.372,41	15.372,41	34.587,95
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	SICILIA	190	427.190,96	9,40	11.320,25	45.280,70	45.280,70	101.881,65
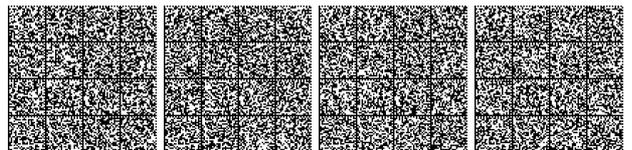
1117	MSD ITALIA	LOSARTAN/IDROCLOROTIAZIDE	034310021	FORZAAR	SARDEGNA	200	149.844,80	3,30	3.970,78	15.883,01	15.883,01	35.736,79
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PIEMONTE	010	1.862.060,48	6,99	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	VALLE D'AOSTA	020	35.231,74	0,13	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	LOMBARDIA	030	3.505.408,08	13,16	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PA BOLZANO	041	88.349,44	0,33	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PA TRENTO	042	252.324,08	0,95	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	VENETO	050	2.541.066,74	9,54	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	FRIULI VENEZIA GIULI	060	636.692,16	2,39	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	LIGURIA	070	1.070.576,74	4,02	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	EMILIA ROMAGNA	080	1.427.995,84	5,36	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	TOSCANA	090	1.144.401,34	4,30	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	UMBRIA	100	296.978,96	1,12	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	MARCHE	110	881.033,58	3,31	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	LAZIO	120	3.713.797,52	13,95	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	ABRUZZO	130	758.772,84	2,85	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	MOLISE	140	201.307,08	0,76	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	CAMPANIA	150	2.138.632,64	8,03	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	PUGLIA	160	1.698.746,06	6,38	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	BASILICATA	170	110.736,90	0,42	-	-	-	-

1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	CALABRIA	180	1.148.242,62	4,31	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	SICILIA	190	2.048.962,76	7,69	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679064	INEGY	SARDEGNA	200	1.067.875,84	4,01	-	-	-	-
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PIEMONTE	010	2.758.698,54	5,96	16.715,35	66.861,28	66.861,28	150.437,92
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	VALLE D'AOSTA	020	46.022,08	0,10	278,85	1.115,42	1.115,42	2.509,69
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	LOMBARDIA	030	5.547.223,89	11,98	33.611,43	134.445,47	134.445,47	302.502,36
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PA BOLZANO	041	201.096,48	0,43	1.218,47	4.873,88	4.873,88	10.966,23
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PA TRENTO	042	356.671,12	0,77	2.161,12	8.644,47	8.644,47	19.450,06
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	VENETO	050	4.223.338,73	9,12	25.589,82	102.359,08	102.359,08	230.307,98
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	FRIULI VENEZIA GIULI	060	842.404,16	1,82	5.104,25	20.416,96	20.416,96	45.938,16
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	LIGURIA	070	1.637.535,64	3,54	9.922,06	39.688,18	39.688,18	89.298,43
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	EMILIA ROMAGNA	080	1.999.396,75	4,32	12.114,63	48.458,44	48.458,44	109.031,52
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	TOSCANA	090	1.952.061,54	4,21	11.827,82	47.311,20	47.311,20	106.450,22
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	UMBRIA	100	390.062,14	0,84	2.363,44	9.453,75	9.453,75	21.270,95
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	MARCHE	110	1.526.107,18	3,30	9.246,90	36.987,54	36.987,54	83.221,99
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	LAZIO	120	5.766.704,19	12,45	34.941,29	139.764,91	139.764,91	314.471,11
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	ABRUZZO	130	1.354.024,62	2,92	8.204,23	32.816,86	32.816,86	73.837,95
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	MOLISE	140	444.025,53	0,96	2.690,41	10.761,64	10.761,64	24.213,69
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	CAMPANIA	150	4.261.169,38	9,20	25.819,04	103.275,97	103.275,97	232.370,97

1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	PUGLIA	160	3.825.397,81	8,26	23.178,64	92.714,38	92.714,38	208.607,39
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	BASILICATA	170	340.851,03	0,74	2.065,27	8.261,05	8.261,05	18.587,36
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	CALABRIA	180	2.305.543,63	4,98	13.969,62	55.878,38	55.878,38	125.726,38
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	SICILIA	190	4.567.753,97	9,86	27.676,68	110.706,51	110.706,51	249.089,70
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679215	INEGY	SARDEGNA	200	1.967.881,63	4,25	11.923,68	47.694,63	47.694,63	107.312,93
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PIEMONTE	010	718.957,90	5,01	7.623,47	30.493,87	30.493,87	68.611,20
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	VALLE D'AOSTA	020	14.975,60	0,10	158,79	635,17	635,17	1.429,14
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	LOMBARDIA	030	2.125.502,40	14,82	22.537,76	90.151,02	90.151,02	202.839,81
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PA BOLZANO	041	153.306,25	1,07	1.625,58	6.502,33	6.502,33	14.630,24
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PA TRENTO	042	114.253,50	0,80	1.211,49	4.845,95	4.845,95	10.903,38
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	VENETO	050	1.533.062,50	10,69	16.255,82	65.023,29	65.023,29	146.302,40
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	FRIULI VENEZIA GIULI	060	380.651,35	2,65	4.036,24	16.144,94	16.144,94	36.326,12
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	LIGURIA	070	512.462,45	3,57	5.433,89	21.735,57	21.735,57	48.905,04
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	EMILIA ROMAGNA	080	800.807,30	5,58	8.491,36	33.965,43	33.965,43	76.422,21
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	TOSCANA	090	631.169,90	4,40	6.692,61	26.770,43	26.770,43	60.233,47
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	UMBRIA	100	107.475,75	0,75	1.139,62	4.558,47	4.558,47	10.256,57
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	MARCHE	110	568.814,60	3,97	6.031,42	24.125,69	24.125,69	54.282,81
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	LAZIO	120	1.539.775,70	10,73	16.327,01	65.308,02	65.308,02	146.943,05
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	ABRUZZO	130	276.661,30	1,93	2.933,58	11.734,31	11.734,31	26.402,19

1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	MOLISE	140	109.735,00	0,77	1.163,57	4.654,30	4.654,30	10.472,17
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	CAMPANIA	150	1.262.533,45	8,80	13.387,27	53.549,07	53.549,07	120.485,42
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	PUGLIA	160	1.138.984,75	7,94	12.077,22	48.308,88	48.308,88	108.694,98
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	BASILICATA	170	97.728,70	0,68	1.036,27	4.145,06	4.145,06	9.326,39
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	CALABRIA	180	513.559,80	3,58	5.445,53	21.782,12	21.782,12	49.009,76
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	SICILIA	190	1.065.204,10	7,43	11.294,89	45.179,55	45.179,55	101.653,99
1117	MSD ITALIA	SIMVASTATINA/EZETIMIBE	036679367	INEGY	SARDEGNA	200	678.420,50	4,73	7.193,63	28.774,52	28.774,52	64.742,66
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PIEMONTE	010	739.540,80	5,24	176.811,29	-	-	176.811,29
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	VALLE D'AOSTA	020	16.243,20	0,12	3.883,47	-	-	3.883,47
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	LOMBARDIA	030	2.188.771,20	15,51	523.296,97	-	-	523.296,97
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PA BOLZANO	041	66.636,00	0,47	15.931,50	-	-	15.931,50
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PA TRENTO	042	65.988,00	0,47	15.776,58	-	-	15.776,58
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	VENETO	050	925.279,20	6,55	221.218,10	-	-	221.218,10
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	FRIULI VENEZIA GIULI	060	237.276,00	1,68	56.728,55	-	-	56.728,55
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	LIGURIA	070	358.387,20	2,54	85.684,12	-	-	85.684,12
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	EMILIA ROMAGNA	080	596.980,80	4,23	142.727,68	-	-	142.727,68
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	TOSCANA	090	730.188,00	5,17	174.575,20	-	-	174.575,20
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	UMBRIA	100	218.613,60	1,55	52.266,69	-	-	52.266,69
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	MARCHE	110	381.240,00	2,70	91.147,83	-	-	91.147,83
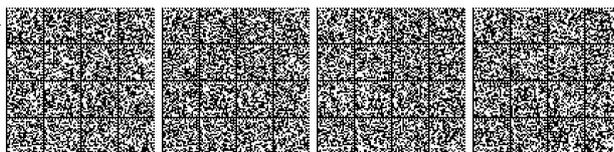
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	LAZIO	120	1.753.963,20	12,42	419.341,97	-	-	419.341,97
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	ABRUZZO	130	311.839,20	2,21	74.555,31	-	-	74.555,31
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	MOLISE	140	66.960,00	0,47	16.008,97	-	-	16.008,97
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	CAMPANIA	150	1.388.059,20	9,83	331.860,71	-	-	331.860,71
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	PUGLIA	160	1.347.278,40	9,54	322.110,74	-	-	322.110,74
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	BASILICATA	170	181.548,00	1,29	43.404,96	-	-	43.404,96
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	CALABRIA	180	465.825,60	3,30	111.370,77	-	-	111.370,77
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	SICILIA	190	1.551.398,40	10,99	370.912,26	-	-	370.912,26
108	ROCHE	ACIDO IBANDRONICO	036899019	BONVIVA	SARDEGNA	200	524.448,00	3,72	125.386,36	-	-	125.386,36

Roma, 17 dicembre 2015

Il direttore generale: PANI

15A09514

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Accord»

Estratto determina V&A n° 2285/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "BETAISTINA ACCORD", nelle forme e confezioni: "8 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al; "16 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Middlesex, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, CAP HA1 4HF, Regno Unito (RU)

Confezione: "8 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al

AIC n° 041431141 (in base 10) 17JD35 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: betaistina dicloridrato 8 mg

Confezione: "16 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al

AIC n° 041431154 (in base 10) 17JD3L (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: betaistina dicloridrato 16 mg

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n° 041431141 - "8 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n° 041431154 - "8 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 041431141 - "8 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 041431154 - "8 mg compresse" 90 compresse in blister pvc/pvdc-al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09434

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenzetto».

Estratto determina V&A n. 2284/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LENZETTO», nelle forme e confezioni: «1,53 mg spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter PLC, con sede legale e domicilio fiscale in H-1103 Budapest-Ungheria, Gyomroi UT 19-21, Ungheria (HU).

Confezione: «1,53 mg spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml - A.I.C. n. 043205018 (in base 10) 196JDU (in base 32).

Forma farmaceutica: spray transdermico, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Gedon Richter PLC stabilimento sito in Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest - Ungheria; Gedon Richter PLC stabilimento sito in Esztergomi út 27, 2510 Dorog - Ungheria;

Produttore del prodotto finito: Gedon Richter România S.A. stabilimento sito in Cuza Vodă street 99-105, Targu-Mureş 540306 - Romania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti); Gedon Richter PLC stabilimento sito in Gyömrői út 19-21, H-1103 Budapest - Ungheria (confezionamento secondario e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni nebulizzazione rilascia 90 microlitri di spray transdermico soluzione, contenente:

Principio Attivo: estradiolo 1,53 mg (equivalente a 1,58 mg di estradiolo emiidrato).

Eccipienti: octisalato; etanolo 96%;

Indicazioni terapeutiche: terapia ormonale sostitutiva (TOS) dei sintomi derivanti da deficienza estrogenica nelle donne in postmenopausa (nelle donne ad almeno 6 mesi dall'ultima mestruazione o in menopausa chirurgica, con o senza utero). L'esperienza nelle donne al di sopra dei 65 anni di età è limitata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 043205018 - «1,53 mg spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 043205018 - «1,53 mg spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 8,1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com-

mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09435

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losipaco».

Estratto determina V&A n. 2283/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LOSIPACO», nelle forme e confezioni: «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/aclar/al; «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al; «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/aclar/al; «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Disphar International B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Olanda, Winkelskamp 6, 7255 Pz Hengelo Gld, Cap 3741, Olanda (NL).

Confezioni:

«2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/aclar/al - A.I.C. n. 042141034 (in base 10) 1861CB (in base 32);

«2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042141046 (in base 10) 1861CQ (in base 32);

«2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/aclar/al - A.I.C. n. 042141059 (in base 10) 1861D3 (in base 32);

«2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 042141061 (in base 10) 1861D5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: loperamide cloridrato e simeticone 2 mg (equivalente a dimeticone 125 *mg)*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 042141034 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/aclar/al

Classe di rimborsabilità: «C»

A.I.C. n. 042141046 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità: «C»

A.I.C. n. 042141059 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/aclar/al

Classe di rimborsabilità: «C»

A.I.C. n. 042141061 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al

Classe di rimborsabilità: «C»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 042141034 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/aclar/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

A.I.C. n. 042141046 - «2 mg/125 mg compresse» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

A.I.C. n. 042141059 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/aclar/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

A.I.C. n. 042141061 - «2 mg/125 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09436

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levioflu»

Estratto determina V&A n. 2289/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVIOFLU, nelle forme e confezioni: «500 mg/60 mg compressa effervescente» 8 compresse in 1 tubo pp; «500 mg/60 mg compressa effervescente» 16 compresse in 2 tubi pp; «500 mg/60 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 1,5 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculap*ius* Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia - Codice fiscale 00826170334.

Confezioni:

«500 mg/60 mg compressa effervescente» 8 compresse in 1 tubo pp - A.I.C. n. 043506017 (in base 10) 19HQC1 (in base 32);

«500 mg/60 mg compressa effervescente» 16 compresse in 2 tubi pp - A.I.C. n. 043506029 (in base 10) 19HQCF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

paracetamolo:

Mallinckrodt INC stabilimento sito in Raleigh Pharmaceutical Plant - 8801 Capital Boulevard - NC 27616 Raleigh - Stati Uniti d'America;

pseudoefedrina:

Basf Pharmachemikalien Gmbh & Co. Kg stabilimento sito in Karlstrasse 15-39, 42-44 - 32423 Minden - Germania.

Produttore del prodotto finito: E-Pharma Trento S.p.A. stabilimento sito in Frazione Ravina - Via Provina, 2 - 38123 Trento (produzione completa e rilascio).
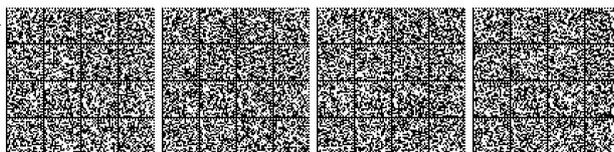
Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg; pseudoefedrina cloridrato 60 mg (equivalente a 49,15 mg di pseudoefedrina);

eccipienti: acido citrico anidro; sodio bicarbonato; sodio carbonato anidro; sorbitolo; aroma limone; aspartame; saccarina sodica; simeticone; leucina; docusato sodico.

Confezione: «500 mg/60 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 1,5 g - A.I.C. n. 043506031 (in base 10) 19HQCH (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

paracetamolo:

Mallinckrodt Inc stabilimento sito in Raleigh Pharmaceutical Plant - 8801 Capital Boulevard - NC 27616 Raleigh - Stati Uniti d'America;

Granules India Limited stabilimento sito in Temple Road, Bonthapally - Medak District, Jinnaram Mandal - 502 313 Hyderabad, Andhra Pradesh - India;

pseudoefedrina:

Basf Pharmachemikalien Gmbh & Co. Kg stabilimento sito in Karlstrasse 15-39, 42-44 - 32423 Minden - Germania.

Produttore del prodotto finito:

E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in frazione Ravina - Via Provina, 2 - 38123 Trento (produzione completa e rilascio).

Composizione: 1 bustina di granulato per soluzione orale da 1,5 g contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg; pseudoefedrina cloridrato 60 mg (equivalente a 49,15 mg di pseudoefedrina);

eccipienti: saccarosio; acido citrico anidro; aroma tropicale; aroma pompelmo; sorbitolo; aspartame; sucralosio; saccarina sodica; polisorbato 20; colorante rosso barbabietola; colorante riboflavina sodio fosfato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 043506017 - «500 mg/60 mg compressa effervescente» 8 compresse in 1 tubo pp - Classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 043506029 - «500 mg/60 mg compressa effervescente» 16 compresse in 2 tubi pp - Classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 043506031 - «500 mg/60 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 1,5 g - Classe: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043506017 - «500 mg/60 mg compressa effervescente» 8 compresse in 1 tubo pp - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 043506029 - «500 mg/60 mg compressa effervescente» 16 compresse in 2 tubi pp - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 043506031 - «500 mg/60 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine da 1,5 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09437

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seki».

Estratto determina V&A n. 2288/2015 del 2 dicembre 2015

Autorizzazione della variazione: modifica del regime di fornitura, relativamente al medicinale: «SEKI».

È autorizzata la modifica del regime di fornitura

da:

SOP - Medicinale non soggetto a prescrizione ma non da banco;

a:

OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione da banco

Confezione:

A.I.C. n. 024427041 - «3,54 mg/ml sciroppo» 1 flacone 200 ml.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca n. 10, 20091 Bresso - Milano - Codice fiscale n. 03804220154.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09438

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox».

Estratto determina V&A n. 2287/2015 del 2 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «MAALOX», nelle forme e confezioni:

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml

in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Confezioni:

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml - A.I.C. n. 020702306 (in base 10) 0MRT32 (in base 32);

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml - A.I.C. n. 020702318 (in base 10) 0MRT3G (in base 32);

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml - A.I.C. n. 020702320 (in base 10) 0MRT3J (in base 32);

«460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml - A.I.C. n. 020702332 (in base 10) 0MRT3W (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Alluminio ossido idrato: BK Giulini GmbH stabilimento sito in Giulinistrasse 2, 67065 Ludwigshafen/Rhein - Germania;

Magnesio idrossido: Duslo A.S. stabilimento sito in Administratívna budova, ev. č. 1236 - 927 03 Šaľa - Repubblica Slovacca; BK Giulini GmbH stabilimento sito in Giulinistrasse 2, 67065 Ludwigshafen/Rhein - Germania;

Produttore del prodotto finito:

A. Nattermann & CIE. GmbH stabilimento sito in Nattermannallee 1, 50829 Colonia - Germania (produzione in bulk, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 bustina di sospensione orale contiene:

Principio attivo: alluminio ossido, idrato 460 mg; magnesio idrossido 400 mg.

Eccipienti: saccarosio soluzione 64%; sorbitolo liquido non cristallizzabile; gomma xantana; guar; aroma ribes nero; sodio cloruro.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del bruciore e dell'iperacidità dello stomaco occasionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 020702306 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

A.I.C. n. 020702318 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

A.I.C. n. 020702320 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

A.I.C. n. 020702332 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 020702306 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

A.I.C. n. 020702318 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 20 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

A.I.C. n. 020702320 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in pp/al/pe da 4,3 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

A.I.C. n. 020702332 - «460 mg + 400 mg sospensione orale aroma ribes nero» 30 bustine in petp/al/pe da 4,3 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09439

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vytorin».

Estratto determina V&A n. 2357/2015 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VYTORIN nelle forme e confezioni: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa, «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al, in aggiunta

alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.L., via San Giuseppe Cottolengo n. 15 - 20143 Milano - Codice fiscale n. 06647900965;

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa - A.I.C. n. 036690600 (in base 10) 12ZQP8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690612 (in base 10) 12ZQPN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690624 (in base 10) 12ZQQ0 (in base 32);

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690651 (in base 10) 12ZQQV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690636 (in base 10) 12ZQQD (in base 32);

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690663 (in base 10) 12ZQR7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 80 mg di simvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa - A.I.C. n. 036690600.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690612.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690624.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690636.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690651.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690663.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa - A.I.C. n. 036690600 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690612 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690624 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690636 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690651 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036690663 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rettifica Standard Terms

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione delle seguenti confezioni del medicinale «Vytorin», precedentemente autorizzate, da:

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690396;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036690535;

a:

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 2×49 compresse in blister pctfe /pvc opaco - A.I.C. n. 036690396;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 2×49 compresse in blister pctfe /pvc opaco - A.I.C. n. 036690535.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09528

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inegy».

Estratto determina V&A n. 2358 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INEGY nelle forme e confezioni: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa, «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al, «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire - EN 11 9BU Regno Unito;
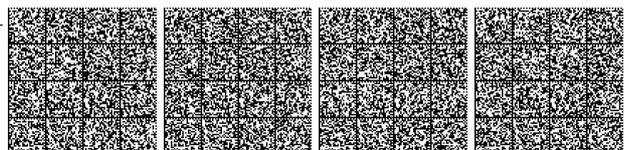
Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa - A.I.C. n. 036679607 (in base 10) 12ZCXR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679619 (in base 10) 12ZCY3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679621 (in base 10) 12ZCY5 (in base 32);

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679658 (in base 10) 12ZCZB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679633 (in base 10) 12ZCYK (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 80 mg di simvastatina;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679660 (in base 10) 12ZCZD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 80 mg di simvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa - A.I.C. n. 036679607;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679619;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679621;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679633;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679658;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679660;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister pvc/al/pa - A.I.C. n. 036679607 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679619 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679621 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679633 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679658 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister pctfe/pvc/al - A.I.C. n. 036679660 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rettifica Standard Terms

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione delle seguenti confezioni del medicinale «Inegy», precedentemente autorizzate, da:

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036679393;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - A.I.C. n. 036679532;

a:

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 2×49 compresse in blister pctfe /pvc opaco - A.I.C. n. 036679393;

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 2×49 compresse in blister pctfe /pvc opaco - A.I.C. n. 036679532.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09529

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Goltor»

Estratto determina V&A n. 2359 del 15 dicembre 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GOLTOR nelle forme e confezioni: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL/PA, «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL, «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL, «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in

blister PCTFE/PVC/AL, «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL, «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Addenda Pharma S.r.L., Viale Shakespeare n. 47, 00144 Roma, codice fiscale n. 05643891004.

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL/PA - AIC n. 036678605 (in base 10) 12ZBYF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene: Principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678617 (in base 10) 12ZBYT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene: Principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678629 (in base 10) 12ZBZ5 (in base 32).

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678656 (in base 10) 12ZC00 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene: Principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678631 (in base 10) 12ZBZ7 (in base 32).

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678668 (in base 10) 12ZC0D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa contiene: Principio attivo: 10 mg di ezetimibe e 80 mg di simvastatina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL/PA - AIC n. 036678605.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678617.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678629.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678631.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678656.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678668.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «10 mg/10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL/PA - AIC n. 036678605 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/20 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678617 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678629 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 84 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678631 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678656 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - AIC n. 036678668 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rettifica standard terms

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione delle seguenti confezione del medicinale GOLTOR, precedentemente autorizzate,

da:

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - AIC n. 036678391.

Confezione: «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco - AIC n. 036678530.

a:

Confezione: «10 mg/40 mg compresse» 2x49 compresse in blister PCTFE /PVC opaco - AIC n. 036678391.

Confezione: «10 mg/80mg compresse» 2x49 compresse in blister PCTFE /PVC opaco - AIC n. 036678530.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09530

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione del Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Alliste

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con delibera n. 60 del 13 novembre 2015, ha approvato il Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Alliste (LE) in ottemperanza alla Sentenza TSAP n. 127/09.

Il Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, così come approvato, è consultabile presso il sito dell'Autorità www.adb.puglia.it.

15A09462

Adozione del Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Patù

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con delibera n. 58 del 13 novembre 2015, ha adottato il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per il territorio comunale di Patù (LE) in ottemperanza alla Sentenza TSAP n. 127/09.

Tale piano è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 4 dicembre 2015 ed è consultabile presso il sito dell'Autorità.

15A09463

Approvazione del Progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Aradeo

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia, con delibera n. 56 del 13 novembre 2015, ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per il territorio comunale di Aradeo in ottemperanza alla Sentenza TSAP n. 127/09.

Tale piano è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 4 dicembre 2015 ed è consultabile presso il sito dell'autorità.

15A09464

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria del Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in Vedelago.

In data 31 ottobre 2015, a seguito della ricostituzione degli organi aziendali da parte dell'assemblea dei soci e della restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria del Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa, con sede nel comune di Vedelago (TV), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 luglio 2014.

15A09449

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali dell'ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'OGS, d'ora in avanti nominato Ente, disciplina il sistema integrato tra contabilità finanziaria pubblica e contabilità economico-patrimoniale, finalizzato a fornire un quadro complessivo delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi dell'Ente, nonché della composizione del suo patrimonio. Esso ha inoltre lo scopo di favorire il miglioramento delle prestazioni sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità complessiva dell'Ente, nel rispetto delle sue finalità istituzionali. Mira altresì a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti.

2. Tale ordinamento è adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile pubblico e nel rispetto dei principi introdotti dall'art. 2, comma 2, decreto legislativo 31/05/2011, n. 91. In particolare, si uniforma alle seguenti linee guida:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;

b) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;

c) obbligo di pareggio fra entrate e spese;

d) rapidità ed efficienza nell'acquisizione delle entrate e nell'erogazione delle spese;

e) obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio a finalità pubbliche;

f) individuazione dei responsabili delle procedure contabili;

g) divieto di gestioni fuori bilancio.

3. Le linee guida suddette costituiranno, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento i principi ai quali sarà costantemente ispirata l'attività amministrativo-contabile dell'Ente.

Art. 2.
Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione dei programmi e gestione delle risorse, dall'altro, il Consiglio di amministrazione:

a) definisce annualmente, anche sulla scorta delle proposte del Presidente ed in conformità alle direttive dei Ministeri vigilanti, le linee strategiche e le politiche dell'Ente, negli ambiti fissati dallo Statuto;

b) assegna a ciascun Centro di responsabilità, come individuato e denominato dagli atti interni di organizzazione, sulla base delle proposte del Presidente, sentito il Direttore generale, una quota parte delle dotazioni di bilancio dell'Ente, commisurata alle risorse disponibili, alle attività determinate per l'assolvimento delle correlate funzioni finali, strumentali o di supporto, secondo i criteri organizzativi di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 165/01.

2. L'assetto organizzativo dell'Ente ai fini della gestione contabile si compone di Centri di responsabilità, dotati di autonomia finanziaria e determinati nel numero e nella denominazione dal Consiglio di amministrazione sulla base delle norme statutarie e regolamentari, con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze scientifiche e istituzionali, alle quali è preposto personale con funzioni dirigenziali. Il Consiglio di amministrazione determina altresì gli ambiti e le modalità entro cui si esercita l'autonomia dei Centri stessi nonché le modalità e le cadenze dei relativi controlli sulla loro gestione.

3. Il titolare del Centro di responsabilità, nell'ambito degli obiettivi delle risorse e dell'autonomia assegnatagli, è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Centro medesimo.

CAPO II
ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTI PREVISIONALI

Art. 3.
Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione viene compilato nel rispetto dei principi delle norme di contabilità pubbliche e in particolare della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Legge di contabilità e finanza pubblica, in quanto recepiti dal presente Regolamento, con i necessari adattamenti alle funzioni e alle dimensioni dell'Ente.

2. In particolare, i principi ai quali adeguare il bilancio di previsione sono i seguenti:

a) distinzione fra bilancio decisionale con funzioni strategiche e autorizzative e bilancio gestionale con funzioni di controllo e di rendiconto, in ossequio al principio di separazione tra ruolo di indirizzo degli organi decisionali e ruolo gestionale della dirigenza;

b) articolazione del bilancio decisionale in Centri di responsabilità, corrispondenti ad autonomi centri di gestione scientifica o amministrativa, in ossequio al principio della responsabilizzazione della dirigenza in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnate, in ossequio ai principi di definizione delle politiche di settore e di misurazione del risultato economico/finanziario dell'attività scientifica e amministrativa.

Art. 4.
Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, pluriennale e annuale, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce ed è inviato entro dieci giorni dall'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, corredato dei documenti di cui al successivo art 6.

Art. 5.
Pianificazione, programmazione e budget

1. Sulla base delle linee strategiche e di indirizzo elaborate dagli organi di governo, i titolari dei Centri di responsabilità avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta dai documenti interni di organizzazione dell'Ente.

2. I titolari dei Centri di responsabilità, nel termine fissato dal Direttore generale, comunicano alla direzione contabile le previsioni quali-quantitative dei programmi, progetti, commesse ed attività che intendono realizzare nel periodo di riferimento, tenuto conto delle linee strategiche di cui al comma precedente. Tali previsioni sono corredate di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, ordinati per commesse, anche ai fini della contabilità analitica e del controllo di gestione, nonché delle risorse finanziarie disponibili e dei fabbisogni finanziari, strumentali e di personale, necessari alla realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il Direttore generale coordina il processo di pianificazione, al fine di rendere coerenti i programmi e le commesse dei Centri di responsabilità con le linee strategiche e di indirizzo degli organi di governo, nonché con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. I programmi così formulati rappresentano lo stato di previsione delle entrate e delle spese di competenza di ogni Centro di responsabilità, laddove, sotto il profilo della pianificazione economica, danno origine al budget economico dei vari centri di responsabilità e tutti insieme costituiscono, rispettivamente, il preventivo finanziario ed il budget economico dell'Ente.

Art. 6.
Il bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

a) il preventivo finanziario;

b) il preventivo economico.

2. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

a) la relazione programmatica del Presidente;

b) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione dell'anno in corso;

c) il bilancio finanziario pluriennale;

d) la relazione del Collegio dei Revisori .

Art. 7.
Il preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario si distingue in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e di cassa. La previsione di cassa non costituisce vincolo all'emissione di ordinativi di spesa, ma ha funzioni di controllo, ai fini dell'equilibrio complessivo delle entrate e delle spese.

2. Il preventivo finanziario, ripartito per titoli, categorie e capitoli, ha funzioni autorizzative all'acquisizione delle entrate e all'ordinazione e imputazione a bilancio delle spese.

3. Il preventivo finanziario si articola, per le entrate e per le spese, in autonomi Centri di responsabilità, individuati dagli atti interni di organizzazione, che determinano anche i limiti della loro autonomia, costituenti un insieme organico di risorse finanziarie, personali e strumentali, ordinati in modo che ciascuno di essi faccia capo ad una unitaria responsabilità scientifica o amministrativa.

4. Per ogni capitolo attribuito ai vari Centri, come sopra determinati, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, al termine dell'esercizio in corso; l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle spese dell'esercizio in corso; l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, e, con la precisazione di cui al comma 1, l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

5. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. È iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione.

Art. 8.
Classificazione delle entrate e delle spese del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in Centri di responsabilità e per quanto riguarda la spesa in Missioni, che rappresentano le macrofunzioni dell'Ente quali individuate dalle norme statutarie e i programmi operativi che all'interno di queste l'Ente persegue.

2. Il preventivo finanziario è ripartito in:

a) titoli, a seconda che il gettito o l'impiego derivi dalla gestione corrente, in conto capitale o in partite di giro;

b) categorie, secondo la specifica natura dei cespiti;

c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

3. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'ente effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, nonché le somme somministrate al cassiere interno o ai funzionari delegati. Esse sono indicate cumulativamente per tutti i Centri di responsabilità alla fine delle sezioni delle entrate e delle spese.

4. Il numero e la descrizione delle categorie e dei capitoli possono essere modificati dal Consiglio di amministrazione in relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni, ma comunque debbono continuare a rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti.

Art. 9.
Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può essere superiore al cinque per cento del totale delle spese correnti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 10.
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso e fondo speciale rischi ed oneri

1. Nel bilancio di previsione è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri recati dai rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente, limitatamente alla parte concer-nente l'esercizio di riferimento ed eventualmente gli esercizi precedenti. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

2. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini dell'applicazione della aliquota dell'1% indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6 all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
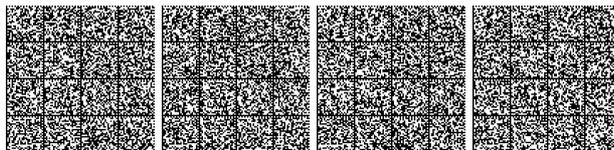
3. Nel bilancio di Previsione è istituito un fondo speciale rischi ed oneri. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri e per spese future, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. Su tali stanziamenti non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati.

4. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione al bilancio di previsione con contestuale riduzione del fondo stesso.

5. A fine esercizio le somme non utilizzate confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 11.
Il preventivo economico

1. Il preventivo economico è costituito dal budget economico dell'Ente, derivato dalle previsioni finanziarie dei Centri di responsabilità, previo inserimento di eventuali rettifiche e integrazioni per renderlo coerente con i principi contabili relativi alla competenza economica.

Art. 12.
La relazione programmatica del Presidente

1. La relazione programmatica del Presidente descrive le scelte strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare nell'arco temporale oggetto di programmazione. Espone inoltre il quadro economico generale, indica gli indirizzi di gestione e dimostra le coerenze e le compatibilità tra gli obiettivi, le risorse e le specifiche finalità dell'Ente.

2. La relazione programmatica ha carattere generale e descrive le linee strategiche a cui debbono uniformarsi le decisioni operative delle strutture scientifiche e gestionali.

3. Per la parte delle entrate, la relazione programmatica comprende inoltre una descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità e gli eventuali vincoli di acquisizione. Per la parte delle spese, sono indicati i principali obiettivi strategici all'interno delle missioni dell'ente che debbono essere perseguiti nel periodo oggetto della programmazione.

4. La relazione programmatica è corredata della dotazione organica del personale e della programmazione delle nuove assunzioni, anche con forme contrattuali flessibili, che si intende avviare nel periodo di riferimento.

Art. 13.
La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. La dimostrazione del risultato di amministrazione presunto evidenzia il risultato accertato nell'esercizio precedente, le eventuali variazioni del conto residui già verificatesi alla data di stesura del preventivo nonché di quelle presunte per la restante parte dell'anno, gli accertamenti e gli impegni già iscritti alla data di stesura del preventivo aumentati di quelli presunti per la restante parte dell'anno.

2. Dell'avanzo di amministrazione si potrà disporre, con variazione di bilancio, quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

3. Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del suo assorbimento nel corso dell'esercizio e la relazione programmatica del Presidente deve illustrare i criteri adottati e i tempi necessari a pervenire a tale assorbimento.

4. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione, accertato in sede di consuntivo, rispetto a quello presunto, l'organo di vertice deve, con sollecitudine, informare l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 14.
Bilancio finanziario pluriennale

1. Al bilancio di previsione è allegato un bilancio finanziario pluriennale, formulato in termini di sola competenza e correlato al piano triennale di attività. Il bilancio pluriennale ha una durata di norma uguale a quella del bilancio pluriennale dello Stato ed è destinato a dimostrare il prevedibile andamento finanziario negli esercizi successivi a quello di riferimento, a normativa costante. Non ha funzioni autorizzative.

Art. 15.
La relazione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30/06/2011, n. 123, redige sullo stesso un'apposita relazione, proponendone o meno l'approvazione.

2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale ed, in particolare, sull'attendibilità delle entrate previste sulla base della documentazione e degli elementi di conoscenza forniti dall'Ente, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti.

CAPO III
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 16.
Gestione delle risorse

1. La gestione amministrativa delle entrate e delle spese assegnate a ogni Centro di responsabilità è effettuata dal responsabile del Centro stesso, nell'ambito delle risorse e sulla base delle attribuzioni assegnate allo stesso dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente e dal Direttore generale negli ambiti delle rispettive competenze stabilite dagli atti di organizzazione interni .

2. La gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più Centri di responsabilità, può essere affidata ad un'unica struttura al fine di realizzare economie di scala e di evitare duplicazioni di strutture.

Art. 17.
Entrate e spese

1. Con riferimento alla gestione finanziaria delle entrate e delle spese, l'Ente si atterrà ai seguenti criteri:

a) le entrate si intendono accertate quando viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, la somma da incassare e la competenza finanziaria;

b) le spese vengono impegnate quando, sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione, è giuridicamente perfezionata l'obbligazione, determinati la ragione del credito, la somma da pagare e il soggetto creditore;

c) durante l'esercizio è possibile prenotare impegni di spesa, nel caso in cui occorra esperire procedure concorsuali, anche sommarie, per la scelta del fornitore; alla fine dell'esercizio tali prenotazioni costituiscono economie di bilancio; possono, peraltro, nel caso in cui le procedure concorsuali siano già avviate e non ancora concluse, confluire, secondo la valutazione del Direttore generale, sentito il responsabile della direzione contabile, nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Art. 18.
Storni e variazioni al bilancio di previsione

1. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, qualora sia necessario effettuare, nell'ambito delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione ad un Centro di responsabilità, storni compensativi fra capitoli, compreso l'utilizzo dei fondi di cui agli articoli 9 e 10, questi vengono effettuati con atto del Direttore generale, su proposta dei responsabili dei Centri di responsabilità cui afferiscono i capitoli interessati e con il visto del responsabile della direzione contabile.
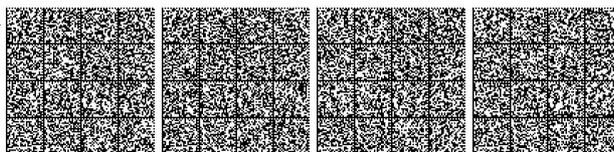
2. Le variazioni degli stanziamenti destinati ai diversi Centri di responsabilità a seguito di modifiche in aumento o in diminuzione apportate ai programmi già deliberati o per effetto di cancellazione di programmi approvati o di programmi sopravvenuti nel corso dell'anno, ovvero le variazioni relative all'applicazione al bilancio in corso di tutta o parte della differenza del risultato di amministrazione accertato rispetto a quello presunto, vengono effettuate mediante variazioni di bilancio approvate dal Consiglio di amministrazione, nei modi e con le procedure previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Tali variazioni non possono essere effettuate, salvo particolari necessità da motivare, oltre il 30 novembre di ciascun anno.

3. Sono vietati storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza.

Art. 19.
Controllo di regolarità amministrativa

1. Il responsabile della direzione contabile è preposto alla verifica periodica dello stato complessivo degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa. Segnala tempestivamente al Direttore generale i fatti che, secondo le sue valutazioni, possano compromettere gli equilibri di bilancio.

2. Il responsabile della Ragioneria attesta la copertura degli impegni di spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa, come autorizzati e ripartiti tra i vari responsabili. Il responsabile della Ragioneria rimette con sua nota al Direttore generale gli atti di impegno che non siano ritenuti contabilmente regolari, una volta fatta constatare senza esito agli emittenti la presunta irregolarità. Il Direttore generale con atto motivato può ordinare che l'atto abbia comunque corso; dell'ordine è data notizia scritta al Collegio dei Revisori dei conti. In ogni caso non possono aver corso atti di spesa che non abbiano disponibilità negli stanziamenti dei capitoli, quali approvati ovvero variati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.
La gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 21.
Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il responsabile della struttura competente secondo le norme interne di organizzazione, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa, ove necessario, la relativa scadenza.

2. Il responsabile competente trasmette alla Ragioneria la documentazione di cui al comma 1, ai fini del controllo di regolarità dell'annotazione nelle scritture contabili.

3. Se il titolo alla base dell'accertamento è un contratto di ricerca o di servizio, non si dà corso all'accertamento se detto contratto non è stato preventivamente approvato dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente, secondo le rispettive competenze.

Art. 22.
Riscossione

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere delle somme dovute all'Ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'art. 41.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile della Ragioneria o da un suo delegato e controfirmato dal Direttore generale o da un suo delegato e contiene:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;

f) il numero progressivo;

g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) le codifiche obbligatorie.

4. Il cassiere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'Ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. Di tale ipotesi il cassiere dà immediata comunicazione all'Ente, richiedendone la regolarizzazione, secondo quanto previsto dalla convenzione di cassa di cui all'art. 40.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Ente per la riscossione nell'esercizio successivo in conto residui.

7. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e nelle attività dello stato patrimoniale.

Art. 23.
La gestione delle spese

1. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione e del pagamento.

Art. 24.
Impegno di spesa

1. Le spese sono impegnate con atti del Direttore generale o dei responsabili dei Centri di responsabilità individuati dai documenti interni di organizzazione dell'Istituto e con le modalità dagli stessi documenti previste, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio di amministrazione col bilancio finanziario. Tali atti sono trasmessi alla Ragioneria e sono resi esecutivi mediante l'apposizione del visto del responsabile o di un suo delegato, che ne verifica la copertura finanziaria e la regolarità della relativa documentazione. Con atto di organizzazione interno possono essere previste forme semplificate di documentazione, in relazione a spese di importo limitato e comunque nei limiti di quello stabilito per acquisti di forniture e servizi in affidamento diretto.

2. Per le spese in conto capitale, il Consiglio di amministrazione può riservarsi la facoltà di approvare con separato atto, i relativi piani di investimento, eventualmente al di sopra di un determinato limite di spesa, ancorché tale limite possa eventualmente essere inferiore al tetto delle deleghe autorizzate ai rispettivi responsabili.

3. Gli impegni di spesa sono comunque effettuati nei limiti degli stanziamenti di competenza autorizzati degli organi deliberanti.

4. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, si considerano impegnate sui relativi stanziamenti le risorse impiegate senza ulteriori atti:

a) per il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attribuito al personale dipendente in base ai contratti collettivi nazionali e decentrati, e ai relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, di contratti di mutuo approvati dal Consiglio di Amministrazione;

c) per le obbligazioni assunte in base a disposizioni normative obbligatorie, quali oneri connessi al servizio di cassa, imposte, tasse, e simili;

d) per le obbligazioni nascenti da utenze generali derivanti da contratti annuali o pluriennali, quali energia elettrica, acqua, gas, telefoniche, e simili.

5. Possono altresì essere accesi impegni di spesa cumulativi, qualora risultino correlati ad accertamenti di entrata di provenienza pubblica o privata, approvati con atto giuridicamente impegnativo per la controparte e con destinazione vincolata, ancorché gli importi relativi a detti accertamenti non risultino ancora riscossi.

6. Costituiscono economia di bilancio le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione di cui al successivo articolo.
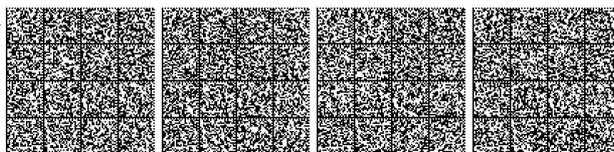
7. Costituiscono altresì economia di bilancio gli impegni di spesa rimasti ancora da pagare in conto residui dopo la conclusione delle commesse e sono cancellati d'ufficio dalla Ragioneria nell'esercizio successivo alla conclusione stessa, a meno che il responsabile della commessa non motivi la necessità della loro permanenza in bilancio, che non potrà comunque andare oltre l'anno successivo.

Art. 25.
Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina l'esatta somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha ordinato la spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai necessari requisiti quantitativi e qualitativi, e ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal direttore o dal dirigente competente, o da un loro delegato, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i necessari riferimenti contabili è trasmesso alla Ragioneria per i conseguenti adempimenti. L'attestazione della liquidazione, corredata dei necessari riferimenti, può essere apposta dal responsabile della spesa direttamente sul documento di addebito o su una sua copia opportunamente autenticata.

Art. 26.
Pagamento

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

2. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile della Ragioneria o da un suo delegato e controfirmati dal Direttore generale o da un suo delegato e contengono i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;

d) le codifiche obbligatorie;

e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale;

h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;

i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

4. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Ente per il pagamento nell'esercizio successivo in conto residui.

5. Le spese impegnate e non ordinate costituiscono i residui passivi da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo e nelle passività dello stato patrimoniale.

6. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

7. L'Ente può provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.
Carte di credito

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento mediante carte di credito, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, serie generale, n. 38 del 15 febbraio 1997.

2. Le carte di credito possono essere concesse al Presidente, al Direttore generale, ai direttori e dirigenti amministrativi e al cassiere interno.

Art. 28.
Spese di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'Ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione di ricerca derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività e del progresso della conoscenza.

2. Le spese di rappresentanza sono autorizzate dal Presidente o dal Direttore Generale nell'ambito delle rispettive competenze e sono impegnate a bilancio da quest'ultimo o da un suo delegato espressamente autorizzato.

3. Le spese di rappresentanza devono attenersi ai seguenti principi:

a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore all'uno per cento delle spese di funzionamento;

b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti organici e di servizio dell'Ente;

d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese caratterizzate da mera liberalità.

Art. 29.
Assegnazione di telefoni cellulari aziendali

1. Telefoni cellulari aziendali possono essere assegnati dal Direttore generale a dipendenti da lui individuati, in ragione delle rispettive esigenze di servizio.

Art. 30.
La gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza.

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata o mediante apposito nuovo capitolo o mediante il loro inserimento in uno già esistente.

5. È vietata l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate nell'esercizio di competenza.

CAPO IV
IL RENDICONTO GENERALE

Art. 31.
Il rendiconto generale

1. Il processo gestionale si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da:

a) il rendiconto finanziario;

b) il conto economico;

c) lo stato patrimoniale;

d) la nota integrativa.

2. Al rendiconto generale sono allegati:

a) la situazione amministrativa;

b) la relazione del Presidente sulla gestione;

c) la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

3. Il rendiconto generale è deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a quello dell'economia e delle finanze, completo di tutti i documenti di cui ai commi precedenti.

Art. 32.
Il rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario, in corrispondenza con la classificazione adottata dal preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle spese.

2. Il rendiconto finanziario è articolato in Titoli, Categorie e Capitoli ed evidenzia i risultati del Centri di responsabilità, simmetricamente al preventivo finanziario ed espone:

le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, loro riscossioni, pagamenti ed eventuali insussistenze;

il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono all'esercizio successivo.

Art. 33.
Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti

1. L'Ente compila alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza.

2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti devono formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano specifica evidenza e riscontro nel conto economico.

Art. 34.
Il conto economico

1. Il conto economico è redatto secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili adottati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) per i bilanci delle imprese per quanto applicabili.

2. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.

3. Il conto economico evidenzia anche la quota di attività dell'Ente che afferisce alla sua gestione commerciale.

Art. 35.
Lo stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo le disposizioni civilistiche e i principi contabili adottati dall'OIC per i bilanci delle imprese per quanto applicabili.

Art. 36.
I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali

1. I criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, analoghi a quelli stabiliti dal codice civile e dai principi contabili adottati dall'OIC per i bilanci delle imprese.

Art. 37.
La situazione amministrativa

1. La situazione amministrativa evidenzia:

la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti eseguiti nell'esercizio, distinti in conto competenza e in conto residui, il saldo di cassa finale alla chiusura dell'esercizio;

il totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), distinguendo quelle provenienti dagli esercizi precedenti da quelle generate nell'esercizio in esame;

il risultato finale di amministrazione.

2. L'avanzo di amministrazione viene ripartito in fondi non vincolati, fondi vincolati al finanziamento delle spese pluriennali in conto capitale o con altri vincoli di destinazione stabiliti dagli organi finanziatori ovvero dal Consiglio di amministrazione.

Tale ripartizione è illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

3. L'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzato, secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione:

a) per il finanziamento di spese di investimento;

b) per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive;

c) per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari.

4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, il maggior avanzo di amministrazione accertato rispetto a quello presunto dell'esercizio immediatamente precedente, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi. Tale utilizzazione può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 38.
La relazione del Presidente

1. Il rendiconto generale è accompagnato da una relazione del Presidente sull'andamento della gestione nel suo complesso, che ponga in evidenza il livello di realizzazione ed i risultati scientifici conseguiti per ciascun settore di intervento, in relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio di amministrazione, nonché i dati relativi al personale dipendente.

Art. 39.
La relazione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, nei termini previsti per l'approvazione del rendiconto generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30/06/2011, n. 123, redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in particolare, deve attestare:

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
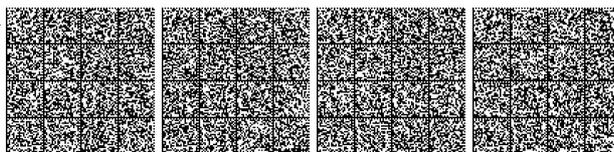
d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

3. La relazione del Collegio dei Revisori dei conti si conclude con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto generale è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione, con un giudizio con rilievi o con un giudizio negativo.

CAPO V
SERVIZIO DI CASSA

Art. 40.
Affidamento del servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato in base ad apposita convenzione, approvata dal Consiglio di amministrazione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica che va espletata almeno ogni cinque anni.

3. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

4. Se l'organizzazione dell'Ente e del cassiere lo consente, il servizio di cassa viene gestito con modalità ed evidenze informatiche con collegamento diretto tra gli uffici contabili dell'Ente ed il cassiere, al fine di consentire un più efficiente ed economico interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 41.
Anticipazioni di cassa

1. L'Ente è autorizzato a richiedere anticipazioni di cassa all'istituto cassiere, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente e con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 40.

Art. 42.
Servizio di cassa interno e funzionari delegati

1. Il Consiglio di amministrazione autorizza l'istituzione di un servizio di cassa interno, alle dipendenze di una delle strutture individuate dai documenti organizzativi dell'Istituto.

2. Il cassiere interno è soggetto a controlli periodici da parte degli uffici contabili e dei Revisori dei conti e risponde personalmente dell'utilizzo delle somme affidategli.

3. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario il pagamento in forme decentrate, il Consiglio di amministrazione può autorizzare la nomina di funzionari delegati.

4. L'entità del fondo di cassa del cassiere interno, la tipologia delle spese per le quali può essere utilizzato, la procedura per il suo utilizzo, l'importo massimo pagabile unitariamente, la periodicità delle rendicontazioni, nonché le modalità di attivazione, gestione e rendicontazione dell'attività dei funzionari delegati sono previsti dal manuale amministrativo/contabile.

CAPO VI
GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 43.
Norme di indirizzo

1. I beni dell'Ente si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati ai sensi degli articoli 812 e seguenti del codice civile di norma sono classificati con l'indicazione del codice SEC 95 e sono descritti in separati inventari, tenuti dagli uffici individuati dalle norme organizzative interne, in conformità delle direttive contenute nei seguenti articoli.

2. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

3. I registri dei beni immobili devono evidenziare:

la denominazione, l'ubicazione e la destinazione d'uso;

il titolo di provenienza, gli estremi dei registri tavolari, i dati catastali;

servitù, pesi e oneri da cui sono gravati;

il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

gli eventuali redditi.

4. La gestione dell'inventario è affidata ad un consegnatario unico per tutto l'Ente che viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i dipendenti a tempo indeterminato (ruolo) di livello non inferiore al V. Tale incarico non può eccedere la durata dei 5 anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. I beni mobili, esclusi i materiali di consumo, sono affidati a subconsegnatari nominati dal consegnatario e di norma coincidono con i Direttori delle Strutture ovvero con dipendenti a tempo indeterminato (ruolo) identificati sentito il parere del Direttore della Struttura stessa.

6. I beni sono suddivisi nelle seguenti categorie inventariabili:

A. Immobilizzazioni immateriali/finanziarie
- 1. Brevetti
- 2. Software
- 3. Titoli e partecipazioni

B. Immobilizzazioni materiali - Beni immobili.
- 4. Terreni e fabbricati
- 5. Grandi attrezzature scientifiche

C. Immobilizzazioni materiali - Beni mobili
- 6. Macchine da ufficio
- 7. Impianti e attrezzature
- 8. Strumenti scientifici
- 9. Mobili e arredi
- 10. Mezzi di trasporto
- 11. Navi ed aeromobili
- 12. Collezioni scientifiche e museali
- 13. Materiale bibliografico

7. Gli inventari dei beni mobili devono evidenziare le seguenti indicazioni:

la descrizione secondo la natura del bene;

il numero di inventario assegnato all'atto del caricamento;

la classificazione «nuovo», «usato» e «fuori uso»;

il valore.

8. I beni mobili sono valutati al prezzo di acquisto, di produzione o, in mancanza di questi, al valore di stima o di mercato, se si tratta di oggetti pervenuti con altre modalità.

9. Le modalità di tenuta degli inventari dei beni dell'OGS e della procedura di registrazione contabile che concorre alla formazione del patrimonio dell'Ente sono disciplinate in uno specifico manuale operativo adottato in conformità alle disposizioni del presente articolo.

10. Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili l'Ente provvede ad una ricognizione inventariale effettuata da un'apposita commissione, nominata dal Direttore generale, e di cui fa parte il consegnatario al quale compete l'indicazione dei tempi e dei modi di effettuazione della stessa ricognizione.

11. I beni sono valutati secondo le norme del Codice Civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al DPR 27.02.2003, n. 97, e s.m.i.

Le modalità per un'eventuale rivalutazione o svalutazione dei beni verranno affrontate in fase di ricognizione.

Art. 44.
Scarico dei beni inventariati

1. Lo scarico del bene inventariato può avvenire in seguito a:

1. Obsolescenza o naturale deperimento;

2. Fuori uso o guasto che sarebbe troppo oneroso riparare;
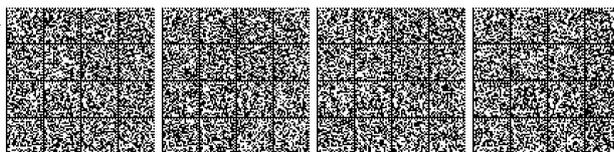
3. Non reperimento in seguito a ricognizione inventariale;

4. Distruzione per cause esterne;

5. Furto o smarrimento;

6. Permuta;

7. Trasferimento definitivo ad altro soggetto.

Il provvedimento di eliminazione dall'inventario è adottato dal Direttore Generale sulla base di idonea documentazione giustificativa. Questo provvedimento deve contenere l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili. Tranne che nel caso di furto o smarrimento il discarico inventariale sarà effettuato previo parere di apposita Commissione Tecnica.

Il provvedimento di discarico dell'inventario non produce alcun effetto legale di liberazione, rimanendo impregiudicata l'eventuale azione di accertamento della responsabilità amministrativa e contabile.

Art. 45.
Beni mobili non inventariabili

1. Non si inventariano i beni di facile consumo qualunque sia il prezzo.

2. Non si inventariano i beni di valore inferiore ai 500 Euro, esclusa l'IVA.

3. Non vanno inoltre inventariati i beni appartenenti ad alcune specifiche tipologie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: materiali di cancelleria, minuterie, piccoli attrezzi per officine, estintori, bombole, oggetti fragili, ecc.) perché di difficile identificazione o perché costituiscono parti di ricambio (con le stesse caratteristiche) di un bene già inventariato.

CAPO VII
LE SCRITTURE CONTABILI

Art. 46.
Le rilevazioni finanziarie

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. All'uopo l'Ente cura la tenuta delle seguenti scritture:

a) partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

CAPO VIII
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 47.
Controllo di gestione

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della struttura scientifica o amministrativa, l'Ente adotta un sistema di controllo di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come successivamente modificato e integrato, secondo le modalità previste dal presente capo.

Art. 48.
Modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola di norma in tre fasi:

a) stesura di un piano dettagliato di obiettivi mediante la predisposizione di schede di budget strutturate per Centri di responsabilità e per commesse, a cui vengono collegate le risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi stessi e gli indicatori di performance per la valutazione da parte degli organismi deputati;

b) rilevazione periodica dei dati relativi ai costi ed ai proventi dei singoli progetti, commesse, nonché rilevazione periodica dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori di cui al comma precedente;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificarne lo stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli Centri di responsabilità, verificando in maniera complessiva e per ciascun centro le risorse acquisite, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere commerciale, l'efficacia nell'acquisizione dei ricavi e l'efficienza nella gestione dei costi relativi.

Art. 49.
Sistema di contabilità analitica

1. L'Ente adotta, quale strumento del controllo di gestione, un sistema di contabilità analitica che permette l'analisi dei costi, dei ricavi e dei movimenti finanziari articolati per centri di responsabilità e per commesse.

2. Affinché si possa valutare l'andamento della gestione dell'Ente e provvedere alle opportune correzioni, i dati forniti dalla contabilità analitica vengono periodicamente presentati alla Direzione generale e ai responsabili delle Strutture, evidenziando gli scostamenti fra i risultati raggiunti e quelli previsti.

CAPO IX
CONTRATTI PUBBLICI

Art. 50.
Contratti pubblici di lavori servizi e forniture

1. Per quanto attiene alla regolamentazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'Ente si attiene alla normativa generale vigente in materia e, in tale ambito, ai provvedimenti adottati dagli organi competenti dell'OGS.

CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51.
Rinvio

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si adottano, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato ovvero quelle emanate per la generalità delle amministrazioni pubbliche.

2. In particolare per quanto attiene agli schemi contabili previsti dal presente Regolamento, l'Ente si attiene, con i necessari adattamenti alle sue dimensioni e caratteristiche, a quelli previsti in allegato al DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».
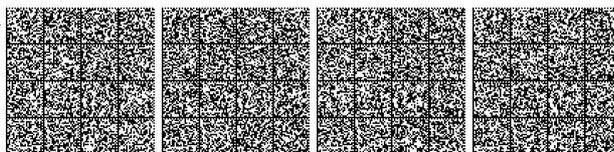
Art. 52.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per le rappresentazioni contabili e di bilancio, dall'esercizio successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

15A09414

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 25 novembre 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Philip Nigel Staveley Taylor, agente consolare onorario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Bologna.

15A09513

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0809
Yen	133,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,71770
Fiorino ungherese	311,85
Zloty polacco	4,3133
Nuovo leu romeno	4,4803
Corona svedese	9,2188
Franco svizzero	1,0830
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3265
Kuna croata	7,6380
Rublo russo	74,6306
Lira turca	3,1349
Dollaro australiano	1,4849
Real brasiliano	4,0425
Dollaro canadese	1,4550
Yuan cinese	6,9266
Dollaro di Hong Kong	8,3771
Rupia indonesiana	14965,26
Shekel israeliano	4,1678
Rupia indiana	72,1325
Won sudcoreano	1264,00
Peso messicano	18,1229
Ringgit malese	4,5744
Dollaro neozelandese	1,6238
Peso filippino	50,880
Dollaro di Singapore	1,5191
Baht tailandese	38,761
Rand sudafricano	15,6593

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09507

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0875
Yen	133,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,72710
Fiorino ungherese	314,53
Zloty polacco	4,3357
Nuovo leu romeno	4,4854
Corona svedese	9,2236
Franco svizzero	1,0820
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5675
Kuna croata	7,6368
Rublo russo	75,9200
Lira turca	3,1788
Dollaro australiano	1,5099
Real brasiliano	4,1297
Dollaro canadese	1,4793
Yuan cinese	6,9795
Dollaro di Hong Kong	8,4286

Rupia indonesiana	15299,16
Shekel israeliano	4,2278
Rupia indiana	72,6871
Won sudcoreano	1287,02
Peso messicano	18,5495
Ringgit malese	4,6675
Dollaro neozelandese	1,6430
Peso filippino	51,339
Dollaro di Singapore	1,5363
Baht tailandese	39,116
Rand sudafricano	15,9518

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09508

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0941
Yen	134,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,72510
Fiorino ungherese	314,70
Zloty polacco	4,3404
Nuovo leu romeno	4,4954
Corona svedese	9,2587
Franco svizzero	1,0830
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5370
Kuna croata	7,6300
Rublo russo	75,9443
Lira turca	3,1939
Dollaro australiano	1,5182
Real brasiliano	4,1247
Dollaro canadese	1,4847
Yuan cinese	7,0325
Dollaro di Hong Kong	8,4796
Rupia indonesiana	15361,85
Shekel israeliano	4,2494
Rupia indiana	73,1296
Won sudcoreano	1293,16
Peso messicano	18,5713
Ringgit malese	4,6806
Dollaro neozelandese	1,6517
Peso filippino	51,641
Dollaro di Singapore	1,5383
Baht tailandese	39,333
Rand sudafricano	15,9487

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09509

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0943
Yen	132,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,72350
Fiorino ungherese	316,61
Zloty polacco	4,3389
Nuovo leu romeno	4,5030
Corona svedese	9,2761
Franco svizzero	1,0806
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4370
Kuna croata	7,6290
Rublo russo	75,3885
Lira turca	3,1940
Dollaro australiano	1,5000
Real brasiliano	4,1177
Dollaro canadese	1,4817
Yuan cinese	7,0416
Dollaro di Hong Kong	8,4813
Rupia indonesiana	15262,10
Shekel israeliano	4,2310
Rupia indiana	73,0416
Won sudcoreano	1287,37

Peso messicano	18,6731
Ringgit malese	4,6599
Dollaro neozelandese	1,6191
Peso filippino	51,688
Dollaro di Singapore	1,5338
Baht tailandese	39,422
Rand sudafricano	16,7143

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09510

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 dicembre 2015.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0950
Yen	133,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,72240
Fiorino ungherese	316,66
Zloty polacco	4,3456
Nuovo leu romeno	4,5248
Corona svedese	9,3007
Franco svizzero	1,0819
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5385
Kuna croata	7,6390
Rublo russo	76,3280
Lira turca	3,2416
Dollaro australiano	1,5180
Real brasiliano	4,2190
Dollaro canadese	1,4962
Yuan cinese	7,0716
Dollaro di Hong Kong	8,4868
Rupia indonesiana	15441,30
Shekel israeliano	4,2287
Rupia indiana	73,3719
Won sudcoreano	1300,93
Peso messicano	18,9987
Ringgit malese	4,7424
Dollaro neozelandese	1,6258
Peso filippino	51,960
Dollaro di Singapore	1,5436
Baht tailandese	39,519
Rand sudafricano	17,3954

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A09511

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Mirabella Imbaccari.

Il Comune di Mirabella Imbaccari (CT) con deliberazione n. 5 del 29 giugno 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2015, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone dell'avv. Innocenza Battaglia, della dott.ssa Isabella Giusto e del dott. Francesco Sinatra, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

15A09475

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale regionale dei senza lavoro - Società cooperativa», in Doberdò del Lago e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2463 dell'11 dicembre 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa sociale regionale dei senza lavoro - Società cooperativa» corrente in Doberdò del Lago, codice fiscale n. 01140850312, costituita il giorno 8 ottobre 2012 per rogito notaio dott. Francesco Caruso di Cormons ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Badin, con domicilio eletto per la carica in Gorizia, via della Bona n. 18.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A09512

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 45 del 2 dicembre 2015

Il commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n. 215 del 24 dicembre 2014 per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, rende noto:

che con propria ordinanza n. 45 del 2 dicembre 2015 ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della OCDPC n. 215/2014, il progetto definitivo relativo all'intervento «Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio - I Stralcio» (intervento codice U8 del Piano degli interventi del commissario delegato ex OCDPC n. 215/2014), precedentemente approvato in linea tecnica con decreto direttoriale n. 5677 del 27 novembre 2015 e depositato agli atti della direzione difesa del suolo e protezione civile della regione Toscana;

che l'ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 53 del 9 dicembre 2015 parte prima e, ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet della regione Toscana, alla sezione Amministrazione trasparente, voce Interventi straordinari e di emergenza.

15A09481

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-298) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
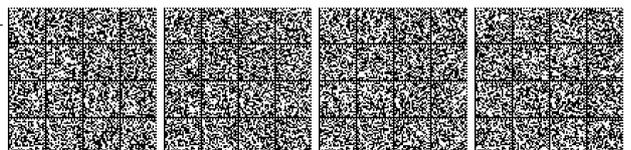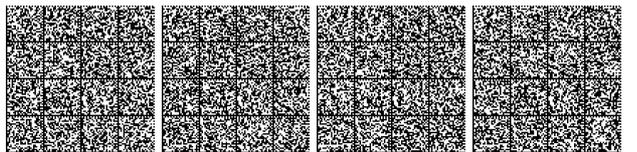
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.